

41.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1973.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
ABELLI: Pensione alla vedova di guerra Marcella Neyrotti Bobba (4-04110) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) . . . . .	1523	BALLARIN: Per l'aumento del numero dei corsi serali CRACIS di scuola media inferiore di Chioggia (Venezia) (4-02763) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1527
ALLOCCA: Sulla mancata approvazione della delibera dell'INAM del 17 giugno 1971 concernente l'immissione in ruolo del personale medico a speciale rapporto d'impiego (4-02894) (risponde DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	1523	BARDOTTI: Requisiti per la partecipazione a corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1074 (4-00762) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1528
ALOI: Per il tempestivo inizio dei corsi abilitanti speciali per insegnanti fuori ruolo, non abilitati, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1704 (4-00407) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1524	BIAMONTE: Sulla carenza di posti letto negli ospedali della provincia di Salerno (4-00824) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> ) . . . . .	1528
ALOI: Prove suppletive degli esami di abilitazione speciale per i candidati impossibilitati a parteciparvi (4-03000) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1525	BIAMONTE: Sulla ricerca di idrocarburi nel Cilento (Salerno) (4-01633), (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	1529
ALOI: Sui criteri seguiti nella nomina dei presidenti delle commissioni dei corsi abilitanti speciali, particolarmente in Calabria (4-03716) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1525	BIAMONTE: Sulla realizzazione degli ospedali di zona di Battipaglia, Salerno, Amalfi e Sapri (4-02353) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> ) . . . . .	1530
ARMATO: Sulla gestione della banca Fabrocini di Terzigno (Napoli) (4-01507) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	1526	BIAMONTE: Per l'adeguamento delle attrezzature funzionali della sezione territoriale dell'INAM di Amalfi (Salerno) (4-02355) (risponde DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	1531
BAGHINO: Provvedimenti per sanare la crisi finanziaria dei cantieri navali di Pietraligure (Savona) (4-04122) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	1526	BIAMONTE: Sui massicci licenziamenti recentemente attuati dalla società Singer (4-03733) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	1531
BALDI: Sui disagi derivanti agli agricoltori dalla impossibilità di incassare l'IVA (4-04171) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1527	BIGNARDI: Sollecita liquidazione delle pensioni INPS (4-01510) (risponde DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	1532
		BINI: Sulla mancanza di acqua nell'altipiano delle Manie (Savona) (4-03853) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	1533

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1973

PAG.	PAG.
BOFFARDI INES: Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (4-02823) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	CERVONE: Per l'istituzione della scuola media inferiore a Pescia Romana (Viterbo) (4-03576) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .
1533	1542
BOFFARDI INES: Sul mancato pagamento delle spettanze ai dipendenti della Cantieri navali di Pietra Ligure di Genova (4-03377) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	COMPAGNA: Sull'incarico di direttore sanitario dell'ente ospedaliero Elena d'Aosta di Napoli (4-03769) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> ) . . . . .
1534	1543
BORROMEO D'ADDA: Sulle illegittime dilazioni di pagamento concesse dal comune di Casargo (Como) ad un'impresa edile (4-03542) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	CRISTOFORI: Sull'esclusione dei professori in servizio all'estero o nelle scuole non statali dai corsi abilitanti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1074 (4-00214) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .
1534	1544
BORROMEO D'ADDA: Per l'applicazione della stessa aliquota IVA agli sciroppi da estratto di frutta e ai succhi di frutta (4-04123) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	D'AURIA: Per la costituzione del consorzio concernente la tutela delle ville vesuviane (4-01659) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .
1535	1544
BORTOT: Provvedimenti a favore degli italiani emigrati in Argentina, in relazione al trattamento previdenziale e assistenziale (4-02656) (risponde ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	DELFINO: Per lo snellimento delle operazioni di rivalutazione delle pensioni INPS (4-01783) (risponde DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .
1536	1545
BORTOT: Sulle carenze nell'erogazione dell'energia elettrica in numerosi centri abitati della provincia di Belluno (4-03986) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	DELFINO: Per la definizione delle pratiche di riliquidazione delle pensioni statali per gli aumenti dal 1° settembre 1971 (4-04278) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .
1537	1546
BOTTARELLI: Su presunte disposizioni ministeriali di modifica del numero degli allievi per classe, presso l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Parma (4-02647) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	DE MARIA: Per il potenziamento e l'ammodernamento delle infrastrutture dell'aeroporto di Brindisi (4-03509) (risponde BOZZI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .
1538	1546
CALABRÒ: Per l'erogazione ai pensionati dello Stato degli arretrati dell'aumento previsto per legge dal 1° settembre 1971 (4-03870) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	DE MICHIELI VITTURI: Decisioni degli amministratori comunali della provincia di Udine sulla situazione degli enti locali in rapporto all'entrata in vigore dell'IVA (4-04527) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .
1539	1547
CALABRÒ: Sui ritardi nel pagamento della pensione agli invalidi civili della provincia di Catania (4-04384) (risponde NICOLAZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	DI MARINO: Sulla discriminazione a danno dell'Alleanza nazionale dei contadini avvenuta nella rubrica televisiva <i>A come agricoltura</i> del 7 gennaio 1973 (4-03466) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .
1539	1547
CARRI: Oneri ospedalieri per il ricovero volontario negli ospedali psichiatrici (4-00680) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> ) . . . . .	DI PUCCIO: Per il potenziamento dell'organico dell'azienda telefonica di Pisa, Firenze e Livorno (4-03239) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .
1539	1548
CATTANEI: Sull'applicazione dell'IVA e allo slittamento al 1974 dell'attuazione integrale della riforma tributaria (4-05007) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	FLAMIGNI: Per l'esonero del pane e del latte dall'applicazione dell'IVA (4-04433) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .
1542	1548
	FOSCHI: Sollecita perequazione delle pensioni dei dipendenti statali in quiescenza (4-03245) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .
	1549

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1973

	PAG.		PAG.
GARGANO: Potenziamento del personale degli uffici della ragioneria regionale dello Stato per il Lazio (4-03799) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> )	1549	MAGGIONI: Alloggi di tipo economico per il personale militare in Remondò di Gambolò (Pavia) (4-03815) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> )	1557
GASTONE: Interpretazione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, sulla liquidazione della pensione integrativa agli ingegneri e architetti (4-01573) (risponde DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> )	1550	MAGGIONI: Sollecita riliquidazione della pensione agli ex dipendenti statali (4-03864) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> )	1557
GIANNANTONI: Sul trasferimento del minore Michele Fazzolari dall'asilo Giardinieri al Principe di Piemonte a Roma (4-03091) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> )	1551	MASCIADRI: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (4-04622) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> )	1558
GIOMO: Sull'abbattimento di vitelloni colpiti da afta epizootica in una stalla presso Perugia (4-02707) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> )	1552	MENICACCI: Sul ricorso degli studenti del liceo classico di Foligno (Perugia) respinti agli esami di maturità (4-01475) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> )	1558
GIOVANNINI: Sui fondi disponibili per i rimborsi IGE all'esportazione (4-04759) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> )	1553	MENICACCI: Sul mancato computo del servizio prestato presso la ex MVSN da Furio Tavanti-Chiarenti, dipendente delle ferrovie dello Stato (4-04441) (risponde BOZZI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> )	1559
GUARRA: Sull'esclusione per limiti di età, di alcuni invalidi civili dal concorso per personale ausiliario indetto dall'INAM (4-02523) (risponde DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> )	1554	MENICHINO: Sull'aumento delle servitù militari nella zona di Doberdò del Lago (Gorizia) (4-04320) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> )	1559
GUARRA: Per la definizione delle pratiche di pensione di guerra di alcuni ex combattenti di San Marzano sul Sarno (Salerno) (4-03374) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> )	1554	MESSENI NEMAGNA: Sull'inquinamento del torrente San Giorgio (Bari) per il deflusso degli scarichi urbani (4-01537) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> )	1560
IANNIELLO: Per l'aumento del personale dell'ufficio provinciale del tesoro di Napoli (4-02503) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> )	1555	MESSENI NEMAGNA: Sollecita riliquidazione delle pensioni degli ex dipendenti dello Stato (4-03384) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> )	1560
IANNIELLO: Licenziamento di alcuni marittimi nel porto di Tenerif, nelle Canarie da parte della società armatrice della nave <i>Angelina Lauro</i> (4-02633) (risponde LUPIS, <i>Ministro della marina mercantile</i> )	1555	MESSENI NEMAGNA: Trattamento di quiescenza dei sottufficiali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e della legge 14 giugno 1959, n. 353 (4-03840) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> )	1561
LOBIANCO: Esonero per i produttori di tabacco con volume d'affari inferiore a 21 milioni dall'IVA sul prezzo del tabacco greggio in foglia ceduto al Monopolio (4-04159) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> )	1556	MESSENI NEMAGNA: Per la preparazione di personale specializzato del sud per installazione dell'Aeritalia sud in Amendola-San Giovanni (Foggia) (4-04112) (risponde VINCELLI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> )	1563
LUCCHESI: Istituzione di un circolo didattico in Porto Azzurro - Isola d'Elba - (Livorno) (4-04864) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> )	1557	MESSENI NEMAGNA: Per la tempestiva liquidazione ai militari in pensione dell'aumento stabilito dal 1° settembre 1971 (4-04206) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> )	1563

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1973

PAG.	PAG.		
NICCOLAI CESARINO: Per la nomina del rappresentante della Corte dei conti presso la commissione incaricata di applicare i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai perseguitati politici antifascisti e razziali (4-04307) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	1564	QUARANTA: Sull'incompatibilità tra la carica di consigliere comunale con quella di membro del consiglio di amministrazione del patronato scolastico di Salerno (4-01835) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1569
NICCOLAI GIUSEPPE: Sui danni al comune di Porto Azzurro (Livorno) dal trasporto della petroliera <i>Bello</i> , bruciata presso Capraia (4-03232) (risponde LUPIS, <i>Ministro della marina mercantile</i> ) . . . . .	1564	RAFFAELLI: Per la liquidazione dei danni di guerra agli enti locali delle province di Pisa e Lucca (4-02540) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	1570
NICCOLAI GIUSEPPE: Sugli incarichi ricoperti dal maggiore medico Russo, della marina militare, di stanza a La Spezia (4-04431) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .	1565	ROBERTI: Libera attività sindacati nazionali CISNAL-Post, CISNAL-Ula e CISNAL-Telstato (4-04524) (risponde GROIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	1571
NICCOLI: Per la nomina dei sindaci revisori presso gli IACP della Toscana ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (4-04627) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	1566	ROMUALDI: Per la costruzione di porticcioli turistici alla foce del Tevere (4-03946) (risponde LUPIS, <i>Ministro della marina mercantile</i> ) . . . . .	1572
PALUMBO: Sulle occupazioni e sugli incarichi affidati a Rosa Fierro di San Mauro La Bruca (Salerno) (4-03016) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1566	RUSSO FERDINANDO: Sull'interpretazione, da parte di alcune sedi INPS, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di agevolazioni fiscali per il settore dell'industria (4-01188) (risponde DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	1572
PALUMBO: Per la definizione della pratica di pensione privilegiata a Francesco Puglia di Sala Consilina (Salerno) (4-04204) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	1566	RUSSO FERDINANDO: Sui criteri adottati dall'INPS per l'assunzione di impiegati di gruppo A, I e D (4-02196) (risponde DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	1573
PATRIARCA: Sull'esclusione dei funzionari direttivi delle imposte e delle tasse dalla presidenza delle commissioni tributarie di I e II grado (4-04259) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1567	RUSSO FERDINANDO: Per la diminuzione delle tariffe praticate per i collegamenti aerei fra la Sicilia e Pantelleria (4-03364) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	1574
PATRIARCA: Per il completamento del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nelle parti relative alle segreterie delle commissioni tributarie (4-04312) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1567	SANTAGATI: Sulla distribuzione delle somme stanziata per la divulgazione della riforma tributaria (4-04918) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1574
PICCINELLI: Sulla iscrizione a ruolo del conguaglio dell'imposta complementare relativa a lavoro subordinato (4-04378) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1567	SERVADEI: Sul ventilato spostamento a monte della linea ferroviaria Ravenna-Rimini (4-04707) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	1574
PISICCHIO: Per il sollecito espletamento delle pratiche di riliquidazione delle pensioni agli ex dipendenti statali (4-04263) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	1568	SPONZIELLO: Pensione di reversibilità alla figlia di Leonzio De Salve (4-03482) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	1575
POLI: Per il potenziamento dell'organico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nelle sedi di Pisa e Livorno (4-03731) (risponde GROIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	1569	TANI: Sulle pratiche per danni di guerra tuttora inevase nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto (4-02271) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	1575

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1973

	PAG.
TANTALO: Sull'inquinamento del fiume Ofanto (Potenza) (4-01646) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> ) . . .	1576
TRIPODI GIROLAMO: Sulla vendita di un terreno demaniale da parte del comune di Canolo (Reggio Calabria) (4-02248) (risponde BADINI CONFALONIERI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> )	1577
ZURLO: Ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria dello Stato nel Mezzogiorno ed in particolare in Puglia (4-04658) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	1578

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se esista la possibilità di definire in modo sollecito, stante i molti anni trascorsi, il ricorso n. 821566 presentato dalla signora Neyrotti Marcella vedova Bobba avverso il decreto ministeriale n. 001269206, attualmente giacente presso la direzione generale delle pensioni di guerra, ad essa trasmesso, con elenco n. 6928 del 23 novembre 1972, dalla procura generale della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585 ed in analogia al disposto dell'articolo 40 della legge 9 novembre 1961, n. 1240. (4-04110)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 18 aprile 1970, n. 1269206, alla signora Marcella Neyrotti, in qualità di vedova dell'ex militare Guido Bobba, venne liquidata la reversibilità della pensione di guerra di sesta categoria di cui era in godimento il marito per esiti di ferite da arma da fuoco all'arto inferiore sinistro.

Detta concessione, la cui decorrenza fu fissata al 19 aprile 1969, venne effettuata ai sensi dell'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, in quanto l'affezione « ipertensione con conseguente emorragia subaracnoidea e collasso cardiocircolatorio », che il 18 aprile 1969 trasse a morte il dante causa, non fu ritenuta dipendente da causa di servizio di guerra né interdependente con i surriferiti esiti di ferite.

Avverso il suindicato provvedimento, l'interessata presentò ricorso giurisdizionale n. 821566, assumendo che, in luogo del cenato trattamento di reversibilità, avrebbe dovuto esserle attribuita la pensione di guerra indiretta, in quanto l'infermità che cagionò

il decesso del marito è da mettersi in relazione con i menzionati esiti di ferite.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al succitato gravame, è stato dato corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica relativa alla signora Neyrotti e ciò in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

A tal fine, in data 21 marzo scorso, è stato chiesto all'ospedale civile Molinette di Torino di trasmettere copia integrale della cartella clinica concernente il ricovero ivi subito dal defunto signor Bobba nell'ottobre 1966.

Si assicura l'interrogante che, non appena saranno acquisiti i nuovi elementi di giudizio, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato:* RUFFINI.

ALLOCCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere come mai ha ritenuto di approvare gli atti deliberativi del 30 gennaio, del 4 giugno e del 4 dicembre 1970, adottati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in conformità degli accordi intervenuti a livello ministeriale con le organizzazioni sindacali del personale dipendente dall'ente nel novembre 1969 e riguardanti la immissione in ruolo, senza concorso, degli infermieri, dei geometri, dei disegnatrici, dei farmacisti, degli ingegneri e degli architetti assunti a tempo indeterminato (a tenore della circolare n. 40/Pers. del 16 luglio 1965) e non ha anche ritenuto di approvare l'analogo atto deliberativo del 17 giugno 1971 riguardante l'analoga immissione in ruolo dei medici a speciale rapporto d'impiego che ne rivendicavano il diritto nei confronti della controparte insieme con le altre categorie del personale negli stessi accordi del novembre 1969.

Per conoscere altresì quali urgenti iniziative si intendano assumere per l'approvazione del provvedimento, atteso che non è né giusto né morale perpetuare una situazione che è iniqua sperequazione normativa e giuridica nei confronti di una categoria di dipendenti che dopo anni di servizio prestato con dignità, con zelo e con riconosciuto rendimento, è come condannata alla sfiducia nella giustizia degli organi ministeriali di vigilanza e versa in uno stato di agitazione cronica che è causa di considerevoli negativi riflessi sui più delicati settori di attività dell'ente.

In proposito l'interrogante fa presente che:

a) il perdurare di tanta precaria situazione per il personale medico aggrava la già notevole crisi che si registra riguardo a tale categoria di personale vuoi per le elevate carenze che si riscontrano, vuoi per la pratica impossibilità di ricoprire i posti vacanti;

b) infondere sfiducia ai medici di istituto, che prestano opera altamente qualificata essendo gli unici sanitari che hanno esperienza di gestione e di direzione dell'assistenza sanitaria mutualistica e specifica preparazione di medicina legale assicurativa in ordine alle molteplici forme dell'assistenza ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari, è come assumersi parte della responsabilità delle disfunzioni, delle carenze e della contestazione che caratterizzano l'assistenza sanitaria nel nostro paese. (4-02894)

RISPOSTA. — La delibera consiliare INAM del 17 giugno 1971, concernente la sistemazione in ruolo del personale medico a rapporto d'impiego non di ruolo è stata sottoposta per il prescritto parere al Ministero del tesoro, il quale ha comunicato di aderire all'iniziativa a condizione che venissero modificati il secondo comma del punto 3) ed il punto 6) del dispositivo della delibera, concernenti, rispettivamente, la decorrenza dell'inquadramento in ruolo e l'indisponibilità dei 18 posti di nuova istituzione nella qualifica di « dirigente superiore sanitario ».

A seguito di ulteriori elementi di valutazione forniti dall'istituto, questo Ministero, condividendo, per motivi di equità, la decisione dell'INAM di riconoscere anche ai medici la stessa decorrenza nella nomina in ruolo stabilita per la generalità del personale tecnico già inquadrato (ingegneri, architetti, infermieri, ecc.), ha chiesto al Ministero del tesoro di voler esaminare la possibilità di rivedere la propria posizione su detto punto della delibera.

Si assicura che la questione è attentamente seguita dallo scrivente per una sua sollecita e possibilmente favorevole soluzione.

*Il Sottosegretario di Stato: DEL NERO.*

ALOI E TASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sullo stato di grave malcontento e sul senso di diffusa legittima sfiducia dei docenti non di ruolo, non abilitati, in servizio con incarico a tempo indetermi-

nato, nelle scuole di istruzione secondaria, per il mancato inizio dei corsi abilitanti speciali, di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Com'è noto, la circolare ministeriale protocollo n. 257/A5 del 16 marzo 1972, avente all'oggetto istruzioni sulla procedura d'iscrizione ai corsi abilitanti speciali, lasciava presumere l'immediato inizio degli stessi, fissato, a quanto si diceva, entro la prima decade del mese di maggio 1972, anche al fine di evitare dannose interferenze con l'ordinata chiusura dell'anno scolastico.

Ritenuto che:

a) l'impegno di dare tempestivamente inizio ai corsi è stato disatteso;

b) l'ordinanza prevista dall'articolo 5 della citata legge n. 1074, la quale disciplina il funzionamento dei corsi e che rappresenta la *condicio sine qua non* della pratica realizzazione dei corsi stessi non è stata diramata, gli interroganti chiedono dal Ministro della pubblica istruzione di sapere:

1) quali provvedimenti intenda adottare per dare immediato inizio ai corsi abilitanti speciali;

2) se risponda al vero la ricorrente voce che l'inizio dei predetti corsi abbia a verificarsi entro la prima decade del prossimo mese di settembre;

3) o se, meglio, intenda data la complessità e le innumerevoli difficoltà organizzative dei corsi approntare un idoneo strumento legislativo (decreto-legge), che provveda ad immettere nei ruoli migliaia di insegnanti, il cui valore professionale si è consolidato attraverso numerosi anni d'insegnamento e di sacrificio e che non ha bisogno certamente di essere verificato attraverso la farsa della partecipazione ad appena un mese di lezioni.

Gli interroganti chiedono, infine, nella eventualità che effettivamente i corsi speciali abbiano inizio entro i primi del prossimo settembre, quali garanzie e quali provvedimenti il Ministro della pubblica istruzione intenda prendere perché l'abilitazione conseguita nei detti corsi già banditi sia a tutti gli effetti valida per l'inserimento nelle graduatorie relative al prossimo anno scolastico 1972-73, in considerazione soprattutto del fatto che l'ordinanza ministeriale 23 marzo 1972 - incarichi e supplenze - inspiegabilmente tace, anzi, ha abolito quelle norme, esistenti nelle ordinanze precedenti, che prevedevano e disciplinavano i modi ed i termini in cui far valere l'abilitazione da conseguire. (4-00407)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1973

RISPOSTA. — I corsi abilitanti speciali, regolarmente iniziati il 1° settembre 1972, si sono svolti secondo i termini e le modalità fissate dalle ordinanze ministeriali 5 e 7 agosto 1972, nei mesi di settembre, ottobre e novembre.

A conclusione hanno avuto luogo le prove finali secondo le procedure stabilite nell'ordinanza del 7 agosto, cui hanno fatto seguito varie circolari di chiarimento.

Le operazioni di esame, iniziate il 30 novembre, con la comunicazione ai candidati delle tesi da scegliere per la trattazione scritta, hanno avuto termine.

Le abilitazioni conseguite a seguito di questi corsi avranno effetto sulle graduatorie di sistemazione, trasferimento e nuove nomine degli insegnanti non di ruolo, che saranno compilate a norma dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1973.

Particolari facilitazioni sono state previste in sede di presentazione delle domande per coloro che non erano in grado di produrre il certificato di abilitazione, o che anche alla data del 15 marzo 1973 non avevano ancora sostenuto le prove orali.

*Il Ministro:* SCALFARO.

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di diffuso malcontento e del grave danno in cui verranno a trovarsi i partecipanti ai corsi abilitanti speciali, i quali, per comprovati e seri motivi di salute, non potranno espletare le prove finali dei predetti corsi, con particolare riguardo alla prova scritta, fissata, come è noto, per il 20 dicembre 1972.

Per conoscere se ritenga opportuno ed urgente emanare apposito provvedimento, modificativo della circolare ministeriale del 3 novembre 1972, n. 3008, che consenta la facoltà di istituire prove suppletive degli esami per coloro i quali, per fondati motivi di salute, siano impediti a sostenere la prova scritta.

E ciò in considerazione del fatto che l'attuale esame di abilitazione, che rappresenta il momento conclusivo della frequenza obbligatoria ai corsi, assume una configurazione giuridica particolare, *sui generis*, che lo allontana dalle norme generali, che regolano l'espletamento delle prove dei concorsi pubblici. In via analoga, a tali prove finali dei corsi abilitanti speciali, potranno essere estese le norme che disciplinano le prove

suppletive degli esami di Stato per i candidati impossibilitati, per cause a loro non imputabili, a parteciparvi nei giorni fissati.

(4-03000)

RISPOSTA. — Con circolare del 14 dicembre 1972, n. 3588, diretta ai sovrintendenti scolastici, questo Ministero ha consentito, in presenza di motivate ragioni di salute o famiglia, lo svolgimento di una sessione suppletiva di esami dei corsi abilitanti speciali.

*Il Ministro:* SCALFARO.

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali criteri abbia adottato in ordine alla nomina dei presidenti delle commissioni dei corsi abilitanti speciali.

Per conoscere se risponda al vero il fatto che, in Calabria, ove tutto è possibile, alcuni componenti la commissione regionale, di cui alla legge n. 1074, preposta, tra l'altro, alla nomina dei commissari delle varie commissioni, siano stati nominati presidenti delle stesse.

Per sapere se ritenga, ove ciò sia fondato, che tali nomine siano viziate se non sotto l'aspetto della legittimità, quanto meno dal lato dell'opportunità e della correttezza.

(4-03716)

RISPOSTA. — Si premette che le nomine dei presidenti delle commissioni dei corsi abilitanti speciali sono state effettuate secondo i criteri indicati nell'ordinanza ministeriale 7 agosto 1972. Si precisa, sulla base delle notizie fornite dal provveditore agli studi di Cosenza, che nelle domande di nomina a presidente delle commissioni esaminatrici dei corsi abilitanti speciali presentate da due aspiranti, non risultava che gli stessi erano anche componenti della commissione regionale di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Va per altro precisato che non vi è alcuna incompatibilità fra le due funzioni, dal momento che i compiti dei membri della commissione sono limitati al piano istitutivo nell'ambito della regione, alla nomina dei docenti dei corsi ed all'esame ed all'approvazione dei programmi particolari dei singoli corsi.

Tuttavia, per sole ragioni di opportunità, quando è stato accertato che gli aspiranti alla nomina erano componenti delle commissioni regionali, questo Ministero li ha nominati in regione diversa da quella di titolarità.

*Il Ministro:* SCALFARO.

**ARMATO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sia stata predisposta un'inchiesta sulla situazione generale esistente presso la Banca Fabbrocini di Terzigno (Napoli), sulla base delle denunce presentate dalle organizzazioni sindacali alle autorità provinciali e di quelle largamente esaurienti apparse sulla stampa, dalle quali risulterebbe la mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro ed un tipo di gestione familiare e assistenziale della banca stessa, con ripercussioni negative sul trattamento del personale dipendente ed irregolare gestione dei depositi privati. (4-01507)

**RISPOSTA.** — Sulla base di accertamenti ispettivi recentemente condotti è risultato che la Banca Fabbrocini di Terzigno, nel corso dell'anno 1972, ha immesso numerosi dipendenti nell'organico, che è venuto così a superare le 100 unità, con conseguente obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria sia sotto il profilo economico sia sotto quello normativo.

Nell'occasione, gli amministratori della azienda sono stati invitati a rimuovere ogni anomalia di gestione.

Comunque, la situazione dell'azienda medesima viene attentamente seguita dal suddetto organo di vigilanza.

*Il Ministro:* MALAGODI.

**BAGHINO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere come mai non sia giunta ancora a soluzione positiva — nonostante la estrema urgenza e le prospettive allarmanti in caso di esito negativo — la pratica promossa allo scopo di porre fine alle difficoltà in cui sono venuti a trovarsi i cantieri di Pietra Ligure (Savona).

Vari sono i motivi in cui detti cantieri sono venuti a trovarsi e tutti, sono già a conoscenza delle autorità governative e degli enti locali investiti da tempo della gravità della situazione che qualcuno non ha esitato a definire prefallimentare in quanto « da qualche mese mancherebbero gli approvvigionamenti necessari; le ditte satelliti che operano, per appalto, accetterebbero, a titolo di pagamento, materiali da tempo acquistati dall'azienda », le maestranze da mesi non sono regolarmente retribuite (la vigilia di Natale i dipendenti del cantiere hanno ottenuto il saldo di novem-

bre, soltanto il 40 per cento della gratifica, e in gennaio e febbraio appena un acconto di 40 mila lire).

Da tempo la situazione — dimostratasi pesante già sei mesi orsono ed ora resasi addirittura tragica — è nota alle autorità competenti attraverso le quali sono stati interessati IMI e GEPI, ai quali sono state fornite tutte le documentazioni del caso e tutte le informazioni tecnico-amministrative richieste; si è fatto ricorso anche alle norme di anticipi previste per le commesse effettuate dalla marina militare, ma fino ad oggi non vi è stata decisione alcuna.

In realtà — a parte errori parziali nei calcoli di programmazione e l'esagerata levitazione dei costi e delle spese generali — la crisi che incombe sui cantieri di Pietra Ligure, è la mancanza di liquido; mancanza di contante, cioè, che non permette di fare fronte agli impegni immediati e ciò pur vantando, l'azienda, cospicui crediti, anche presso il Ministero della marina mercantile.

È mai possibile che le autorità superando anche i limiti non fondamentali che regolano certe operazioni finanziarie, non riescano a risolvere la questione?

Non appare superfluo ricordare che i cantieri hanno assicurato lavoro sino a tutto il 1975 con l'impiego di circa mille lavoratori ed altrettanti possono essere impiegati nell'annesso centro di allestimento, situato a Genova.

A prova di questa realtà si trascrive il piano di lavori.

In allestimento a Genova:

costruzione 12 *T/Ferry* da 900/1.200 tonnellate per trasporto passeggeri, vagoni ferroviari — automezzi in avanzato stato di allestimento al 90,1 per cento — per conto della società armatoriale ALA (gruppo Rodschild) Parigi.

In cantiere a Pietra Ligure:

costruzione 16 *O/Ferry* da 2 mila tonnellate per trasporto passeggeri e automezzi, attualmente sullo scalo — avanzamento scalo 25,79 per cento — per conto della compagnia *Général Transméditerranée-Marsiglia*;

costruzione 19 bacino galleggiante per la nostra marina mercantile da 6 mila tonnellate in fase di studio e progetto;

costruzione 21 motocisterna trasporto zolfo liquido da 7.1250 TDW per conto della società mercantile Centromor (Polonia). Impostata sullo scalo ed in corso di prefabbricazione sul piazzale;

costruzione 22 motocisterna trasporto zolfo liquido da 7.250 TDW per conto della



società armatoriale Centromor (Polonia), in corso di prefabbricazione sul piazzale.

Se si vuole veramente tenere fede ad una politica occupazionale, reiteratamente dichiarata, occorre intervenire al più presto in maniera concreta e decisiva perché sia garantita la continuità e lo sviluppo dei cantieri navali di Pietra Ligure.

Ripetute iniziative della regione, della provincia di Savona, del comune di Loano, diversi ordini del giorno approvati dalle assemblee dei lavoratori interessati, testimoniano non soltanto la gravità della situazione l'urgenza che siano presi provvedimenti adeguati, ma soprattutto che sarebbe delittuoso trascurare i diritti di migliaia di famiglie, non salvaguardare le attrezzature perfettamente rispondenti alle esigenze e non garantirsi l'esistenza di maestranze altamente qualificate. (4-04122)

RISPOSTA. — La situazione dei cantieri navali di Pietra Ligure ha formato oggetto di apposita riunione svoltasi il 5 aprile 1973 presso questo Ministero con la partecipazione di parlamentari, rappresentanze sindacali e di fabbrica e del deputato Durand de la Penne, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. In tale sede si è preso atto dello sblocco della pratica relativa al rimborso IGE che renderà possibile dare un acconto alle maestranze sino al mese di febbraio.

Nella medesima occasione si è riconfermato l'impegno del Governo di compiere i necessari interventi per addivenire ad una soluzione del problema che garantisca in ogni caso i livelli di occupazione e la continuazione dell'attività produttiva dei cantieri.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:* FERRI MAURO.

BALDI. — *Al Ministro delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di estremo disagio in cui si trova la categoria agricola ed in particolare gli allevatori di bestiame bovino; disagio che sta assumendo forme di energica protesta per la impossibilità di incassare l'IVA come dal disposto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Se intendano emanare idonee disposizioni affinché si raggiunga al più presto la normalità eliminando tempestivamente ogni incertezza ed ogni forma di abuso, ponendo tutti gli operatori nelle stesse condizioni ed impedendo che i più modesti e quindi economica-

mente più deboli produttori agricoli siano danneggiati dalla attuazione della riforma tributaria. (4-04171).

RISPOSTA. — La questione cui allude l'interrogante è stata recentemente risolta dall'amministrazione con disposizione telegrafica del 30 marzo 1973, con la quale si è chiarito che i produttori agricoli con volume annuo di affari non superiore a 24 milioni hanno, ai sensi dell'articolo 34 - quarto comma - del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la possibilità di addebitare l'IVA separatamente dal prezzo, a condizione però essi rinuncino espressamente all'esonero e si sottopongano agli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei produttori non esonerati.

Fermo restando, cioè, il diritto alla detrazione forfettaria di cui all'articolo 34, primo comma, gli assoggettati volontari sono tenuti alla emissione delle fatture, alla tenuta dei registri ed alla presentazione della dichiarazione trimestrale e annuale.

*Il Ministro delle finanze:* VALSECCHI.

BALLARIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che a Chioggia (Venezia) oltre 150 lavoratori hanno presentato domanda d'iscrizione e quindi di frequenza ai corsi serali Cracis al fine di conseguire la licenza di scuola media inferiore e tanti altri non l'hanno fatto, ben conoscendo le reali possibilità di accoglimento e che sono stati approvati solamente due corsi per un massimo di 60 allievi - se ritenga necessario disporre per l'attuazione d'un numero maggiore di corsi in modo da garantire per quest'anno l'accoglimento di tutte le domande presentate. (4-02763)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda l'insufficienza dei corsi Cracis istituiti per l'anno scolastico 1972-73, nel comune di Chioggia, le disponibilità di bilancio non hanno consentito di accogliere integralmente le richieste di istituzione pervenute per il corrente anno scolastico e che aumentano di anno in anno in relazione all'esigenza, avvertita da sempre più vaste categorie di cittadini, di un più elevato grado di istruzione. Per far fronte alle prevedibili richieste, tenuto conto che la maggior parte delle spese relative è costituita dalle retribuzioni del personale, questo Ministero aveva chiesto che lo stanziamento del

capitolo 1601 del bilancio per l'esercizio 1973, e sul quale gravano tali spese, fosse aumentato di complessive lire 1.654.046.000, di cui lire 870.507.136 necessarie per aumenti derivanti dall'applicazione di disposizioni legislative.

Tuttavia, nel bilancio di previsione 1973 ha potuto essere previsto un aumento del predetto capitolo per sole lire 527.023.000, che non è sufficiente a coprire i maggiori oneri derivanti dall'aumentato costo del personale; ne consegue che si è determinata sostanzialmente una contrazione delle disponibilità.

Ciò nonostante si è potuto provvedere ad aumentare, rispetto allo scorso anno, di 150 unità il numero complessivo dei Cracis, riducendo, anche in considerazione delle diminuite esigenze della lotta contro l'analfabetismo, quello dei corsi di scuola popolare.

Tuttavia, le richieste superavano i 2 mila corsi, mentre è stato possibile istituirne soltanto 1.497.

Pertanto, anche per la provincia di Venezia — dove lo scorso anno fu autorizzata l'istituzione di 14 Cracis ordinari — è stato possibile aumentare il numero di detti corsi per il 1972-73 soltanto di 4 unità, per complessivi 18 corsi rispetto ai 42 richiesti.

Si assicura, comunque, che le esigenze della suddetta provincia non mancheranno di essere tenute presenti per il prossimo anno scolastico se, come si spera, saranno accolte le richieste di maggiori assegnazioni di fondi che questo Ministero riprodurrà anche per il prossimo esercizio.

*Il Ministro: SCALFARO.*

**BARDOTTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno modificare le disposizioni contenute nella circolare ministeriale del 14 giugno 1972, relativa a quesiti posti in merito ai criteri di ammissione di particolari categorie di insegnanti ai corsi abilitanti speciali previsti dall'articolo 8 della legge n. 1074.

Il suddetto articolo, infatti, ammette alla frequenza dei corsi gli insegnanti incaricati di materie tecnico-professionali negli istituti professionali, anche se privi di titolo, sempreché alla data di inizio del corso abbiano prestato il corrispondente insegnamento per almeno cinque anni con qualifica non inferiore a buono.

La circolare del 16 marzo 1972 ripete le norme contenute nella legge, specificando che i titoli relativi al servizio prestato debbono essere posseduti alla data d'inizio dei corsi.

La successiva circolare del 14 giugno 1972, invece, rispondendo ai quesiti posti, precisa che i requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data del 30 settembre 1971.

È indubbio che questa interpretazione restrittiva e formalistica danneggia molti insegnanti e restringe notevolmente gli effetti della legge n. 1074 nel settore tecnico-professionale.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare al fine di eliminare una disposizione non conforme allo spirito ed alla lettera della legge. (4-00762)

**RISPOSTA.** — Il problema prospettato dall'interrogante è stato superato, considerando utile ai fini dell'ammissione ai corsi speciali anche il servizio prestato nell'anno scolastico 1971-72.

*Il Ministro: SCALFARO.*

**BIAMONTE.** — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere: se siano informati del fatto che la provincia di Salerno sollecita decenti posti-letto ospedalieri; se siano a conoscenza del fatto che negli ospedali riuniti di Salerno (così come nei restanti ospedali della provincia) gli ammalati vengono sistemati nei corridoi e molto spesso due infermi nello stesso letto; perché il costruendo ospedale di Salerno (iniziato nel lontano 1953) e quello di Battipaglia (iniziato nel 1966) non vengono completati. (4-00824)

**RISPOSTA.** — Si premette che la competenza primaria in materia di edilizia ospedaliera, spetta al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574.

Per quanto riguarda la deficienza di posti letto nell'Italia meridionale, rispetto a quella settentrionale, il terzo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 574, proprio per correggere tale situazione, ha attribuito i 2/3 degli stanziamenti in materia di edilizia ospedaliera ai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 616, e successive modificazioni ed integrazioni ed 1/3 degli stanziamenti ai rimanenti territori. Tale trattamento in favore del meridione è stato rispettato anche dalle successive leggi in materia di edilizia ospedaliera.

Si fa poi presente che sia l'ospedale di Salerno, sia quello di Battipaglia figurano inclusi nel programma degli interventi in ma-

teria di costruzioni ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1970 (*supplemento Gazzetta ufficiale* del 18 novembre 1970).

In particolare:

per l'ospedale civile di Battipaglia — per il cui completamento era stato previsto un costo complessivo di lire 1.070 milioni — oltre alla somma già finanziata di lire 820 milioni figurano ammesse a contributo opere per le restanti lire 250 milioni;

per gli ospedali riuniti di Salerno (oltre ad un contributo di lire 220 milioni per il completamento del reparto autonomo di ortopedia e traumatologia) figurano ammessi a contributo opere per lire 1.000 milioni. Poiché il costo dell'opera era prevista in lire 4.500 milioni e poiché era stata ammessa a contributo, in precedenza, una spesa di lire 2 mila milioni, ne consegue che il fabbisogno dell'opera è di altre lire 1.500 milioni per il quale non si è potuto provvedere in quanto, esauriti i fondi di cui alla legge 20 giugno 1969, n. 383, non è stato approvato, per fine legislatura, il disegno di legge (atto Camera dei deputati n. 3849) concernente la « Concessione dei contributi per opere ospedaliere per l'anno finanziario 1971 ».

Si ritiene comunque di far presente che con il terzo comma dell'articolo 4 della suddetta legge n. 383/1969 è stato recepito l'intendimento di questo Ministero e di quello dei lavori pubblici di promuovere provvedimenti atti a stimolare, da parte delle amministrazioni interessate, l'attuazione degli adempimenti di competenza per la realizzazione delle opere finanziarie col contributo dello Stato.

Infatti, col cennato terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 383 possono essere utilizzati, per le realizzazioni di altre opere, le promesse di contributi relativi ad opere ospedaliere per la cui realizzazione non vengono presentati gli elaborati tecnici entro termini da prescriversi da parte dei provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Comunque, per ogni utile elemento, si fa riferimento, per quanto in argomento, alla risposta che viene fornita all'interrogante a proposito dell'interrogazione a risposta scritta n. 4-02353.

*Il Ministro della sanità: GASPARI.*

**BIAMONTE E DI MARINO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia informato della grave e giustificata preoccupazione esistente fra le popolazioni del Cilento (Salerno) e in particolare

ad Agropoli, Santa Maria di Castellabate, Acciaroli, Capo Palinuro, Policastro Bussentino per i molti permessi concessi dal Ministero dell'industria per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.

Tali ricerche, com'è ovvio, causano grave ed irreparabile danno per la conservazione dell'ambiente e dello sviluppo del paese e aggravano i continui gravissimi pericoli di inquinamento delle acque del mare.

Contro lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio che sono nel sottofondo marino ha preso posizione l'opinione pubblica mondiale che nella ricerca e nello sfruttamento dei petroli nel Mediterraneo individua la morte del mare stesso e la completa distruzione dell'ambiente naturale al quale seguono grossi e gravi problemi ecologici in generale.

L'associazione « Italia Nostra » ha lanciato un appello che non può essere disatteso per la conservazione dell'ambiente e per una revisione della politica intrapresa nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative saranno prese dal Governo per garantire la conservazione del paese dai pericoli di cui si è fatto cenno. (4-01633)

**RISPOSTA.** — Lo stato di allarme che si è determinato tra le popolazioni del Cilento per il paventato inquinamento delle acque marine appare del tutto ingiustificato, atteso che le operazioni di ricerca in mare di idrocarburi non comportano la possibilità di alcun danno all'ambiente in cui si svolgono ed, in particolare, non provocano inquinamenti delle acque del mare.

Soltanto in fase di coltivazione dei giacimenti, eventualmente rinvenuti, potrebbe esservi un rischio potenziale di inquinamento, ove si verificassero incidenti ai pozzi produttivi. Ma anche questa ipotesi è limitata al caso dei giacimenti di petrolio, e non si estende a quelli di gas metano, combustibili del quale sono note ed apprezzate le caratteristiche di « gas pulito » in quanto non pone particolari problemi di degradazione dell'ambiente, sia in fase di estrazione, sia in fase di consumo.

È opportuno ricordare che sino ad oggi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono stati rinvenuti soltanto giacimenti di gas metano e non di petrolio.

Ove il prosieguo delle ricerche consentisse di individuare anche giacimenti petroliferi,

le attuali tecniche di coltivazione garantiscono ampiamente la sicurezza delle relative operazioni ed esistono inoltre accorgimenti tecnici che consentono di minimizzare non soltanto i rischi, ma anche gli effetti di eventi dannosi all'ambiente esterno.

Nel ricordare, come del resto lo stesso Parlamento ha riconosciuto, la necessità della ricerca e della coltivazione di idrocarburi ai fini dello sviluppo economico e sociale del paese al quale occorre una autonoma disponibilità di fonti energetiche, si fa presente che questo Ministero ha predisposto un disegno di legge che delega il Governo ad emanare norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia di polizia mineraria, per stabilire le modalità di esecuzione dei lavori di ricerca e di sfruttamento degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, intesi a disciplinare, in base agli ultimi sviluppi tecnologici, la materia, in modo da prevenire inquinamenti delle acque e danni alla fauna ittica ed agli impianti sottomarini, nonché ad assicurare il regolare svolgimento del lavoro senza intralci alla navigazione e alla pesca.

Detto disegno di legge — approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 27 febbraio 1973 — dovrà ora essere esaminato dall'altro ramo del Parlamento (atto Senato n. 1007).

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:* FERRI MAURO.

**BIAMONTE E DI MARINO.** — *Al Governo.* — Per conoscere — premesso che altre numerose analoghe richieste sono rimaste prive di risposta; considerato lo stato insostenibile creatosi in Battipaglia (Salerno) dove l'era-rio ha speso miliardi di lire per la costruzione di un ospedale di zona invecchiato e forse ormai superato senza essere inespugnabilmente ancora utilizzato; che uguale assurdità si verifica a Salerno dove fin dal 1953 è in costruzione il nuovo ospedale senza che se ne intraveda il completamento nonostante che i vecchissimi e indecenti ospedali riuniti della città ricoverano gli ammalati nei gabinetti di decenza, nei corridoi (nella migliore delle ipotesi!) e anche nei cortili ovvero in cliniche private recentemente acquistate dall'amministrazione degli ospedali riuniti (mentre si sta costruendo il nuovo ospedale cittadino) in paesi lontani almeno 20 chilometri dalla città; che, come Battipaglia e Salerno, anche Amalfi e Sapri attendono l'an-

nunciatissima costruzione di un ospedale di zona la cui mancanza è grave non solo per le città interessate e per il loro retroterra, ma anche per le migliaia di turisti presenti ogni giorno nelle predette zone — con precisione e non con evasive risposte quando Battipaglia, Salerno, Amalfi e Sapri avranno il loro ospedale e se per i ritardi finora verificatisi sono responsabili i consigli di amministrazione dei rispettivi ospedali. (4-02353)

**RISPOSTA.** — Oltre quanto già comunicato gl'interroganti a proposito dell'interrogazione a risposta scritta n. 4-00824, si fa presente che l'ospedale di Amalfi non fu indicato dal comitato regionale per la programmazione ospedaliera della Campania nel piano finanziario di intervento di edilizia ospedaliera per il biennio 1969-70 (legge del 20 giugno 1969, n. 383).

Per quanto concerne il finanziamento della costruzione di detto ospedale, risulta che il Ministero dei lavori pubblici, con nota dell'11 aprile 1962, n. 99, facendo seguito a precedenti ministeriali del 21 dicembre 1959, n. 6495 e 9 marzo 1960, n. 1528, invitava il comune di Amalfi a presentare all'ufficio del genio civile di Salerno, entro il 15 maggio 1962, il progetto dei lavori di costruzione dell'ospedale, per la quale opera era previsto un contributo di lire 50 miliardi nell'ambito di un piano per le costruzioni ospedaliere da attuare nella provincia di Salerno nel quindicennio 1965-1979.

In tale piano l'ospedale di Amalfi figurava, tra le nuove opere ammesse a contributo, con un progetto per 150 posti letto.

E da ritenere che il comune anzidetto, non avendo ottemperato a quanto sopra nel termine prescritto, sia decaduto dalla concessione del contributo.

In merito poi alla spesa per il completamento dell'ospedale civile di Sapri, del costo di lire 730 milioni, risulta che l'intera opera sia stata ammessa a contributo statale: in un primo momento per lire 580 milioni ed in un secondo momento (decreto ministeriale 10 febbraio 1972; *Gazzetta ufficiale* 19 settembre 1972, n. 245) per la residua spesa di lire 150 milioni.

Comunque, per ulteriori e più dettagliate notizie si allega fotocopia della nota 2.4.1121 del 10 marzo 1973 della prefettura di Salerno, pervenuta tramite il commissario del Governo per la regione campana.

*Il Ministro della sanità:* GASPARI.

BIAMONTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti verranno adottare per far rendere funzionale la sezione territoriale dell'INAM in Amalfi (Salerno).

Tale sezione, fra l'altro, manca del gabinetto di radiologia e del gabinetto di analisi e ricerche per cui i lavoratori della costiera amalfitana, aventi diritto all'assistenza, debbono portarsi a Salerno dove, per un accertamento o per una visita specialistica presso l'INAM, debbono attendere — con le conseguenze immaginabili — almeno 15 giorni.

(4-02355)

RISPOSTA. — Nel comune di Amalfi è operante, alle dipendenze della sezione territoriale centro di Salerno, una unità distaccata avente giurisdizione su circa 17 mila assicurati.

Al fine di rendere il presidio stesso pienamente funzionante e rispondente alle esigenze assistenziali, si è provveduto, nel maggio 1973, da parte dell'INAM a destinarvi un apposito edificio.

Si è reso pertanto possibile potenziare ulteriormente l'attività specialistica dell'unità distaccata in questione dotando l'annesso poliambulatorio anche dei servizi di analisi di laboratorio e radiologia (autorizzati rispettivamente in data 28 febbraio e 5 ottobre 1972) che si aggiungono alle branche sanitarie già assicurate in gestione diretta di pediatria, dermatologia, cardiologia, neurologia, chirurgia, ortopedia, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, oculistica, odontoiatria, terapia fisica e terapia iniettorica.

I servizi di laboratorio di analisi e radiologia dell'unità distaccata di Amalfi dell'INAM, autorizzati rispettivamente in data 28 febbraio e 5 ottobre 1972, non sono ancora entrati in funzione a causa della persistente carenza di specialisti nella provincia di Salerno nonché nelle province limitrofe di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Potenza.

Conseguentemente, gli assistiti del comune di Amalfi, allo stato, fanno ricorso alla sezione territoriale di Salerno centro ove ottengono le prestazioni di analisi cliniche senza alcuna prenotazione.

Ovviamente, mentre per alcuni esami (azotemia, glicemia, urine) il risultato viene consegnato il giorno successivo, per altri (Wassermann, iodemia, trigliceridi), data la complessità dell'esame stesso, si rende necessario un lasso di tempo mai superiore ai sette giorni.

Gli esami radiografici per i quali non si rende necessaria alcuna preparazione vengono eseguiti in giornata e per quelli in cui occorre la relativa preparazione non si supera mai il limite massimo di quattro giorni.

Infine la sede di Salerno dell'INAM per ovviare alla situazione di disagio, determinatasi in conseguenza dell'accennata impossibilità di reperire specialisti radiologi ed analisi, si è rivolta alla locale amministrazione degli ospedali riuniti, proponendo l'invio presso il presidio di Amalfi di medici ospedalieri e l'amministrazione medesima ha accolto favorevolmente la proposta. Da parte dei competenti servizi centrali dell'istituto è già allo studio la possibilità di stipulare accordi in proposito con l'ente ospedaliero.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale:* DEL NERO.

BIAMONTE, GRAMEGNA E DI MARINO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano informati del fatto che la società Singer ha licenziato 254 lavoratori « nel quadro di un piano di ristrutturazione aziendale ».

Detta società ha assunto il grave e inqualificabile provvedimento con un atto specioso e senza alcun serio fondamento e ignorando, deliberatamente, ogni e qualsiasi etica nei confronti delle organizzazioni sindacali che solo dopo un lungo mese di richieste e sollecitazioni sono riuscite ad incontrarsi con i dirigenti dell'azienda Singer.

Le organizzazioni sindacali hanno respinto le assurde motivazioni invocate dalla Singer che per la realizzazione di un sì grave atto antioccupazionale antisociale e antidemografico tira a pretesto l'aumento del « costo lavoro » e quindi il rinnovo del « contratto di lavoro », « l'indennità di contingenza » ecc., sottacendo che il personale della Singer è, nella maggior parte, retribuito con incentivazioni o provvigioni e quindi a basso stipendio nonostante i profitti della società in questione.

Gli interroganti vogliono sapere quali provvedimenti, urgenti, saranno adottati per impedire che le eventuali diminuzioni degli alti profitti della Singer, le enormi spese di pubblicità, ecc., vengano scaricate sulle spalle dei lavoratori con i disposti licenziamenti.

(4-03733)

RISPOSTA. — I licenziamenti disposti dalla società Singer riguardano l'organizzazione commerciale dell'azienda.

Sono stati chiusi 40 punti di vendite o negozi promozionali, riducendo inoltre il personale in altre 200 unità commerciali del tipo ora descritto; in definitiva, si è avuta una riduzione di 254 elementi su un totale di lire 300 addetti alla rete commerciale.

I licenziamenti hanno oscillato in media in numero da 1 a 12 dipendenti, per ogni capoluogo di regione, con eccezione della sola Campania ove i licenziamenti ammontano a 42 unità.

La società ha allo studio un progetto per l'eventuale reimpiego del personale licenziato in altre mansioni.

Per altro, sono in corso presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale incontri fra le parti interessate per una soluzione della questione.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.*

BIGNARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponda a verità quanto è stato scritto recentemente su un quotidiano in materia di liquidazione e di ricostituzioni di pensioni a carico dell'istituto stesso calcolato intorno ai due milioni di pratiche.

In caso affermativo si chiede di sapere se e quali provvedimenti si intendano adottare per promuovere un programma di lavoro diretto nel più breve tempo possibile alla normalizzazione delle operazioni di liquidazione delle pensioni, atteso che ogni ritardo oltre un ragionevole lasso di tempo danneggia gravemente gli interessati. (4-01510)

RISPOSTA. — Alla data del 30 settembre 1972, le pratiche in attesa di definizione da parte delle sedi periferiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale erano 1.278.859 di cui 815.453 domande di pensione, 445.057 di ricostituzione e 18.657 di pensione sociale.

Ciò premesso, si deve far presente che l'attuale situazione di disagio funzionale che investe l'istituto si ricollega essenzialmente al continuo moltiplicarsi degli adempimenti istituzionali derivanti dalla più recente evoluzione legislativa in materia previdenziale: si può ricordare, in proposito, il passaggio dal sistema di contributi accreditati con marche a quello degli elenchi; la rivalutazione delle pensioni in misura percentuale, ma differenziate a seconda dell'anno di liquidazione; la riliquidazione delle pensioni di invalidità

calcolata con il sistema retributivo per coloro che comunque abbiano prestato attività lavorativa successivamente al 1° maggio 1968; il riesame delle pensioni di invalidità respinte a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'articolo 10 del regio decreto-legge n. 636 del 1939 con sentenza della Corte costituzionale del 28 giugno-6 luglio 1961; n. 160; la nuova disciplina del lavoro domestico che impone all'INPS lo svolgimento di alcuni adempimenti anche per conto dell'INAIL e dell'INAM, ed infine i più gravosi adempimenti in tema di prosecuzione volontaria.

Altra causa di disfunzione per l'istituto è costituita dalla inadeguatezza delle dotazioni organiche degli uffici, resa ancor più grave dall'esodo, senza possibilità di sostituzione, di oltre 2 mila unità che hanno rassegnato le dimissioni ai sensi della legge 24 maggio 1970, recante benefici a favore degli ex combattenti ed assimilati, carenza questa che potrà solo in parte essere eliminata con la prossima immissione in servizio di 3.500 unità (di cui 2.500 impiegati, 700 dattilografe, 300 ausiliari) soprattutto perché la possibilità per i nuovi assunti di acquisire una esperienza ed una preparazione professionale paragonabili a quelle delle unità da sostituire è subordinata ad un adeguato periodo di tirocinio.

Altro fattore negativo è dato dalla circostanza che il 65,6 per cento della giacenza complessiva delle pratiche di pensione in corso di trattazione presso le sedi periferiche dell'INPS è costituito da domande di pensione di invalidità e che la loro definizione trova un ostacolo non facilmente superabile nella persistente carenza dell'organico del personale sanitario, attualmente coperto soltanto per il 51 per cento dei posti. Il concorso recentemente espletato per l'assunzione di personale sanitario ha consentito la copertura di solo 9 posti dei 434 messi a concorso e alla data del 1° dicembre 1972 sono pervenute all'istituto soltanto 100 domande di partecipazione al concorso a 304 posti di medico di seconda classe, indetto nell'ottobre 1972.

L'INPS, allo scopo di ovviare al conseguente rallentamento dell'attività sanitaria e limitare il disagio creatosi per gli assicurati, non ha mancato di impartire alle dipendenze periferiche opportune disposizioni che consentissero di dar corso, con procedura di urgenza, agli adempimenti istruttori di quelle domande che, in base agli elementi forniti dagli assicurati ed alla natura delle infermità denunciate, fossero accoglibili o comunque, in virtù di tali elementi, sollecitamente definibili.

Per quanto poi concerne la soluzione del più ampio problema relativo alla semplificazione delle procedure ai fini di una maggiore sollecitudine nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'istituto è da tempo impegnato nell'attuazione di nuovi programmi di lavoro orientati ad una sempre maggiore estensione dei procedimenti di automazione. La completa realizzazione di tali programmi, tuttavia, non può essere in ogni caso immediata, in quanto non è possibile prescindere dalle esigenze di impostazione e di studio per l'inserimento di nuove tecniche operative nella complessa materia da trattare.

In particolare, tra i programmi destinati ad un notevole sviluppo nel prossimo futuro vi sono quelle attinenti all'accentramento in apposito archivio magnetico di tutti i dati relativi alla vita assicurativa dei lavoratori, in modo che la liquidazione delle prestazioni possa essere effettuata, al momento opportuno, con la massima riduzione dei tempi necessari per la ricerca, acquisizione ed elaborazione dei dati che, attualmente, costituiscono la parte più rilevante dell'istruttoria delle domande di pensione.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: DEL NERO.*

**BINI, NOBERASCO E CERAVOLO.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio provocato alle numerose famiglie contadine dell'Altopiano delle Manie (Savona) della mancanza d'acqua conseguente ai lavori per il raddoppio della linea ferroviaria; se ritenga d'intervenire immediatamente, in attesa che l'impianto sia ripristinato, affinché a cura del compartimento ferroviario di Genova venga installato un impianto « volante », tenuto conto della particolare necessità di acqua per l'agricoltura in questa stagione.

**RISPOSTA.** — L'azienda ferroviaria è a conoscenza della questione riguardante l'essiccamento delle sorgenti dell'altopiano delle Manie (Savona) avvenuto in concomitanza con l'esecuzione dei lavori di perforazione della galleria San Giacomo per il raddoppio della linea ferroviaria.

In relazione a quanto sopra gli organi locali delle ferrovie dello Stato hanno avuto istruzioni per definire amichevolmente tutte le vertenze sorte con i privati e gli enti locali mediante il risarcimento dei danni finora subiti e di quelli che potranno ancora verifi-

carsi fintantoché non sia possibile attuare il progetto presentato dal comune di Finale Ligure per collegare mediante condotta idrica l'altopiano delle Manie all'acquedotto comunale di Finale Ligure.

Il progetto che ha avuto parere favorevole da parte degli organi tecnici dell'azienda delle ferrovie dello Stato e che comporta una spesa di 42 milioni di lire verrà realizzato dal comune a carico degli stanziamenti delle ferrovie dello Stato.

È stata anche presa in considerazione la possibilità dell'installazione di un eventuale impianto volante.

Questo, però, data la lunghezza del percorso da coprire, il dislivello da superare, per il quale sarebbe in ogni caso necessario installare adeguata stazione di pompaggio, i numerosi attraversamenti stradali da effettuare, comporterebbe un tempo di esecuzione di poco inferiore a quello occorrente per l'opera definitiva, con una spesa che, oltre ad essere dell'ordine di quella prevista per quest'ultima, è da considerarsi antieconomica in relazione al brevissimo tempo di utilizzazione dell'impianto stesso.

Ciò senza tener conto delle soggezioni e dei danni non indifferenti che le opere provvisorie arrecherebbero ai privati.

Attualmente però il rifornimento idrico per le famiglie residenti sull'altopiano della Manie viene assicurato, in parte, mediante una piccola sorgente tutt'ora attiva, in parte per mezzo di autobotti.

*Il Ministro: BOZZI.*

**BOFFARDI INES.** — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti sono in corso circa l'esame del testo unico delle norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, già in fase di elaborazione come comunicato con protocollo del 22 maggio 1971, n. 11182/1093/458 a precedente interrogazione n. 4-17031 dell'interrogante.

L'interrogante rinnova quanto richiesto precedentemente, ribadendo che somme d'acconto, inferiori a quelle spettanti agli aventi diritto, non sono sufficienti al sempre crescente costo della vita. (4-02823)

**RISPOSTA.** — A norma del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre n. 1081, compete alle amministrazioni centrali provvedere alla riliquidazione delle pensioni a favore del personale da esse rispetti-

vamente amministrato, con l'emissione di singoli provvedimenti formali che seguono la stessa procedura delle liquidazioni ordinarie con il duplice controllo della ragioneria centrale e della corte dei conti.

Dai dati in possesso di questo Ministero risulta che il ritardo lamentato riguarda soltanto poche amministrazioni le quali, per la loro vastità e, quindi, per il gran numero di pratiche da riesaminare, hanno dovuto risolvere grossi problemi di carattere organizzativo e di potenziamento dei servizi.

Superata ormai tale fase, anche presso di esse il lavoro procede con speditezza, il che lascia presumere che entro breve tempo sarà possibile portarlo a termine.

Per quanto in particolare si riferisce alla competenza di questo Ministero, si comunica che alle dipendenti direzioni provinciali del tesoro sono pervenuti, da parte di tutte le amministrazioni e pressoché contemporaneamente, oltre 600 mila ruoli di variazioni di spesa ai quali non era in alcun modo possibile dar corso con lo stesso ritmo dell'arrivo.

Ciò ha creato non indifferenti difficoltà alle direzioni dei grandi centri che hanno un maggior carico di partite di pensione e di altri compiti di istituto.

Nonostante l'impegno profuso dal personale ivi addetto per dare corso alle variazioni con i tradizionali sistemi contabili, non è stato possibile evitare il verificarsi di ritardi nella emissione degli atti di pagamento.

Per fronteggiare la situazione, questa amministrazione ha posto in atto una procedura straordinaria che attraverso l'elaborazione elettronica dei dati consente di determinare rapidamente le nuove rate mensili e, quindi, l'importo delle differenze arretrate da corrispondere ai singoli pensionati.

I positivi risultati conseguiti con tale procedura, adottata in via sperimentale presso la sede di Roma che era quella maggiormente operata di lavoro, hanno permesso di confermare l'adozione e di estenderne l'applicazione ad altre 57 sedi e cioè a tutte quelle presso le quali se ne è ravvisata l'utilità.

Si ha motivo di ritenere, quindi, che, entro brevissimo termine, sarà possibile normalizzare la situazione delle spettanze arretrate e dar corso al regolare pagamento degli assegni secondo le nuove misure.

*Il Ministro del tesoro:* MALAGODI.

**BOFFARDI INES.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione economico-finanziaria

venutasi a determinare nella società per azioni Cantieri navali di Pietra Ligure di Genova che, con un carico di lavoro assicurato fino a tutto il 1975 — comprensivo di 2 navi solfriere commissionate dallo Stato polacco e di un bacino galleggiante di 5 mila tonnellate per la marina militare italiana — per mancanza di liquidità non effettua il pagamento delle spettanze agli oltre 500 dipendenti.

Tale anomala situazione oltre che influire negativamente sul processo produttivo della azienda, comporta turbative nel personale e conseguenze nei complessi terziari che orbitano attorno alla società. (4-03377)

**RISPOSTA.** — La situazione dei cantieri navali di Pietra Ligure ha formato oggetto di apposita riunione svoltasi il 5 aprile 1973 presso questo Ministero con la partecipazione di parlamentari, rappresentanze sindacali e di fabbrica e dell'onorevole Durand de La Penne sottosegretario di Stato per la marina mercantile. In tale sede si è preso atto dello sblocco della pratica relativa al rimborso IGE che renderà possibile dare un acconto alle maestranze sino al mese di febbraio.

Nella medesima occasione ho riconfermato l'impegno del Governo di compiere i necessari interventi per addivenire ad una soluzione del problema che garantisca in ogni caso i livelli di occupazione e la continuazione dell'attività produttiva dei cantieri.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:* FERRI MAURO.

**BORROMEO D'ADDA.** — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere se sia a loro conoscenza il fatto che il comune di Casargo (Como), abbia concesso, ad un'impresa edile, illegittime dilazioni di pagamento, dovuto quale dazio per costruzioni varie; e che la stessa amministrazione comunale mai ha provveduto al recupero coattivo e da ultimo ha deciso di acquistare, in compensazione del credito, appartamenti di varie dimensioni, alcuni dei quali ancora in costruzione a lire 90 mila il metro quadrato, dalla predetta impresa. I costi di produzione delle dette unità immobiliari appaiono assai inferiori alla somma come sopra pattuita e pertanto potrebbero profilarsi anche gravi responsabilità di ordine quanto meno « contabili » degli amministratori di quel comune e del sindaco in particolare.

L'interrogante chiede quali provvedimenti i ministri intendano prendere nell'ambito



VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1973

delle rispettive competenze per accertare la suindicata situazione e disporre in conseguenza. (4-03542)

**RISPOSTA.** — Nessuna irregolarità è emersa dall'esito della ispezione disposta dal Ministero delle finanze, così come dai paralleli accertamenti autonomamente eseguiti dai militari dell'arma, per incarico della prefettura di Como.

È risultato infatti che la giunta municipale di Casargo, con delibera del 12 settembre 1971, stabilì di acquistare dalla società SIM (Sviluppo iniziative montane) tre appartamenti, di complessivi metri quadrati 210, facenti parte del complesso edilizio denominato *Eurovillage*, da realizzarsi nell'ambito del territorio comunale.

Il prezzo di tali unità immobiliari venne convenuto in lire 90 mila al metro quadrato, e quindi in lire 18.900.000 complessive, prezzi questi che l'ufficio tecnico erariale di Como ritenne congrui, in considerazione della ubicazione, delle caratteristiche tecniche dell'immobile e dei prezzi di mercato praticati nella zona per analoghe consistenze immobiliari.

Tenendo presente il credito (lire 23.040.000) che, a costruzione avvenuta, si sarebbe reso esigibile da parte del comune a titolo d'imposta di consumo sui materiali edilizi impiegati nella realizzazione del suddetto complesso, con la medesima delibera la giunta municipale prevede anche la eventualità di una compensazione tra la menzionata obbligazione tributaria della società proprietaria e costruttrice dell'opera e il prezzo che il comune avrebbe dovuto pagare per l'acquisto delle anzidette entità immobiliari.

Su detta delibera si è pronunciato favorevolmente anche il prefetto di Como, che ha autorizzato il comune alla effettuazione del progettato acquisto, tenuto conto del giudizio di congruità espresso dall'UTE e del conforme parere della giunta provinciale amministrativa.

I lavori di costruzione del complesso edilizio non sono stati ancora ultimati, anche se mancano solo alcune rifiniture accessorie, né risulta tuttora stipulato il formale atto di trasferimento delle unità immobiliari a favore del comune. È certo ad ogni modo che tra i contraenti non potrà addivenirsi ad alcuna compensazione dei rispettivi rapporti di debito e credito, in quanto la società SIN, a fronte di quanto dovuto a titolo d'imposta di consumo sul complesso edilizio *de quo*, ha

già eseguito presso il competente ufficio imposte comunali - gestito dall'INGIC fino al 31 dicembre 1972, un versamento di complessive lire 22.350.000, salvo conguaglio ad accertamento definitivo del tributo da effettuarsi dopo la ultimazione dei lavori.

*Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.*

**BORROMEO D'ADDA E TASSI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere - premesso - che:

a) dalle norme contenute nell'articolo 46 della legge 11 novembre 1972, n. 292 e in relazione alle allegate tabelle: *A* (beni e servizi soggetti alla aliquota del 6 per cento) e *B* (beni e servizi soggetti alla aliquota del 18 per cento) nelle quali non appare riportata la voce doganale 17,05 « sciroppi da estratto di frutta », questi prodotti dovrebbero soggiacere alla aliquota dell'imposta pari al 12 per cento;

b) nella tabella *A*, parte seconda « Altri prodotti », n. 54, sono compresi « succi di frutta (esclusi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri; frutta ed agrumi liofilizzati e zuccherati per le bibite » (voce doganale 20,07);

c) le note chiarificative alla voce doganale 17,05 precisano che gli sciroppi da estratto di frutta comprendono gli sciroppi aromatizzati e o addizionati di coloranti e che gli sciroppi aromatizzati sono generalmente costituiti da soluzioni di zucchero addizionato con sostanze naturali o artificiali che conferiscono loro il particolare gusto di alcuni frutti o di alcune piante, eventualmente con un colorante e destinati ad essere consumate come bevande, dopo essere state semplicemente diluite nell'acqua o ad essere aggiunte ad alcune preparazioni alimentari o anche ad essere utilizzate per la preparazione dei liquori;

d) le note chiarificative alla voce doganale 20,07 precisano che i succhi di frutta o di ortaggi, ottenuti, come regola generale, dalla spremitura del frutto o dell'ortaggio, possono anche essere presentati allo stato concentrato o sotto forma di cristalli o di polvere purché siano, in questo stato, interamente o quasi solubili nell'acqua, e possano anche venire trattati con l'aggiunta di zucchero, di antifermantativi ed altro -; se ritenga emanare apposite istruzioni affinché, data la identità della natura merceologica degli sciroppi da estratto di frutta (17,05) e dei succhi di frutta (20,07), tutti e due i prodotti siano soggetti allo stesso trattamento di imposta

assimilando gli sciroppi da estratto di frutta al regime previsto per i succhi di frutta di cui al n. 54) della parte seconda « altri prodotti » della succitata tabella A. (4-04123)

**RISPOSTA.** — I « succhi di frutta e di ortaggi » non fermentati, e gli « sciroppi da estratto di frutta » sono in realtà prodotti aventi una diversa origine, e ciò spiega la loro classificazione in voci distinte della tariffa doganale.

Se i primi, che figurano al n. 54 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono, di norma ottenuti dalla premitura del frutto e dell'ortaggio, gli sciroppi aromatizzati hanno, viceversa, tutt'altra natura, trattandosi di soluzioni di zucchero alle quali l'aggiunta di sostanze naturali o artificiali conferisce il particolare gusto di alcuni frutti o piante.

A parte tuttavia la distinzione accennata, sembra all'amministrazione che da un punto di vista più generale di sistemazione giuridico fiscale, il suggerimento dell'assoggettamento degli sciroppi da estratto di frutta al medesimo regime impositivo previsto per i succhi di frutta, proposto dagli interroganti, sia meritevole di attenta considerazione.

Tale soluzione, che è da ritenere inattuabile in sede amministrativa per il carattere tassativo della precitata tabella relativa ai prodotti soggetti all'aliquota IVA ridotta del 6 per cento, potrà invece essere tenuta presente all'atto della emanazione dei decreti integrativi e correttivi previsti dall'articolo 17 della legge di delega per la riforma tributaria.

*Il Ministro: VALSECCI.*

**BORTOT.** — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che gli italiani emigrati in Argentina costituiscono la comunità più numerosa della nostra emigrazione all'estero e che la quasi totalità di essi hanno conservato la cittadinanza italiana; considerato che la stragrande maggioranza di questi nostri concittadini, partiti dall'Italia con il miraggio di « fare fortuna » o comunque di migliorare le loro condizioni di vita, si trovano oggi in maggioranza abbandonati a se stessi, sfiduciati ed in condizioni di grave disagio — se il Governo intenda adottare provvedimenti concreti ed urgenti al fine di raggiungere i seguenti scopi:

1) consentire a tutti i lavoratori ultrasessantacinquenni residenti in Argentina di go-

dere della pensione sociale prevista dalle leggi italiane;

2) ottenere il riconoscimento da parte dell'INPS dei periodi di servizio militare come periodi di contributi versati ai fini della pensione per quei lavoratori che prima della guerra 1940-45 non avevano veramente marche assicurative;

3) erogare l'assistenza INAM in Argentina ai pensionati dell'INPS;

4) stipulare accordi con il Governo argentino affinché, i patronati italiani possano intervenire direttamente presso gli istituti previdenziali argentini a tutela dei diritti dei lavoratori italiani e per far applicare la convenzione italo-argentina sul piano previdenziale;

5) integrare la pensione argentina fino al minimo previsto dalle leggi italiane per i lavoratori residenti in Italia che a seguito delle continue svalutazioni della moneta argentina vengono a percepire una pensione irrisoria (16 mila lire mensili);

6) fornire gratuitamente il viaggio a quei lavoratori e alle loro famiglie che volessero rientrare definitivamente in Italia e che non sono in grado di sostenere delle spese.

(4-02656)

**RISPOSTA.** — La questione della concessione della pensione sociale ai cittadini italiani residenti all'estero è allo studio della competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e idonee soluzioni potranno essere adottate nel quadro delle scelte prioritarie imposte dalla disciplina del sistema pensionistico.

Per quanto riguarda i periodi di servizio militare, la convenzione italo-argentina in materia di assicurazioni sociali non prevede disposizioni che consentano di utilizzare i periodi di assicurazione compiuti in Argentina ai fini del riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato in Italia.

Pertanto i lavoratori italiani emigrati in Argentina, al pari di tutti gli altri lavoratori italiani, avranno diritto al riconoscimento nell'assicurazione obbligatoria italiana per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dei periodi di servizio militare prestato durante la guerra, purché gli stessi possano far valere almeno un contributo obbligatorio versato nell'assicurazione medesima, qualunque sia l'epoca in cui tale versamento obbligatorio sia stato effettuato.

Per quanto riguarda l'erogazione dell'assistenza sanitaria si precisa che a seguito della

recente istituzione in Argentina dell'*Istituto Nacional de Services para Jubilados y Pensionados*, i pensionati italiani beneficiari di una pensione pro-ratizzata (concessa cioè a seguito della totalizzazione dei periodi di assicurazione italiani e argentini) possono ora godere dell'assistenza sanitaria erogata dal suddetto organismo.

Restano, pertanto, da regolare solo i casi di pensionati italiani residenti in Argentina, beneficiari di una pensione totalmente a carico dell'assicurazione italiana.

A tal fine sono stati avviati contatti per studiare la possibilità di far erogare l'assistenza sanitaria direttamente dall'Istituto argentino, dietro rimborso da parte del competente Istituto italiano.

Per quanto riguarda il problema dei patronati italiani, già da tempo allo studio di questo Ministero, per le delicate implicazioni nei riguardi delle locali autorità, esso è stato avviato a soluzione, nel senso richiesto dall'interrogante, alla fine del dicembre 1972. Si è cioè potuto procedere alla notifica ufficiale, tramite la nostra ambasciata, della proposta di nomina a « gestori amministrativi » degli interessi dei nostri pensionati e pensionandi presso le istituzioni previdenziali argentine di esponenti dei patronati italiani in Buenos Aires.

A seguito di lunghe e complesse trattative, è stato possibile, nel febbraio 1973, concordare con le competenti autorità argentine un testo redatto dal Ministero del lavoro e previdenza sociale che consentirà una più celere applicazione dell'accordo amministrativo del 4 giugno 1965 relativo alla convenzione italo-argentina sulle assicurazioni sociali del 12 aprile 1961.

Risultano ora snellite le formalità per l'istruzione delle pratiche e grandemente facilitata la ricostruzione delle carriere lavorative anche attraverso l'adozione di nuovi, semplificati formulari.

Quanto alla richiesta di cui al punto 5) è da rilevare che l'articolo 7 della vigente convenzione italo-argentina sulle assicurazioni sociali già prevede l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni concesse a seguito della totalizzazione dei periodi assicurativi nei due paesi.

Nel caso di pensioni erogate unicamente dallo Stato argentino, è evidente che lo Stato italiano non potrà accollarsi oneri per periodi di assicurazione non compiuti sotto la propria legislazione, in quanto analogo beneficio dovrebbe essere allora consentito a tutti i lavoratori rimpatriati da Paesi ove esistono

o meno convenzioni in materia di sicurezza sociale, ed a maggior ragione tutti i lavoratori italiani, residenti sul territorio nazionale, che non soddisfino ai requisiti richiesti dalla nostra legislazione per aver diritto alla pensione.

Per quanto concerne infine la proposta di fornire gratuitamente il viaggio a quei lavoratori e alle loro famiglie che volessero rientrare definitivamente in Italia e che non sono in grado di sostenere le relative spese, esiste già una norma di legge, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, che prevede il rimpatrio consolare a titolo gratuito a favore di connazionali indigenti e delle loro famiglie. Tale norma ha sempre trovato applicazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nella sua interpretazione più estensiva, quale è stata illustrata dal Ministro degli esteri in una apposita circolare (n. 4 del 22 febbraio 1968), diretta alle nostre rappresentanze diplomatico-consolari.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: ELKAN.*

BORTOT. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in provincia di Belluno ci sono decine di piccole frazioni o nuclei abitati (particolarmente nella conca bellunese e nell'Agordino) sprovvisti di energia elettrica o che sono allacciati a vecchie linee di illuminazione con insufficiente portata di energia che non consente l'uso degli elettrodomestici e nemmeno danno un'illuminazione decente. E mentre l'ENEL per questi nuclei abitati non trova la possibilità di costruire le linee e le cabine occorrenti assumendosi gli oneri relativi, costruisce invece con celerità, con abbondanza e gratuitamente, linee elettriche e cabine in tutti i luoghi della provincia di Belluno dove sorgono ville e nuovi villaggi « turistici » per coloro che si fanno la seconda o la terza casa e che magari andranno ad abitarla una settimana all'anno.

L'interrogante chiede quindi che il ministro intervenga presso l'ENEL affinché risolva con priorità il problema della fornitura dell'energia elettrica per quei nuclei abitativi che sono sorti da molli decenni e che ospitano in prevalenza famiglie di coltivatori diretti, facendo presente l'assurdo di una situazione che vede la provincia di Belluno fra le prime in Italia come produttrice di energia elettrica

(e che per questo ha pagato tragicamente e paga ancora oggi), mentre si nega l'energia ai suoi abitanti. (4-03986)

**RISPOSTA.** — Tutti gli allacciamenti di energia elettrica vengono effettuati dall'ENEL previa corresponsione da parte degli interessati dei contributi previsti dal provvedimento del comitato interministeriale prezzi dell'11 novembre 1961, n. 949, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 16 novembre 1961, n. 284.

Nessun contributo ovviamente viene richiesto gli estendimenti elettrici finanziati con le provvidenze delle leggi 27 ottobre 1966 n. 910 (2° piano verde), 4 agosto 1971, n. 592 (rifi-nanziamento per il 1971 del 2° piano verde) e 28 marzo 1968, n. 404. In questi casi, infatti, la spesa allo scopo necessaria viene interamente assunta dallo Stato e dall'ente, nella misura, rispettivamente dell'80 per cento e del 20 per cento.

A a tale proposito si fa presente che la commissione regionale per il Veneto, competente per l'applicazione delle citate leggi, ha deciso interventi a favore della provincia di Belluno, nella quale vi erano nel 1971 164 case rurali sprovviste del servizio elettrico, che hanno permesso di fornire energia a 43 abitazioni e quanto prima consentiranno l'allacciamento di altre 51.

Le rimanenti 70 case non hanno potuto rientrare tra gli interventi prioritari in quanto comportano un costo unitario degli allacciamenti di oltre 2 milioni di lire; le esigenze di queste abitazioni, pertanto, verranno riesaminate al momento in cui lo Stato assegnerà nuovi stanziamenti per proseguire l'opera di diffusione del servizio elettrico nelle zone rurali.

Per quanto concerne i nove comuni dell'Agordino, si precisa che con le provvidenze dello Stato si è potuto fornire energia a 5 delle 16 case rurali abitate permanentemente che nel 1971 risultavano sprovviste del servizio elettrico; per le altre 11 si è invece rimandata la soluzione del problema per l'elevato costo unitario degli allacciamenti.

Nella stessa zona vi sono inoltre da elettrificare anche 13 case abitate stagionalmente.

In relazione a quanto esposto dall'interrogante circa la necessità di un potenziamento degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica nella provincia di Belluno, si forniscono qui di seguito i dati più significativi dei programmi predisposti dall'ENEL in questi ultimi anni per rendere il servizio sempre più rispondente alle crescenti esigenze dell'utenza.

Nel triennio 1970-1972 i lavori che hanno interessato gli impianti di distribuzione sono consistiti nella realizzazione di 182 nuove cabine di trasformazione, nel potenziamento di 154 cabine esistenti e nella costruzione di 152 chilometri di linee a media tensione e di 310 chilometri di linee a bassa tensione.

Per l'anno in corso i lavori di potenziamento programmati prevedono la realizzazione di 77 nuove cabine, la costruzione di 54 chilometri di linee a media tensione e di 104 chilometri di linee a bassa tensione; è inoltre preventivato il rifacimento o il rafforzamento di 74 chilometri di linee esistenti.

*Il Ministro:* FERRI MAURO.

**BOTTARELLI, CARRI, BALDASSI E MARTELLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponda al vero il fatto che contrariamente alle disposizioni ministeriali fissate in un apposito decreto, che stabiliscono il limite massimo di allievi per classe in numero di 30, il Ministero della pubblica istruzione sia recentemente intervenuto a mezzo di telegramma inviato al provveditore agli studi di Parma per modificare decisioni precedentemente assunte dal preside dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Parma, il quale nella formazione delle classi per l'anno scolastico 1972-73 si era attenuto alle citate disposizioni ministeriali.

L'intervento appare tanto più grave se si pensa che, per presunte « ragioni di economia », si è dovuto procedere alla formazione di classi nelle quali il numero degli allievi supera largamente quello previsto con grave disagio per gli allievi e gli insegnanti.

Si chiede inoltre quali provvedimenti si intendano adottare al fine di ripristinare quanto era stato precedentemente stabilito dalla locale autorità scolastica. (4-02647)

**RISPOSTA.** — Effettivamente questo Ministero con un primo telegramma in data 26 ottobre 1972 aveva autorizzato, la formazione delle classi, così come proposta dal preside dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Parma, ad eccezione delle classi seconde, disegnatore ed autoriparatori, con 32 allievi ciascuna, per le quali era stato disposto uno sdoppiamento parziale, limitatamente alle ore di esercitazioni pratiche.

Tuttavia, a seguito delle precisazioni pervenute per il tramite del provveditore agli studi di Parma, con telegramma di autoriz-

zazione in data 23 novembre 1972, n. 5830, diretto al provveditore medesimo, le richieste dell'istituto in questione sono state integralmente accolte.

*Il Ministro: SCALFARO.*

CALABRÒ, SAGGUCCI E ALFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando alla benemerita categoria dei pensionati dello Stato verrà corrisposta la liquidazione degli arretrati dell'aumento previsto per legge dal 1: settembre 1971. (4-03870)

RISPOSTA. — A norma del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1081, compete alle amministrazioni centrali provvedere alla riliquidazione delle pensioni a favore del personale da esse rispettivamente amministrato, con l'emissione di singoli provvedimenti formali che seguono la stessa procedura delle liquidazioni ordinarie con il duplice controllo della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Dai dati in possesso di questo Ministero risulta che il ritardo lamentato riguarda soltanto poche amministrazioni le quali, per la loro vastità e, quindi, per il gran numero di pratiche da riesaminare, hanno dapprima dovuto risolvere grossi problemi di carattere organizzativo e di potenziamento dei servizi.

Superata ormai tale fase, anche presso di esse il lavoro procede con speditezza, il che lascia presumere che entro breve tempo sarà possibile portarlo a termine.

Per quanto in particolare si riferisce alla competenza di questo Ministero, si comunica che alle dipendenti direzioni provinciali del tesoro sono pervenuti, da parte di tutte le amministrazioni e pressoché contemporaneamente, oltre 600 mila ruoli di variazione di spesa ai quali non era in alcun modo possibile dar corso con lo stesso ritmo dell'arrivo.

Ciò ha creato non indifferenti difficoltà alle direzioni dei grandi centri che hanno un maggior carico di partite di pensione e di altri compiti di istituto.

Nonostante l'impegno profuso dal personale ivi addetto per dare corso alle variazioni con i tradizionali sistemi contabili, non è stato possibile evitare il verificarsi di ritardi nella emissione degli atti di pagamento.

Per fronteggiare la situazione, questa amministrazione ha posto in atto una procedura straordinaria che attraverso l'elaborazione elettronica dei dati consente di determinare rapidamente le nuove rate mensili e, quindi,

l'importo delle differenze arretrate da corrispondere ai singoli pensionati.

I positivi risultati conseguiti con tale procedura, adottata in via sperimentale presso la sede di Roma che era quella maggiormente oberata di lavoro, hanno permesso di confermarne l'adozione e di estenderne l'applicazione ad altre 57 sedi e cioè a tutte quelle presso le quali se ne è ravvisata l'utilità.

Si ha motivo di ritenere, quindi, che, entro brevissimo termine, sarà possibile normalizzare la situazione delle spettanze arretrate e dar corso al regolare pagamento degli assegni secondo le nuove misure.

*Il Ministro: MALAGODI.*

CALABRÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come mai da parecchi mesi venga pagato con ritardo l'assegno agli invalidi civili della provincia di Catania.

Per sapere se ritenga di intervenire con urgenza perché tale nocivo stato di cose venga a cessare subito. (4-04384)

RISPOSTA. — Un'imprevedibile carenza di fondi, non ha consentito alla prefettura di Catania di accreditare tempestivamente agli ECA della provincia le somme occorrenti per la corresponsione agli invalidi civili delle pensioni od assegni loro spettanti per il bimestre novembre-dicembre 1972 e per il pagamento della tredicesima.

Non appena informato di tale carenza il Ministero dell'interno ha telegraficamente concesso, alla prefettura interessata, le occorrenti autorizzazioni, in base alle quali la stessa, nei primi giorni del mese di gennaio 1973, ha potuto disporre tanto per il pagamento delle provvidenze pregresse, quanto per quelle relative al primo semestre del 1973.

*Il Sottosegretario di Stato: NICOLAZZI.*

CARRI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per cui nonostante il Ministero della sanità con circolare del 24 giugno 1970, n. 101, abbia stabilito che « compete agli enti mutualistici e previdenziali di assistere le persone affette da disturbi psichici che richiedono il ricovero volontario negli ospedali psichiatrici » fermo restando « il limite temporale dei 180 giorni all'anno e le altre condizioni previste dai rispettivi regolamenti per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera » tali disposizioni siano

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1973

state sistematicamente disattese dagli istituti mutuo-assicurativi, determinando incertezze operative, insorgenze di contenzioso, congelamento di partite pendenti gravemente incidenti sulla gestione degli enti ospedalieri psichiatrici.

Considerato inoltre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare del 19 febbraio 1971 ha disposto che la gestione delle assicurazioni contro le malattie « potranno assumere gli oneri derivanti dai ricoveri effettuati dalla legge 18 marzo 1968, n. 431, per quanto consentito dai rispettivi ordinamenti, interpretativi per altro con la maggior possibile larghezza » e che il Consiglio di Stato (sezione quinta, 26 novembre 1971, n. 1165) ha affermato che « le attribuzioni spettanti per il ricovero degli infermi di mente alle amministrazioni provinciali a norma della legge 14 febbraio 1904, n. 36, non esonerano l'INAM dall'onere delle relative spedalità », si chiede perché non vengano impartite precise disposizioni per stabilire che tutti i ricoveri siano a carico dell'istituto mutuo-assicurativo quanto meno limitatamente a giorni 180. (4-00680)

**RISPOSTA.** — Il Ministero della sanità, con circolare del 24 giugno 1970, n. 101, aveva provveduto ad emanare, secondo una propria interpretazione, disposizioni agli organi periferici circa l'applicazione dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431.

Tali disposizioni discendevano da accordi intercorsi fra le amministrazioni interessate in sede di riunione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

A seguito di tali accordi, anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con una interpretazione non proprio concordante con quella di questo dicastero, con circolare del 19 febbraio 1971, disponeva che la spesa, per gli infermi mentali ricoverati — « volontariamente, su richiesta dell'ammalato per accertamenti diagnostici e cure » — presso gli ospedali psichiatrici, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge del 1968, n. 431, dovesse gravare sugli enti mutualistici, « per quanto convertito dai rispettivi ordinamenti ».

Tali disposizioni non hanno trovato pratica applicazione presso quasi tutte le sedi provinciali, tra l'altro, per mancanza di fondi.

Questo Ministero ritiene perciò che le disposizioni della suddetta propria circolare del 24 giugno 1970, n. 111, per trovare pratica applicazione presso le sedi provinciali degli istituti mutualistici, dovrebbero formare oggetto di esame in sede politica per dar luogo a una

regolamentazione con chiare norme giuridico-amministrative.

Intanto, per ogni altra opportuna notizia sui vari punti oggetto dell'interrogazione, si allega fotocopia della nota 1/15813 in data 18 agosto 1972, della sede centrale INAM di Roma.

*Il Ministro della sanità:* GASPARI.

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO LE MALATTIE

Prot. n. 1/15813

Roma, 18 agosto 1972.

**OGGETTO:** Interrogazione parlamentare numero 4-00680 dell'onorevole Carri.

« Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale  
Gabinetto

Ufficio rapporti col Parlamento

Direzione generale previdenza  
e assistenza sociale

Servizio centrale assistenza sanitaria malattia - Divisione XXII

Al Ministero della sanità

Direzione generale affari generali e personale - Divisione IX

ROMA

Si fa seguito all'interlocutoria n. 1/014065 del 18 luglio 1972, per fornire notizie e chiarimenti in merito all'interrogazione n. 4-00680, di seguito riportata, che l'onorevole Carri ha rivolto ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale " per conoscere le ragioni per cui nonostante il Ministero della sanità con circolare n. 101 del 24 giugno 1970 abbia stabilito che " compete agli enti mutualistici e previdenziali di assistere le persone affette da disturbi psichici che richiedono il ricovero volontario negli ospedali psichiatrici " fermo restando " il limite temporale dei 180 giorni all'anno e le altre condizioni previste dai rispettivi regolamenti per la erogazione dell'assistenza ospedaliera " tali disposizioni siano state sistematicamente disattese dagli istituti mutuo-assicurativi, determinando incertezze operative, insorgenze di contenzioso, congelamento di partite pendenti gravemente incidenti sulla gestione degli enti ospedalieri psichiatrici.

Considerato inoltre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare del 19 febbraio 1971 ha disposto che la gestione delle assicurazioni contro le malattie potranno assumere gli oneri derivanti dai ricoveri effettuati dalla legge 18 marzo 1968, n. 431, per quanto consentito dai rispettivi ordinamenti, interpretativi per altro con la maggior possibile larghezza e che il Consiglio di Stato (sezione V, 26 novembre 1971, n. 1165) ha affermato che "le attribuzioni spettanti per il ricovero degli infermi di mente alle amministrazioni provinciali a norma della legge 14 febbraio 1904, n. 36, non esonerano l'INAM dall'onere delle relative ospedalità", si chiede perché non vengono impartite precise disposizioni per stabilire che tutti i ricoveri siano a carico dell'istituto mutuo assicurativo quanto meno limitatamente a giorni 180".

Al riguardo, per quanto di competenza dello scrivente, si precisa che l'INAM ha sempre sostenuto che né la legge istitutiva dell'ente n. 138 dell'11 gennaio 1943, né le successive leggi in materia di assicurazione obbligatoria di malattia hanno attribuito all'istituto la competenza ad erogare gratuitamente l'assistenza ospedaliera agli affetti da malattie mentali e pertanto l'istituto stesso ha sempre declinato l'assunzione di oneri relativi alle ospedalità di cui trattasi, confortato dalle disposizioni legislative che ne escludono la competenza assistenziale.

Peraltro si deve rilevare che il parere espresso dal Ministero della sanità nella circolare n. 101 del 24 giugno 1970, cui accenna l'interrogante, contrasta con il parere dato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 102312 del 10 febbraio 1971, nella quale sono state manifestate notevoli perplessità circa la legittima applicazione della legge n. 431 del 18 marzo 1968 nel settore degli enti mutualistici.

Del resto, proprio nella parte della circolare del Ministero del lavoro citata dall'interrogante non si afferma che compete all'INAM di assistere le persone affette da disturbi psichici che richiedano il ricovero volontario in ospedale psichiatrico, bensì si dice che le gestioni delle assicurazioni contro le malattie "potranno assumere gli oneri derivanti dai ricoveri ... per quanto consentito dai rispettivi ordinamenti": in altri termini si afferma soltanto una generica "possibilità" di assumere gli oneri suddetti e, per di più, nella esclusiva ipotesi che ciò sia previsto dall'ordinamento dell'ente.

All'INAM, evidentemente, non è "consentito" assumere gli oneri suddetti, per una

serie di considerazioni giuridiche che sono ben note agli organismi tutori, perché in più occasioni portate a loro conoscenza.

giurisprudenza del Consiglio di Stato sfavorevole all'istituto, si deve, innanzi tutto, osservare che esiste anche una notevole giurisprudenza dello stesso organo giudicante favorevole alle tesi dell'INAM.

Si veda, ad esempio, la decisione della V Sezione n. 1155 del 22 dicembre 1970, nella quale testualmente si afferma: "Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio il mantenimento degli infermi di mente anche se non ricorrono gli estremi della pericolosità prevista dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, contenente norme sui manicomi e sugli alienati, spetta alle provincie, qualunque sia l'istituto presso il quale l'infermo sia ricoverato. Ed in effetti, l'articolo 144, lettera G, n. 1 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale comprende tra le spese obbligatorie di assistenza e beneficenza spettanti alle provincie quelle per la assistenza agli infermi di mente".

Si deve, inoltre, considerare che le decisioni sfavorevoli all'istituto risultano opinabili lì dove danno nel concetto di "povero" un'interpretazione del tutto singolare e contrastante con la dottrina specializzata sull'argomento (Berra: *La legislazione italiana sui manicomi e sugli alienati*; Balocchi: *La qualificazione di povertà nel diritto amministrativo*), e contrarie alle norme vigenti lì dove ritengono applicabile nel caso di specie l'articolo 5 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, dimenticando la specialità della materia, regolata esclusivamente dalla legge 14 febbraio 1904, n. 36, e dal relativo regolamento.

Né la competenza dell'INAM può validamente sostenersi per i ricoveri avvenuti a norma dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431.

Questa legge, integrata dal decreto ministeriale 5 gennaio 1970, ha riguardo soltanto agli istituti per malattie mentali, dal che si deduce che il legislatore ha sempre ritenuto che gli ospedali, nella comune accezione del termine, sono quelli che accolgono malati per ogni tipo di malattia, escluse però le malattie mentali, che continuano ad essere considerate a parte. Tanto è vero che negli articoli 22 e 23 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, riguardante la struttura degli ospedali regionali e provinciali, non vengono menzionati i reparti per malattie mentali, ma si accenna soltanto alla possibilità di servizi di neuropsichiatria infantile; né di malattie mentali si fa men-

zione nel dettagliatissimo decreto presidenziale 27 marzo 1969, n. 128.

Va, infine, considerato che, se la legge n. 36 del 1904 non prevedeva un ricovero a richiesta del malato di mente, esso veniva però previsto dall'articolo 53 del regolamento del 1909, per cui la legge 18 marzo 1968, n. 431, all'articolo 4 non ha introdotto un istituto nuovo, anche se l'ha circondato di particolari cautele. Perciò da quest'ultima norma non può arguirsi una diversa disciplina dei ricoveri dei malati di mente, la cui regola è sempre quella della ammissione di autorità.

Solo ignorando le argomentazioni su esposte, e dando per scontata una concordanza tra le circolari dei Ministeri del lavoro e della sanità, che, in effetti, non c'è, e citando esclusivamente la giurisprudenza sfavorevole all'INAM senza far cenno a quella favorevole, altrettanto notevole e pressoché coeva, si può giungere alla conclusione — cui è pervenuto l'interrogante — che l'assunzione degli oneri dei ricoveri volontari per malattie mentali sia di competenza dell'istituto.

L'INAM, invece, proprio perché tiene il dovuto conto delle considerazioni su esposte, continua a negare la propria competenza in materia.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dottor Giuseppe De Corato) »

CATTANEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione di crescente fermento e di allarme esistente in modo particolare tra le categorie commerciali in ordine all'applicazione dell'IVA ed allo slittamento al 1974 dell'attuazione integrale della riforma tributaria, per la temuta conseguenza che l'applicazione fedele dell'IVA possa riflettersi sugli accertamenti relativi alla ricchezza mobile per l'anno in corso, per quelli precedenti ed anche per quelli avvenire.

Si chiede pertanto di sapere quali iniziative e quali provvedimenti il Governo intenda assumere, al fine di riportare tranquillità e fedeltà nell'osservanza della legge, negli operatori dei settori sopra indicati. (4-05007)

RISPOSTA. — Il problema segnalato dalla interrogazione è stato già considerato adeguatamente dal Governo, che nel quadro delle misure dirette a facilitare l'avvio della riforma del sistema fiscale ha ritenuto di dover rassicurare i contribuenti circa l'uso che l'ammi-

nistrazione finanziaria intende fare degli elementi di cui potrà disporre con l'applicazione dei tributi di nuova istituzione, entrati in vigore dal 1° gennaio 1973.

Effettivamente al Governo è apparso non del tutto ingiustificato il timore diffusosi tra vaste categorie di contribuenti, basato sul dubbio che i dati delle dichiarazioni della nuova imposta sulla cifra di affari potessero costituire elemento di riferimento per gli accertamenti dei redditi soggetti ai vigenti tributi diretti per gli anni 1973 e precedenti.

Allo scopo quindi di tranquillizzare tutti gli operatori economici in ordine ai rapporti tra IVA e le altre imposte sono state impartite precise istruzioni, dirette a definire i limiti delle informazioni tra i vari uffici riguardanti la comunicazione di dati ed elementi di rilevante interesse fiscale.

In base alle cennate disposizioni gli uffici IVA e quelli distrettuali delle imposte dirette dovranno astenersi dal fornirsi reciprocamente notizie relative a singoli contribuenti, e ciò in considerazione della difformità dei criteri di accertamento e di determinazione della base imponibile dei nuovi tributi, rispetto a quelli inerenti alle vecchie imposte.

Questa direttiva, che mira a superare il divario temporale esistente tra l'entrata in vigore della normativa in materia di imposte indirette e quella relativa ai tributi diretti, consentirà di evitare che i dati desumibili dalle dichiarazioni e dalle contabilità obbligatorie agli effetti dell'IVA siano utilizzati dalla finanza anche ai fini dell'imposizione diretta, nell'azione di accertamento o di rettifica dei redditi immobiliari relativi agli anni 1973 e precedenti, oltre che davanti agli organi del contenzioso a sostegno di accertamenti già eseguiti.

S'intende per altro che questa situazione ha un carattere di temporanea validità e cesserà definitivamente con l'applicazione delle nuove imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

In seguito non potranno più essere ammesse comprensioni, né saranno consentite deroghe ai criteri stabiliti dalla riforma.

Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.

CERVONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia in programma l'istituzione, nel prossimo anno scolastico, a Pescia Romana in comune di Montalto di Castro (Viterbo) della scuola media inferiore.

L'interrogante fa presente che quel centro rurale popoloso di oltre 2.800 abitanti ha una



popolazione scolastica per la scuola media di oltre 80 alunni che, per altro, sono costretti ogni giorno a dover raggiungere la scuola che, situata a Montalto, è distante dalle loro case, per la maggior parte di essi, di oltre 15 chilometri.

L'interrogante fa anche presente che molti alunni non possono completare il corso della scuola d'obbligo perché non hanno i mezzi per farsi l'abbonamento o comunque che permettano loro di raggiungere la scuola media.

(4-03576)

**RISPOSTA.** — Il comune di Montalto di Castro, con nota del 1° luglio 1971, n. 5511, chiese al provveditore agli studi di Viterbo l'istituzione di una scuola media a Pescia Romana. In relazione a tale richiesta lo stesso provveditore precisò che le domande di istituzione di nuove scuole per l'anno scolastico 1971-1972 dovevano essere presentate entro il 4 febbraio 1971, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 28 dicembre 1970, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 5 gennaio 1971, n. 3.

Con nota del 2 settembre 1972, n. 3959, il comune predetto ha rinnovato la richiesta senza provvedere a documentare la domanda come prescritto dall'ordinanza ministeriale del 4 febbraio 1972.

Il provveditore agli studi ha nuovamente risposto al suddetto comune precisando che « stante l'approssimarsi dell'apertura del nuovo anno scolastico, si era nell'impossibilità di accogliere la richiesta » e chiari che « come già comunicato precedentemente con nota del 1° luglio 1971, n. 11530, le domande di istituzione di sezioni staccate di scuola media debbono essere presentate, per ovvi motivi, nei termini e con le modalità stabilite annualmente dall'apposita ordinanza ministeriale ».

Va inoltre precisato che la mancata istituzione di una scuola media a Pescia Romana è stata finora determinata, oltre che dai motivi suesposti, anche dalla mancanza di locali idonei, mancanza che tuttora esiste.

Per quanto riguarda il trasporto degli alunni da Pescia Romana si assicura che il patronato scolastico di Montalto di Castro ha sempre organizzato il servizio di trasporto gratuito per tutti gli alunni iscritti alla scuola dell'obbligo e che la inadempienza scolastica (nel corrente anno 1972-73, quattro alunni inadempienti su 256 iscritti) non è determinata da difficoltà nel raggiungere la sede di Montalto.

Comunque per quel che riguarda l'istituzione di nuove scuole per l'anno scolastico 1973-74, il provveditore agli studi di Viterbo, con circolare del 22 febbraio 1973, n. 1752, ha

già provveduto a richiamare l'attenzione dei sindaci della provincia sulle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 8 gennaio 1973.

*Il Ministro:* SCALFARO.

**COMPAGNA.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il posto di direttore sanitario dell'ente ospedaliero Elena d'Aosta di Napoli è coperto per incarico dal 1° maggio 1971 dal titolare del posto di ufficiale sanitario del comune di Pozzuoli, che qui risulta in aspettativa per motivi di famiglia (con delibera del 25 maggio 1971, n. 768). Detto sanitario esplica altresì le mansioni di analista presso l'ambulatorio dell'INAM di Afragola (Caserta).

Per conoscere quali interventi il Governo ritenga di adottare al fine di rimuovere tale situazione palesemente illegittima perché in contrasto con gli articoli 60 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché con l'articolo 241, n. 383, 3 marzo 1934 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Per sapere inoltre i motivi per cui, pur essendo stata approvata la delibera del 29 dicembre 1971, n. 353, della nomina di direttore sanitario da parte del medico provinciale, l'amministrazione dell'ente ospedaliero non provvede ancora al bando di concorso a norma della circolare del 5 novembre 1971, n. 193-bis, di codesto Ministero. (4-03769)

**RISPOSTA.** — In seguito all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, questo Ministero riferisce quanto comunicato dal commissario del Governo presso la regione Campania.

Il posto di direttore sanitario presso l'ospedale Elena d'Aosta è interinalmente conferito, dal 1° maggio 1971, al dottor Guido Maria di Lauro, in seguito ad avviso pubblico ai sensi del 5° comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Da quella data, come si evince dall'allegata nota del sindaco di Pozzuoli, il predetto professionista, ufficiale sanitario di quel comune, è in posizione di aspettativa senza retribuzione.

Lo stesso continua invece a prestare la propria opera presso l'INAM di Afragola, essendo tale prestazione inquadrata in un rapporto li-

bero professionale e, come tale, non considerata dall'amministrazione ospedaliera di cui trattasi incompatibile con l'incarico in essa ricoperto.

Per quanto, poi, concerne l'espletamento del pubblico concorso, la predetta amministrazione ha già deliberato il relativo bando e sta predisponendo gli ulteriori atti.

Per altro l'amministrazione stessa è dell'avviso che il predetto concorso non potrà essere portato a termine in quanto sia in sede regionale sia sindacale si propugna la modifica delle vigenti norme e l'adozione di un nuovo sistema concorsuale.

*Il Ministro: GASPARI.*

**CRISTOFORI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale iniziativa intenda prendere a seguito della ingiusta esclusione dai corsi abilitanti speciali previsti dalla legge n. 1074 dei professori in servizio all'estero presso le scuole per i figli degli emigrati o nelle università straniere come lettori. Altresì tale esclusione c'è stata anche per gli insegnanti delle scuole non statali parificate e legalmente riconosciute. Sembra strano che non si provveda immediatamente anche a favore dei sopraccitati insegnanti che fra l'altro operano frequentemente in condizioni di maggiore disagio e svolgono una funzione assai rilevante, gli uni nei servizi essenziali all'istruzione dei figli dei nostri emigrati, gli altri nello spazio del diritto della libertà della scuola sancito dalla nostra Costituzione.

Si chiede quale sia l'atteggiamento del Governo e quale programma abbia per dare una risposta immediata e concreta alle sopraccitate esigenze. (4-00214)

**RISPOSTA.** — Il preciso disposto dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 limita il beneficio del conseguimento della abilitazione all'insegnamento secondario, attraverso la frequenza di speciali corsi di breve durata, agli insegnanti non di ruolo nelle scuole secondarie con incarico a tempo indeterminato e ad altre categorie di docenti anch'esse tassativamente previste.

Non è possibile quindi l'ammissione ai detti corsi degli insegnanti in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, a meno che siano assistenti di italiano presso scuole secondarie straniere, o anche lettori di italiano presso università estere, i quali conservano l'incarico a tempo indeterminato se è stato in precedenza loro conferito in Italia.

Per quanto riguarda gli insegnanti nelle scuole non statali, si fa presente che questo Ministero con la circolare del 16 marzo 1972, n. 257/A5, ha dato attuazione alla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, la quale all'articolo 5, ove usa la denominazione « insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato », ha inteso evidentemente riferirsi alla categoria contemplata nell'articolo 1 della legge 13 giugno 1969, n. 282, costituita da insegnanti in servizio nelle scuole statali.

Che l'articolo 5 della citata legge 1074 si riferisca solo al personale statale lo prova anche il fatto che per i maestri elementari non di ruolo è usata la dizione « incaricati triennali » che era — prima dell'entrata in vigore della legge 820 del 1971 — lo *status* dei maestri in servizio nella scuola statale.

Si fa presente comunque che con apposito disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri nel settembre 1972 e successivamente presentato al Parlamento è stata prevista una opportuna modifica all'articolo 5 della citata legge n. 1074, nel senso di estendere ai docenti di ruolo o in servizio continuativo nelle scuole, istituti di istruzione secondaria pareggiati, convenzionati o legalmente riconosciuti, le disposizioni previste a favore degli insegnanti delle scuole statali per la partecipazione ai corsi abilitanti speciali.

*Il Ministro: SCALFARO.*

**D'AURIA E CONTE.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se siano al corrente del fatto che non si è ancora costituito il consorzio di cui alla legge 29 luglio 1971, n. 578 concernente la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle Ville Vesuviane, a distanza di ben 15 mesi dalla promulgazione della legge per cui si rischia di vanificare la volontà del Parlamento che, sia pure a distanza di circa 10 anni dalla presentazione della prima proposta di legge dei senatori Palermo e Valenzi, ravvisò la necessità di operare in tale delicato settore.

Per sapere, inoltre, se ritengano di dover impegnare un ufficio periferico del Ministero della pubblica istruzione al fine di procedere rapidamente alla costituzione del consorzio con i soli enti che lo hanno deliberato e, fra i quali, vi sono i comuni di San Giorgio a Cremano e Torre Annunziata e ciò al fine di approntare, finalmente, lo strumento necessario per incominciare ad operare, lasciando aperta, ovviamente, la possibilità per gli altri enti di aderirvi successivamente. (4-01659)

RISPOSTA. — L'Ente per le Ville Vesuviane, istituito con legge 29 luglio 1971, n. 578, non è in condizione di poter esplicitare la propria attività, dal momento che la Regione Campania e il comune di Napoli, pur reiteratamente sollecitati, non hanno ancora provveduto a nominare i propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente.

La Regione Campania non ha neppure designato il proprio rappresentante per il collegio dei revisori.

Ai due enti, comunque, è stata rappresentata la responsabilità che a loro deriva da tali inadempienze.

Si fa presente che nell'attesa di pervenire alla costituzione degli organi che assicurino il funzionamento dell'ente la sovrintendenza ai monumenti della Campania ha preso in favore delle Ville Vesuviane due iniziative al di fuori della legge anzidetta; e cioè:

1) quella di proporre a questo Ministero la concessione di contributi per lavori fatti dai privati possessori di Ville Vesuviane, come ad esempio la Villa De Vergas Machuca ora Leone di San Giorgio a Cremano e la Villa Bifulco di Terzigno che hanno ottenuto il relativo contributo;

2) quella di intervenire con fondi concessi da questo Ministero nelle opere di consolidamento e restauro della monumentale vanvitelliana Villa Campolieto nel comune di Ercolano, di cui era già in parte anni or sono crollato l'emiciclo posteriore. Per tale villa questo Ministero ha erogato la somma di lire 1.500.000 per le prime opere di assicurazione nell'esercizio 1969 e ha autorizzato lavori per l'importo di lire 20 milioni per l'esercizio 1972. Ovviamente tali somme saranno recuperate dallo Stato all'atto dell'acquisto o dello esproprio.

Si aggiunge inoltre che la stessa sovrintendenza, utilizzando anche la pubblicazione della facoltà di architettura dell'università di Napoli ed altri studi degli architetti dell'ufficio, ha già pronto, in linea di massima, un elenco delle Ville Vesuviane da ammettere alle provvidenze della legge predetta; elenco che agevolerà il lavoro del costituendo consiglio di amministrazione che, ai sensi della legge 29 luglio 1971, n. 678 è tenuto, entro 6 mesi dalla sua costituzione, a trasmettere a questo Ministero l'elenco delle ville in cui favore intervenire.

Tale iniziativa è tuttavia bloccata dalla mancata costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente in parola.

*Il Ministro della pubblica istruzione:* SCALFARO.

DELFINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che l'Istituto nazionale della previdenza sociale conta di completare le operazioni di rivalutazione delle pensioni determinate dalle nuove disposizioni legislative solo alla fine del mese di febbraio del 1973.

L'interrogante chiede se il ministro, in considerazione dei gravi disagi in cui versano i pensionati, ritenga di dover intervenire presso l'INPS perché le operazioni di rivalutazione vengano accelerate al massimo e concluse entro il corrente anno. (4-01783)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha già dato attuazione ai recenti provvedimenti legislativi in materia pensionistica alle date appresso indicate: decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1972:

mese di giugno 1972 per le pensioni di vecchiaia della Gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

nel mese di luglio 1972 per le altre pensioni delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;

articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267:

nel mese di luglio 1972 per le pensioni di invalidità e per quelle ai superstiti;

nel mese di agosto 1972 per le pensioni di vecchiaia;

articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267:

nel mese di agosto 1972; articolo 23-Duodecies della legge 11 agosto 1972, n. 485:

nel mese di settembre 1972.

Sono state anche ultimate le operazioni per la concessione dei miglioramenti previsti agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, nel testo modificato dalla legge di conversione 11 agosto 1972, n. 485, e quelle per la perequazione automatica di cui al decreto ministeriale 11 agosto 1972.

I relativi ordinativi con i nuovi importi bimestrali e per la corresponsione dei conguagli sono stati posti in pagamento:

nei primi giorni del mese di gennaio 1973 per le pensioni di vecchiaia dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, per le pensioni di vecchiaia della gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per le pensioni sociali;

nei primi giorni del mese di febbraio 1973 per le altre pensioni dell'assicurazione

generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

*Il Sottosegretario di Stato: DEL NERO.*

DELFINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se ritenga di dover intervenire per sollecitare la definizione delle pratiche di riliquidazione delle pensioni statali per gli aumenti in decorrenza dal 1° settembre 1971.

L'interrogante fa presente il grave stato di disagio che tale lungo ritardo determina in tanti benemeriti pensionati dello Stato.

(4-04278)

RISPOSTA. — A norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, compete alle amministrazioni centrali provvedere alla riliquidazione delle pensioni a favore del personale da esse rispettivamente amministrato, con l'emissione di singoli provvedimenti formali che seguono la stessa procedura delle liquidazioni ordinarie con il duplice controllo della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Dai dati in possesso di questo Ministero risulta che il ritardo lamentato riguarda soltanto poche amministrazioni le quali, per la loro vastità e, quindi, per il gran numero di pratiche da riesaminare, hanno dapprima dovuto risolvere grossi problemi di carattere organizzativo e di potenziamento dei servizi.

Superata ormai tale fase, anche presso di esse il lavoro procede con speditezza, il che lascia presumere che entro breve tempo sarà possibile portarlo a termine.

Per quanto in particolare si riferisce alla competenza di questo Ministero, si comunica che alle dipendenti direzioni provinciali del tesoro sono pervenuti, da parte di tutte le amministrazioni e pressoché contemporaneamente, oltre 600 mila ruoli di variazione di spesa ai quali non era in alcun modo possibile dar corso con lo stesso ritmo dell'arrivo.

Ciò ha creato non indifferenti difficoltà alle direzioni dei grandi centri che hanno un maggior carico di partite di pensione e di altri compiti di istituto.

Nonostante l'impegno profuso dal personale ivi addetto per dare corso alle variazioni con i tradizionali sistemi contabili, non è stato possibile evitare il verificarsi di ritardi nella emissione degli atti di pagamento.

Per fronteggiare la situazione questa amministrazione ha posto in atto una procedura straordinaria che attraverso l'elabora-

zione elettronica dei dati consente di determinare rapidamente le nuove rate mensili e, quindi, l'importo delle differenze arretrate da corrispondere ai singoli pensionati.

I positivi risultati conseguiti con tale procedura, adottata in via sperimentale presso la sede di Roma che era quella maggiormente oberata di lavoro, hanno permesso di confermarne l'adozione e di estenderne l'applicazione ad altre 57 sedi e cioè a tutte quelle presso le quali se ne è ravvisata la utilità.

Si ha motivo di ritenere, quindi, che, entro brevissimo termine, sarà possibile normalizzare la situazione delle spettanze arretrate e dar corso al regolare pagamento degli assegni secondo le nuove misure.

*Il Ministro del tesoro: MALAGODI.*

DE MARIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intenda procedere con urgenza ad una sistemazione più decorosa e decante della stazione aeroportuale di Brindisi: i locali sono angusti, disadatti ed assolutamente insufficienti alle necessità del traffico dei passeggeri e delle merci; l'impianto di riscaldamento esiste, ma non funziona perché manca la caldaia; la strada di raccordo con la rete viaria tortuosa, stretta, non illuminata, per cui si moltiplicano gli incidenti di traffico ed il viaggiatore in partenza è costretto ad una feroce perdita di tempo, rischiando di perdere l'aereo. Se ritenga, in attesa di una ricostruzione completa, di procedere ad uno stralcio dei lavori più urgenti, in vista della prossima stagione estiva, con il relativo aumentato afflusso di turisti stranieri. (4-03509)

RISPOSTA. — Per il superamento dei problemi indicati dall'interrogante è già stato predisposto da tempo uno studio che prevede una nuova sistemazione della zona dell'aeroporto militare di Brindisi, riservata al traffico aerocivile.

In tale studio è stata prevista la costruzione di una aerostazione merci, la realizzazione di una nuova aerostazione passeggeri utilizzando per altro l'attuale fabbricato, adeguatamente modificato, come caserma dei vigili del fuoco.

L'onere relativo è previsto nel programma delle opere di cui al disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 22 dicembre 1972, ed attualmente all'esame del Parlamento.

*Il Ministro: BOZZI.*

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1973

DE MICHIELI VITTURI E FRANCHI. — *Ai Ministri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a loro conoscenza l'ordine del giorno votato il 28 febbraio 1973 dai sindaci e dagli amministratori comunali di 19 comuni della provincia di Udine riuniti a Feletto Umberto (comune di Tavagnacco) per esaminare la situazione degli enti locali in rapporto con l'entrata in vigore dell'IVA e per richiedere, come appare indispensabile, la estensione alle opere pubbliche delle agevolazioni previste per la costruzione di alloggi economici e popolari.

Per conoscere se si ritenga di dover porre allo studio il problema che ne scaturisce e risolverlo in maniera da evitare lo stato di immobilismo in cui verrebbero a trovarsi le amministrazioni pubbliche. (4-04527)

RISPOSTA. — Con circolare del 21 febbraio 1973, n. 20, protocollo n. 526577, l'amministrazione delle finanze ha precisato che l'imposta sul valore aggiunto si rende applicabile con l'aliquota ridotta del 3 per cento prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, anche nei confronti dei contratti d'appalto per la costruzione di edifici cosiddetti assimilati, quali edifici scolastici, asili, caserme, ospedali e simili, che l'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, equipara, ai fini fiscali, alle case di abitazione non di lusso.

Non trova riscontro, invece, nelle norme attualmente vigenti in materia d'imposta sul valore aggiunto, la possibilità di estendere il predetto beneficio indistintamente ad ogni altra opera pubblica.

Né si ritiene opportuno adottare un provvedimento di così ampia portata, per il quale sarebbe intanto necessario una legge o un atto avente forza di legge, a modifica delle disposizioni sull'IVA appena entrata in vigore, ed i cui riflessi, d'altra parte, non appaiono suscettibili di immediata valutazione.

La questione potrà, ad ogni modo, essere riesaminata quando la riforma tributaria sarà completata anche per la parte riguardante l'imposizione diretta e sarà possibile definire globalmente il problema delle esenzioni e agevolazioni in materia fiscale.

*Il Ministro delle finanze:* VALSECCHI.

DI MARINO, ESPOSTO, BONIFAZI E PEGORARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga corrispondente all'obbligo di una corretta e imparziale informazione l'atteggiamento della redazione della rubrica televisiva *A come Agricoltura* che nella trasmissione del 7 gennaio 1973 dava notizia unicamente dell'intervento a favore delle popolazioni colpite dal maltempo in Sicilia e Calabria per una pronta applicazione delle provvidenze previste dal fondo di solidarietà fatto dalla Confederazione coltivatori diretti, mentre un analogo comunicato dall'Alleanza nazionale dei contadini veniva censurato.

Nella stessa trasmissione venivano dedicati ben 20 minuti ad un dibattito sui problemi ecologici in relazione alle recenti calamità naturali, dibattito al quale erano chiamati a partecipare ben quattro dirigenti della Coldiretti e nessun esponente dell'Alleanza dei contadini o di altre organizzazioni agricole.

Gli interroganti chiedono quali interventi in proposito a tutela del diritto di accesso alle trasmissioni televisive e della oggettività dell'informazione si ritengano di dover esprimere. (4-03466)

RISPOSTA. — La registrazione del notiziaio della rubrica televisiva *A come Agricoltura*, normalmente effettuata di venerdì, per il numero del 7 gennaio 1973 fu anticipata al giorno 4 dello stesso mese, per motivi tecnici.

Al momento della registrazione, gli interventi di maggior rilievo a favore delle popolazioni colpite dal maltempo in Calabria e Sicilia erano stati quelli della Regione siciliana, del Ministero dei lavori pubblici e della Confederazione coltivatori diretti: di tali interventi si trattò appunto nel notiziaio della rubrica, limitato — com'è noto — alla lettura di poche notizie di rilievo.

Circa l'accento che nella seconda parte dell'interrogazione si è fatto ai venti minuti che sarebbero stati dedicati ad un dibattito sui problemi ecologici, è da ritenere che gli interroganti abbiano inteso riferirsi al servizio filmato *L'ecologia in classe*, nel quale furono intervistati alcuni dirigenti della Confederazione coltivatori diretti di Milano.

In proposito la concessionaria RAI ha fatto rilevare che tale circostanza trova la sua spiegazione nel fatto che detti dirigenti sono stati i promotori di una iniziativa ecologica di particolare rilievo, allo sviluppo della

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1973

quale è interessato lo stesso Ministero della pubblica istruzione.

Del resto lo stesso criterio era stato seguito nella precedente edizione della rubrica in parola, nel corso del quale, per il servizio dedicato alla realizzazione della cooperazione modenese, erano stati intervistati esclusivamente dirigenti della Lega cooperativa.

*Il Ministro:* GIOIA.

**DI PUCCIO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza della carenza di personale della carriera ausiliaria nelle sedi di Pisa, Firenze e Livorno nell'azienda di Stato per i servizi telefonici per cui, in contrasto con quanto stabilito dal gruppo di lavoro per la determinazione dell'assegno di personale per gli uffici dell'ASST, nominato con ordinanza direttoriale n. 38/1085 del 21 aprile 1966, le sedi in oggetto si trovano scoperte del personale stabilito e quindi costrette a ricorrere a prestazioni straordinarie per coprire i turni mancanti ed alle assunzioni di personale con contratto a termine della durata di 90 giorni non rinnovabile nell'anno solare ai sensi della legge 14 dicembre 1965, n. 1376;

se ritenga che ciò provochi disagio fra il personale stesso che si vede costretto a turni massacranti e delusione tra coloro che, aspirano ad una giusta e doverosa sistemazione, si vedono togliere il posto di lavoro dopo solo tre mesi di attività;

se creda che tutto ciò sia pregiudizievole ai fini di un buon andamento di un così importante servizio pubblico le cui carenze si riflettono negativamente sugli utenti;

se veda nella mancanza della copertura totale dell'assegno previsto, e soprattutto in quei servizi di custodia e vigilanza degli edifici e degli impianti, un possibile pericolo alla funzionalità dei servizi stessi;

e quali provvedimenti intenda adottare al fine di sanare l'attuale situazione relativa all'organico così come è stato richiesto dal succitato gruppo di lavoro per dare sicurezza al servizio e garantire tranquillità e lavoro a coloro che ne sono privi soprattutto in zone come quelle succitate dove il problema della disoccupazione è grave e preoccupante.

(4-03239)

**RISPOSTA.** — L'assegno del personale ausiliario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presso la sede di Firenze risulta interamente coperto, mentre è deficitario di una sola

unità a Livorno e di quattro unità a Pisa; quest'ultima deficienza è dovuta esclusivamente all'attivazione di un posto telefonico pubblico avvenuta nel mese di maggio dello scorso anno.

L'Amministrazione provvede in relazione anche alle esigenze derivanti dalla riduzione dell'orario ricorrendo a prestazioni straordinarie e, per far fronte a necessità di carattere eccezionale che si verificano in occasione delle feste natalizie e pasquali nonché durante i mesi estivi, avvalendosi della facoltà, accordata dalla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, di assumere personale straordinario.

È da precisare che le prestazioni oltre l'orario richieste al personale dipendente sono, tuttora, contenute in limiti ristretti che si aggirano sulle 15-20 ore mensili *pro capite* a Livorno e sulle 30 ore a Pisa.

Comunque si ritiene di dover soggiungere che, proprio per rimuovere le cause che determinano le interruzioni e i disagi segnalati nella surriportata interrogazione, questo Ministero ha predisposto un disegno di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati, in forza del quale sarà possibile procedere, sulla base del traffico telefonico e delle accertate esigenze dei vari uffici operativi ed amministrativi, al tempestivo e periodico adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale alle accertate necessità dei servizi e dell'utenza.

*Il Ministro:* GIOIA.

**FLAMIGNI.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che i prezzi al consumo del latte e del pane, già esenti dall'IGE, sono assoggettati all'IVA 1 per cento per il 1973 e 1974, che sarà elevata al 3 per cento per gli anni 1974 e 1975; premesso altresì che questi prodotti di fondamentale necessità potranno anche in seguito dell'imposizione suddetta, subire aumenti e ciò determinerà senza dubbio l'aumento di altri prodotti — se ritengano esonerare tali prodotti dall'IVA, accogliendo in tal senso l'aspirazione delle popolazioni e delle categorie interessate.

(4-04433)

**RISPOSTA.** — In relazione all'interrogazione sopra trascritta si fa presente che la farina, il pane nonché il latte destinato al diretto consumo alimentare sono soggetti, a norma dell'articolo 78, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore ag-

giunto, all'aliquota minima dell'1 per cento, per i formaggi e lo zucchero l'IVA è dovuta in base all'aliquota del 3 per cento per effetto delle modifiche apportate al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 dalla legge 23 dicembre 1972, n. 821 (articolo 2); infine, per le carni l'aliquota di IVA è stabilita nella misura ridotta del 6 per cento.

Per i prodotti suindicati, pertanto, secondo quanto ha comunicato il Ministero delle finanze non vi è sufficiente margine per disporre ulteriori diminuzioni alle relative aliquote, essendo quelle attuali stabilite in misura già notevolmente ridotta.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:* FERRI MAURO.

FOSCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali siano i motivi per i quali, malgrado le ripetute assicurazioni contrarie, a distanza di due anni dalla emanazione della legge n. 1081 e di oltre un anno dalla decorrenza stabilita per i modesti aumenti dei minimi di pensione dei dipendenti statali in quiescenza, circa il 90 per cento di essi sono tuttora in attesa della dovuta perequazione.

Risulterebbe in proposito che i ritardi non sono tanto da attribuire alle amministrazioni centrali quanto alle registrazioni da parte della Corte dei conti prima e agli uffici provinciali del tesoro poi.

Né vale obiettare che i pensionati usufruiscono di un acconto del 10 per cento sulla rata mensile, perché, per molti, la differenza dell'ammontare degli assegni mensili maggiorati, è sensibile ed è comunque ingiusto che il pensionato venga sottoposto, tra l'altro, agli svantaggi derivanti dalla progressiva svalutazione della lira.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere quali concrete iniziative il ministro abbia assunto o intenda assumere, anche perché gli uffici vengano dotati del personale sufficiente e dei fondi necessari per accelerare l'espletamento delle pratiche e superare la condizione di disagio in cui sono venuti a trovarsi i pensionati dello Stato. (4-03245)

RISPOSTA. — A norma del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1081, compete alle amministrazioni centrali provvedere alla riliquidazione delle pensioni a favore del personale da esse rispettivamente amministrato, con la emissione di singoli provvedimenti formali che seguono la stessa pro-

cedura delle liquidazioni ordinarie con il duplice controllo della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Dai dati in possesso di questo Ministero risulta che il ritardo lamentato riguarda soltanto poche amministrazioni le quali, per la loro vastità e, quindi, per il gran numero di pratiche da riesaminare, hanno dapprima dovuto risolvere grossi problemi di carattere organizzativo e di potenziamento dei servizi.

Superata ormai tale fase, anche presso di esse il lavoro procede con speditezza, il che lascia presumere che entro breve tempo sarà possibile portarlo a termine.

Per quanto in particolare si riferisce alla competenza di questo Ministero, si comunica che alle dipendenti direzioni provinciali del tesoro sono pervenuti, da parte di tutte le amministrazioni e pressoché contemporaneamente, oltre 600 mila ruoli di variazione di spesa ai quali non era in alcun modo possibile dar corso con lo stesso ritmo dell'arrivo.

Ciò ha creato non indifferenti difficoltà alle direzioni dei grandi centri che hanno un maggior carico di partite di pensione e di altri compiti di istituto.

Nonostante l'impegno profuso dal personale ivi addeito per dare corso alle variazioni con i tradizionali sistemi contabili, non è stato possibile evitare il verificarsi di ritardi nella emissione degli atti di pagamento.

Per fronteggiare la situazione questa amministrazione ha posto in atto una procedura straordinaria che attraverso l'elaborazione elettronica dei dati consente di determinare rapidamente le nuove rate mensili e, quindi, l'importo delle differenze arretrate da corrispondere ai singoli pensionati.

I positivi risultati conseguiti con tale procedura, adottata in via sperimentale presso la sede di Roma che era quella maggiormente oberata di lavoro, hanno permesso di confermarne l'adozione e di estenderne l'applicazione ad altre 57 sedi e cioè a tutte quelle presso le quali se ne è ravvisata l'utilità.

Si ha motivo di ritenere, quindi, che, entro brevissimo termine, sarà possibile normalizzare la situazione delle spettanze arretrate e dar corso al regolare pagamento degli assegni secondo le nuove misure.

*Il Ministro:* MALAGODI.

GARGANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se corrisponda a verità che le carenze di personale che si riscontrano negli uffici della Ragioneria regionale dello Stato,

potrebbero provocare il blocco del programma di opere pubbliche da realizzare nel Lazio, per i ritardi nel lavoro di riscontro dei decreti di approvazione delle opere già ammesse a finanziamento che potrebbero far cadere i termini di legge prescritti per la loro successiva registrazione presso la Corte dei conti con conseguente cancellazione di finanziamenti già disponibili ed in caso affermativo che cosa si sta facendo per ovviare a che tale deprecabile evenienza si verifichi.

(4-03799)

**RISPOSTA.** — Nell'imminenza della chiusura dell'esercizio finanziario 1972, presso la Ragioneria regionale dello Stato per il Lazio si è verificato un temporaneo ritardo nell'espletamento del lavoro in quanto gli uffici amministrativi hanno colà fatto affluire, quasi contemporaneamente, ed in taluni casi anche dopo la scadenza dei termini prestabiliti, numerosissimi atti per il controllo.

Tuttavia, la ragioneria stessa ha ugualmente provveduto agli adempimenti di competenza, assumendo entro il prescritto termine del 31 gennaio 1973 tutti i relativi impegni di spesa.

Ciò chiarito, si fa presente che l'attuale dotazione organica della citata ragioneria, recentemente aumentata, è in grado di assicurare la normale correntezza del lavoro.

*Il Ministro:* MALAGODI.

**GASTONE E TAMINI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia al corrente del fatto che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti disattende il disposto dell'articolo 6, comma secondo, della legge 11 novembre 1971, n. 1046.

Come è noto, la normativa precedente consentiva, ai professionisti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, di corrispondere contributi ridotti ai fini del conseguimento di una pensione integrativa a favore proprio o dei loro superstiti.

Poiché l'articolo 2, comma secondo, della citata legge esclude dall'iscrizione gli ingegneri ed architetti che si trovano nella condizione di cui sopra, l'articolo 6 regola la posizione appunto di questi iscritti, esclusi dal 1° gennaio 1972.

Viene sancito il diritto di rimborso dei contributi corrisposti più gli interessi legali o la possibilità di optare, entro il 1° gennaio 1973, per la corresponsione della pensione in-

tegrativa diretta, ridotta in base agli anni di contribuzione, e di reversibilità, calcolata secondo le norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Il consiglio della Cassa di previdenza degli ingegneri ed architetti nega agli aventi diritto la liquidazione della pensione integrativa, adducendo una presunta oscurità del testo legislativo, una pretesa infondata contraddizione tra l'articolo 6 e l'articolo 7 della legge n. 1046 e, ancora le direttive contenute in una circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Tale atteggiamento può indurre centinaia di aventi diritto alla pensione integrativa diretta ridotta, attuale o differita e decine di superstiti che hanno acquisito, per decesso del dante causa, diritto alla pensione integrativa di reversibilità, a rinunciare all'opzione che deve essere esercitata entro il 1° gennaio 1973.

Ciò premesso gli interroganti desiderano sapere se ritenga indispensabile diramare urgenti direttive ministeriali alla Cassa di previdenza per gli ingegneri ed architetti per chiarire che l'articolo 6 secondo comma della legge 11 novembre 1971, n. 1046, ha valore di norma transitoria e deve avere immediata esecuzione, indipendentemente da ogni possibile, quanto deprecabile, ritardo nella emanazione del decreto del Presidente della Repubblica con cui deve essere approvato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge il regolamento di attuazione.

Tale regolamento infatti non potrà riguardare le pensioni integrative, ormai abolite, pensioni che la legge esplicitamente, e giustamente, dispone siano liquidate sulla base del regolamento vigente. (4-01573)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero, con direttive impartite alla Cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, in data 14 dicembre 1972, ha manifestato il proprio avviso per una corretta applicazione dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, osservando che:

« la norma citata ha dettato apposite disposizioni, di carattere transitorio e speciale, con le quali è stata disciplinata la restituzione dei contributi individuali versati dagli interessati, maggiorati dagli interessi legali maturati, ovvero, in alternativa, su domanda degli stessi da produrre entro il termine perentorio del 1° gennaio 1973, la corresponsione di un trattamento pensionistico nella misura che sarebbe loro spettata in forza delle nor-



ne precedentemente in vigore, proporzionalmente ridotta in relazione agli anni di contribuzione risultanti alla data del 31 dicembre 1971 ».

Per altro, proprio in relazione alla pratica applicazione della norma di salvaguardia sono sorti quesiti di carattere interpretativo e procedurale.

Un primo quesito attiene al concetto di "trattamento pensionistico" spettante agli esclusi che ne facciano tempestiva richiesta con l'apposita domanda di cui si è detto in precedenza.

È stato chiesto, infatti, se per "trattamento pensionistico" debba intendersi solo quello di vecchiaia od anche quello di invalidità e per i superstiti. Il dubbio ha avuto modo di evidenziarsi in relazione al disposto del secondo comma dell'articolo 6 il quale subordina il diritto a tale trattamento "al verificarsi delle condizioni previste" dalle norme di pensionamento vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 1046, norme che per i casi di invalidità e di morte prevedono l'erogazione della prestazione pensionistica solo quando l'evento riguardi l'iscritto alla Cassa e si verifichi, quindi, in costanza di rapporto assicurativo (articoli 10 e 13 delle norme di attuazione della Cassa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 621).

In relazione a tale problema questo Ministero ha osservato che la cessazione dell'iscrizione alla Cassa e quindi la perdita dello status di iscritto, nel caso di specie, deriva da norma imperativa di legge e non da atto volontario dei professionisti interessati, per cui appare incontestato che alla locuzione "trattamento pensionistico" non possa darsi contenuto restrittivo, ma interpretazione adeguata allo spirito che le è proprio, inteso appunto ad assicurare il beneficio della pensione per tutti gli eventi considerati dalle norme generali (vecchiaia, invalidità, superstiti).

Sempre con riguardo alla norma di cui all'articolo 6 si è posto il problema della estensione del diritto alla richiesta del trattamento pensionistico ai superstiti del professionista deceduto prima della scadenza del termine assegnato dalla legge per la presentazione della prescritta domanda senza aver provveduto a tale adempimento.

Poiché il secondo comma dell'articolo 6 fa riferimento generico "gli interessati", questo Ministero è dell'avviso che la presentazione della prescritta domanda da parte dei superstiti aventi diritto possa essere conside-

rala alla siregua della domanda del professionista daute causa purché inoltrata entro il termine perentorio previsto dalla stessa norma (1° gennaio 1973) ».

La Cassa è stata quindi invitata, in base all'avviso espresso dallo scrivente, a voler provvedere alla diramazione di opportuni chiarimenti alla generalità degli interessati con l'urgenza richiesta dall'imminente scadenza del predetto termine.

Pertanto le preoccupazioni espresse possono ritenersi superate, essendo state pienamente valutate e positivamente risolte le questioni sorte in favore dei professionisti interessati.

Per quanto attiene, infine, alla predisposizione delle norme di attuazione della legge n. 1046, previste dall'articolo 4, è stato rivolto un preciso invito all'ente a voler affrettare l'invio delle proposte per la predisposizione ed il perfezionamento del relativo regolamento.

*Il Sottosegretario di Stato: DEL NERO*

GIANNANTONI, FIORIELLO, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA E CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave fatto avvenuto nella scuola Giardinieri, 49° Circolo di via Porta San Sebastiano 2, ove un bimbo di 5 anni Michele Fazzolari, è stato sospeso dall'asilo per dieci giorni, da venerdì 23 novembre a lunedì 4 dicembre 1972.

Se conosca le ragioni che hanno indotto il direttore didattico, professor Ferdinando Di Stefano a prendere un così grave provvedimento disciplinare verso un bambino che è appena in età di asilo, e se un provvedimento così inusitato sia compatibile con i moderni sistemi educativi, e con le più elementari norme psicopedagogiche che negano l'utilità del ricorso a metodi repressivi ed autoritari che possano in qualche modo creare nel bambino uno choc tale da incidere nella formazione caratteriologica e psichica in maniera dannosa e permanente.

Se, infine, il ministro intenda, data la sproporzione del provvedimento preso, dare corso ad una indagine sulle condizioni e sui metodi educativi in atto nella scuola. (4-03091)

RISPOSTA. — La maestra Maria Vizioli, che per 20 anni ha insegnato nelle scuole materne comunali, è stata trasferita al plesso Giardinieri del 49° circolo Principe di Piemonte di Roma, dal 1° ottobre 1972.

Alla sezione affidatale era iscritto il bimbo di che trattasi, il cui comportamento, particolarmente irrequieto, ha destato preoccupazione nella maestra stessa. L'insegnante, dopo aver inutilmente esperito ogni tentativo di reinserimento del fanciullo nel gruppo scolastico affidatole, ha ritenuto di dover prospettare la situazione al padre, chiedendone una maggiore collaborazione.

Il genitore interessato, d'intesa con l'insegnante, ha ritenuto di trattenere alcuni giorni a casa il bambino per poterlo osservare più attentamente ed infine ha deciso di farlo visitare da due specialisti, non trovando una giustificazione sul comportamento del figlio anche in famiglia.

La cordiale intesa fra scuola e famiglia è stata a vantaggio del bambino, il quale ha iniziato una cura, che invece non avrebbe avuto luogo, con evidenti gravi conseguenze successive, se il padre — spinto dalla scuola stessa — non avesse deciso di chiedere l'intervento di medici specialisti.

La direzione del 49° circolo Principe di Piemonte sensibile ai rapporti di cordialità e di collaborazione con le famiglie, dopo le visite mediche del piccolo alunno, lo ha trasferito al plesso Principe di Piemonte, dove sono in atto attività integrative sull'arte-terapia per il recupero dei disadattati parziali, attività che non vengono invece praticate nel plesso Giardinieri.

*Il Ministro: SCALFARO.*

**GIOMO.** — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponda a verità che, da parte degli organi centrali del Ministero della sanità, sia stato recentemente disposto l'abbattimento immediato di 30 vitelloni di una stalla sita in prossimità di Perugia (proprietà De Paolis) colpiti da afta epizootica di un ceppo non esotico periodicamente riaffacciandosi nella provincia di Perugia e facilmente curabile, come è dimostrato da un recente caso d'insorgenza dello stesso tipo di afta nel comune di Castiglione del Lago, sempre in provincia di Perugia, quando, pur attuandosi le giuste misure cautelative e profilattiche, non si addivenne all'abbattimento delle bestie infette, che poterono essere curate e restituite al patrimonio zootecnico nazionale.

Poiché nell'ambiente degli allevatori umbri l'episodio ha destato perplessità e preoccupazioni, tali da scoraggiare proficue iniziative nel campo dello sviluppo zootecnico proprio in un momento di grave crisi nel set-

tore, l'interrogante desidera conoscere se si voglia, per il futuro, adoperare maggiore cautela prima di ordinare l'abbattimento di bestiame recuperabile. (4-02707)

**RISPOSTA.** — In occasione del focolaio di afta epizootica insorto nel comune di Perugia il 30 ottobre 1972, presso l'allevamento di proprietà del signor De Paolis, è stato effettivamente disposto da questo Ministero, di concerto con le autorità sanitarie regionali, l'abbattimento e la distruzione di 30 bovini affetti da afta epizootica.

Questo provvedimento di polizia veterinaria disposto con decreto del ministro della sanità del 3 aprile 1971 viene già da molto tempo applicato, con successo, in altri paesi europei ed extraeuropei, quale intervento necessario per evitare il diffondersi della infezione aftosa attraverso le secrezioni ed escrezioni degli animali colpiti dalla malattia.

Per quanto concerne, invece, il precedente focolaio verificatosi in provincia di Perugia, nel comune di Castiglione del Lago, l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti, pur sollecitati da questa amministrazione, non furono attuati in quanto le locali autorità sanitarie addussero difficoltà di ordine tecnico-organizzativo per poter procedere all'abbattimento e alla distruzione degli animali ammalati.

Premesso quanto sopra, è opportuno evidenziare che il procedimento proflattico che prevede l'abbattimento e la distruzione degli animali colpiti da grave malattia infettiva e diffusiva, qual è nella specie l'afta epizootica, risponde a validi criteri scientifici e si risolve, in definitiva, in un risparmio per l'economia zootecnica, in quanto soffoca ed arresta l'infezione, evitando, come purtroppo avveniva in passato, l'esplosione di altri focolai di malattia, nonostante la più rigida applicazione delle misure sanitarie previste nel vigente regolamento di polizia veterinaria.

È bene precisare inoltre che per combattere l'afta epizootica viene anche attuata in Italia una vaccinazione annuale massale di tutti i bovini di età superiore a tre mesi; l'applicazione combinata dei due metodi (e cioè l'abbattimento coattivo degli animali infetti e la vaccinazione) costituisce l'unica misura ideonea, generalmente accettata, per l'arresto dell'infezione.

Questo, in effetti, è quanto si sta verificando in Italia, da quando la lotta contro l'afta epizootica viene combattuta con il metodo anzidetto.

Può essere molto dimostrativo dare uno sguardo alla situazione epizootologica dell'afta nell'intera regione Umbra: i dati statistici parlano di una media di 300 focolai all'anno, nel periodo 1960-65, con una sensibile diminuzione nel 1966-67, sino alla quasi totale scomparsa dell'infezione negli anni 1969, 1970 e 1971, che complessivamente hanno fatto registrare soltanto undici focolai.

Nel 1971 non si è avuto nessuno episodio della malattia.

Per chiarire questi dati, si precisa che nel 1968 è iniziata la vaccinazione anti-aftosa massale e che nel 1971 è entrato in vigore il citato decreto ministeriale per l'abbattimento coattivo degli animali infetti.

È, quindi, fuori discussione che l'adozione di quest'ultimo provvedimento in altre regioni italiane, nel 1971, ha contribuito indirettamente a preservare il patrimonio zootecnico umbro dall'infezione aftosa.

Lo Stato italiano stanziava annualmente per la lotta contro l'afta epizootica circa quattro miliardi di lire e ciò non certo per mantenere un precario equilibrio sanitario, ma nell'intento di giungere alla totale sradicazione della malattia.

È indiscusso che questo scopo può essere raggiunto, soltanto, eliminando immediatamente al primo insorgere dell'infezione tutti gli animali colpiti dalla malattia, indennizzando congruamente gli allevatori che subiscono il danno economico.

Dopo quanto detto, sembra, inoltre, superfluo doversi soffermare sull'asserto che gli animali colpiti da afta epizootica possono essere curati e mantenuti in allevamento.

Questo è un concetto che viene preso in considerazione soltanto in paesi sottosviluppati e nei quali l'infezione aftosa dilaga ed è talmente diffusa da doverla accettare come una calamità inevitabile.

In Italia (paese che fa parte di una CEE, che si avvia ad essere un'area libera da malattie infettive e diffuse degli animali) non può essere accettato il concetto sanitario sopra accennato, che determinerebbe la persistenza nei nostri allevamenti di soggetti clinicamente guariti dalla infezione, ma sicuramente portatori e diffusori del *virus* aftoso.

È, infine, opportuno precisare che non è certo interesse del Ministero della sanità seguire ciecamente un indirizzo zooprofilattico, qualora lo stesso dovesse dimostrarsi inadeguato ed antieconomico, se, per una deprecabile evenienza, il numero dei focolai di infezione dovesse sensibilmente aumentare nono-

stante l'applicazione della drastica misura dell'abbattimento coattivo.

Si ribadisce che questo provvedimento sanitario sancito con il decreto ministeriale 3 aprile 1971 risponde attualmente e validamente allo scopo, tanto che la recente lieve epizootia aftosa per complessivi dieci focolai in tutto il territorio nazionale ha potuto essere arrestata.

Tale provvedimento, come anzidetto, potrebbe anche essere abbandonato se la situazione zoonosanitaria dovesse peggiorare, ma non certo essere messo in discussione per quell'inevitabile tributo che, a volte, il singolo deve pagare nell'interesse della collettività.

*Il Ministro della sanità:* GASPARI.

GIOVANNINI, RAFFAELLI, VESPIGNANI, NICCOLAI CESARINO, NICCOLI e TANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che durante la seduta della Commissione finanze e tesoro del 15 marzo 1973 ha dichiarato che al 31 dicembre 1972 le domande dei rimborsi IGE all'esportazione giacenti presso le intendenze di finanza erano per lire 305 miliardi e 409 milioni e le partite « in sofferenza » presso le ragionerie provinciali erano alla stessa data per lire 96 miliardi e 5 milioni — se ritenga opportuno precisare:

1) a quanto ascendevano al 31 dicembre 1972 i fondi disponibili sul capitolo 1921 del bilancio di previsione 1972 (tabella 3 — Ministero delle finanze: spesa) a fronte degli impegni per le domande di rimborsi giacenti e per le partite « in sofferenza », come sopra detto;

2) se si reputi ancora congruo lo stanziamento per il 1973, sempre sul capitolo 1921, predetto, della somma di lire 240 miliardi per effettuare i rimborsi stessi, sia arretrati sia di competenza dell'esercizio finanziario in corso, per un servizio da mettersi in liquidazione con tutta regolarità. (4-04759)

RISPOSTA. — Il capitolo 1921 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972 recava uno stanziamento di lire 240 miliardi, di cui lire 235 miliardi furono assegnati all'articolo 1 — concernente le restituzioni dell'IGE all'esportazione — e lire 5 miliardi all'articolo 2, concernente i rimborsi dell'IGE indebitamente percetta.

L'intero stanziamento di lire 235 miliardi è stato esaurito con gli accreditamenti effettuati nell'ottobre 1972 a favore delle intendenze di finanza, incaricate del servizio delle

restituzioni dell'IGE all'esportazione, per cui alla data del 31 dicembre 1972, non sussisteva alcuna disponibilità di fondi sul menzionato capitolo di spesa.

È stato tuttavia possibile dare corso, nel corrente anno finanziario, alle domande di restituzione già liquidate e « in sofferenza » presso le ragionerie provinciali dello Stato al 31 dicembre 1972, utilizzando lo stanziamento suppletivo di lire 50 miliardi, concesso con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1972, n. 806, e parte dello stanziamento dell'esercizio in corso.

Recentemente sono stati disposti accreditamenti, sullo stanziamento 1973, per complessive lire 84 miliardi e 675 milioni, di cui lire 46 miliardi e 5 milioni hanno consentito (in aggiunta ai 50 miliardi dell'integrazione) il totale pagamento delle pratiche in sofferenza al 31 dicembre 1972 e lire 38 miliardi il pagamento di quelle liquidate entro il primo trimestre 1973.

Pertanto, il fondo ancora disponibile - detratti i 5 miliardi che si prevede saranno utilizzati per i rimborsi dell'IGE indebita - è di lire 150 miliardi e 325 milioni, col quale occorre fronteggiare il fabbisogno di spesa relativo al secondo, terzo e quarto trimestre del 1973.

S'intende che appena sarà accertata l'insufficienza di tali fondi, l'amministrazione non mancherà di interessare i competenti organi del Ministero del tesoro per ottenere uno stanziamento suppletivo adeguato al fabbisogno di spesa.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in base a quali direttive l'Istituto nazionale dell'assicurazione contro le malattie (INAM) ha escluso dai diritti conseguenti all'utile partecipazione al concorso pubblico per titoli a posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale ausiliario riportato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 ottobre 1971, n. 263, gli invalidi civili in quanto sprovvisti del requisito dell'età di cui all'articolo 2, lettera *b*) del bando, nonostante la chiara disposizione della legge 5 ottobre 1962, n. 1559, che elevava il limite di età per gli invalidi civili ad anni 55.  
(4-02523)

RISPOSTA. — Il requisito dell'età di cui all'articolo 2, lettera *b*), del bando di concorso per titoli del ruolo del personale ausiliario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione con-

tro le malattie è stato previsto in conformità della determinazione del 5 novembre 1968, n. 1411, con la quale il Consiglio di Stato ha ritenuto che « il beneficio dell'elevazione del limite di età a 55 anni per i mutilati e gli invalidi civili, previsto dall'articolo 11, ultimo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, trova applicazione nei soli casi di assunzione obbligatoria nella pubblica amministrazione (confermato obbligatorio e senza concorso di una determinata percentuale di posti della carriera ausiliaria o di una determinata percentuale del contingente operaio) e non anche nei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi ».

Con successivo parere del 5 giugno 1970, n. 1342, il consiglio medesimo ha confermato la suesposta interpretazione la quale, per altro, è ormai da intendersi riferita, oltre che agli invalidi civili, a tutte le categorie di beneficiari previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.

*Il Sottosegretario di Stato: DEL NERO.*

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali a lunghi anni di distanza non sono state ancora definite le pratiche di pensione di guerra dei signori: Ciancia Francesco, nato a San Marzano sul Sarno (Salerno) il 10 giugno 1916, numero di protocollo 738128 e Mandile Carlo, nato a San Marzano sul Sarno (Salerno) il 2 agosto 1922, posizione amministrativa numero 1610820.  
(4-03374)

RISPOSTA. — Ciancia Francesco, classe 1916, posizione istruttoria n. 1671001/NG. In merito alla pratica relativa all'ex militare Francesco Ciancia, sono in corso i necessari adempimenti per far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale 13 giugno 1967, n. 2263650, con il quale al predetto venne negato il diritto a trattamento pensionistico di guerra. E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 738128 prodotto dall'interessato avverso il cennato provvedimento diniego.

A tal fine, infatti, è stata nuovamente interpellata la commissione medica superiore per un conclusivo parere tecnico-sanitario.

Si assicura che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà formulato, in

proposito, il proprio giudizio, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Mandile Carlo, classe 1922, posizione istruttoria n. 1610820/NG. La pratica di pensione di guerra relativa al signor Carlo Mandile risulta regolarmente definita.

Al predetto, infatti, con decreto ministeriale 4 maggio 1966, n. 3166961, venne concessa l'ottava categoria rinnovabile, oltre l'assegno di cura, dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1965 per l'infermità « esiti lievi di pleurite basale destra e note di orchiepididimectomia destra ».

Tale assegno fu poi rinnovato, con decreto ministeriale 1° febbraio 1967, n. 3191421, sino al 30 giugno 1968.

Con successivo decreto ministeriale 9 aprile 1968, n. 2313895, adottato in conformità del parere espresso dalla commissione medica di Napoli e confermato dalla commissione medica superiore, al signor Mandile venne negato diritto a più favorevole trattamento pensionistico, per non riscontrato aggravamento delle cennate affezioni.

Infine, con decreto ministeriale 15 marzo 1969, n. 3286283, il surriferito assegno di ottava categoria con cura venne convertito, ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 313, in pensione vitalizia.

Non risulta che l'interessato, successivamente a quest'ultimo provvedimento, abbia qui fatto pervenire una qualsiasi altra istanza e pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento deve essere adottato da parte di questa Amministrazione.

*Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.*

IANNIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda adottare per aumentare il personale dell'ufficio provinciale del tesoro di Napoli, addetto alla liquidazione degli arretrati derivanti da provvedimenti collegati con la riforma, che esegue il lavoro con un ritardo di circa un anno rispetto alla registrazione dei singoli decreti.

Un tale aumento di personale farebbe crollare le voci insistenti che attribuiscono tali ritardi ad una volontà politica, che desidera rinviare deliberatamente tutti i pagamenti.

(4-02503)

RISPOSTA. — Le cause del lavoro arretrato costituitosi presso la direzione provinciale del tesoro di Napoli nel settore del servizio pensioni sono da ricercarsi oltre che nella mol-

teplicità di provvedimenti legislativi di carattere eccezionale cui le direzioni provinciali del tesoro hanno dovuto dare esecuzione nel 1972, anche nel fatto che i decreti di riliquidazione emessi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1081 del 1970 sono stati trasmessi in questi ultimi tempi dalle amministrazioni centrali pressoché contemporaneamente, il che ha determinato l'impossibilità di potervi dare esecuzione con lo stesso ritmo con cui sono pervenuti.

Per fronteggiare la situazione è stata posta in atto una procedura straordinaria che consente, attraverso l'elaborazione elettronica di dati contabili, di disporre con maggiore celerità la liquidazione delle differenze arretrate spettanti ai singoli pensionati.

I positivi risultati conseguiti con tale procedura lasciano prevedere che l'arretrato esistente presso la direzione provinciale del tesoro di Napoli possa essere eliminato entro brevissimo termine.

*Il Ministro: MALAGODI.*

IANNIELLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intendano promuovere per indurre la società armatrice della nave *Angelina Lauro* al rispetto dello statuto dei lavoratori e alla revoca dei provvedimenti adottati in dispregio delle predette norme.

Sembra, infatti, che a seguito di azione di sciopero siano stati sbarcati dalla *Angelina Lauro* nel porto di Tenerife nelle Canarie, 150 lavoratori marittimi senza essere più riammessi a turno.

Il carattere di rappresaglia del provvedimento sarebbe provato dal fatto che ai predetti lavoratori non sia stato annotato sul libretto di navigazione il motivo dello sbarco e tuttora la società si rifiuta di precisare le ragioni del licenziamento. (4-02633)

RISPOSTA. — In data 8 novembre 1972 pervenne a questo dicastero una nota dell'Associazione armatori meridionali con la quale si chiedeva la regolarizzazione dello sbarco di 108 marittimi, che avevano aderito ad uno sciopero effettuato a bordo della motonave *Achille Lauro* dal 15 al 19 ottobre 1972, nel porto di Santa Cruz de Tenerife.

Poiché non era ancora pervenuta alcuna comunicazione ufficiale dal competente consolato d'Italia a Santa Cruz sui fatti denunciati dalla predetta associazione, lo stesso fu sollecitato a fornire notizie al riguardo.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1973

Dopo reiterati solleciti il consolato in questione comunità che in data 15 ottobre era pervenuta a Santa Cruz la motonave *Achille Lauro*, la quale aveva dovuto ritardare la partenza, fissata per lo stesso giorno, per uno sciopero di 24 ore indetto dall'equipaggio su richiesta del direttore di macchine, che esigeva l'imbarco di un elettricista, denunciando l'inefficienza di alcune condizioni tecnici della macchina.

Allo scopo di risolvere la questione il consolato nominava una commissione composta da 4 tecnici locali, che svolsero una completa ispezione della nave consegnando il giorno seguente una relazione da cui risultò che tutti i servizi di sicurezza e le condizioni della nave erano idonei.

Poiché, nonostante tali assicurazioni, l'equipaggio decideva di prolungare lo sciopero a tempo indeterminato, si cercò di comporre la vertenza con la presenza di 2 delegati sindacali e funzionari della flotta *Lauro* giunti appositamente dall'Italia.

Dopo varie riunioni si giungeva ad un accordo per cui parte dell'equipaggio, che aveva dichiarato di non desiderare continuare il viaggio veniva sbarcato.

Nonché il consolato omise di annotare sui libretti di navigazione degli interessati il motivo di sbarco in quanto non si raggiunse un accordo preciso tra le parti.

Questo dicastero, di conseguenza, ha provveduto ad impartire istruzioni alla capitaneria di porto di Napoli, con le quali — uniformandosi letteralmente a quanto comunicato dal consolato — si è disposto che sul libretto di navigazione dei 108 marittimi venisse apposta la seguente motivazione: « risoluzione del rapporto di lavoro non desiderando il marittimo continuare il viaggio ».

In merito si fa presente che in base allo svolgimento dei fatti, quale è emerso sia dal giornale nautico sia dalle comunicazioni del consolato, la motivazione di sbarco decisa dal Ministero non poteva essere diversa, dato che furono gli stessi marittimi a manifestare l'intendimento di sbarco e che l'armatore, malgrado il danno economico subito per il fermo della nave, non si oppose alla richiesta.

Non si è potuto tenere in alcun conto il documento firmato a Napoli tra la società *Lauro* e i rappresentanti sindacali della FILCISL, FILM-CGIL, UIM, in quanto la decisione in esso contenuta di chiedere alle autorità marittime la regolarizzazione dei libretti di navigazione con l'annotazione « sbarco per risoluzione del rapporto di lavoro » risulta mancante proprio della motivazione, che do-

vrebbe essere una di quelle previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro.

In tale documento viene ribadito da parte dell'armatore che lo sbarco a Tenerife è avvenuto per volontà del marittimo.

Si fa, altresì, notare che qualora l'armatore non avesse aderito alla richiesta di sbarco ed i marittimi avessero abbandonato la nave, la risoluzione del rapporto di lavoro sarebbe avvenuta per colpa del marittimo (articolo 70 — lettera F — del contratto collettivo nazionale del lavoro 13 febbraio 1972), e conseguentemente il Ministero avrebbe provveduto ad instaurare il procedimento disciplinare per abbandono di nave (articolo 1261, n. 5, del codice navale) con l'applicazione di una delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 1252 del codice stesso.

Circa la mancata reinscrizione dei marittimi suddetti in turni particolari della società *Lauro*, che costituisce, appunto, l'oggetto della interrogazione, si fa osservare che l'armatore, in relazione al comportamento tenuto dai marittimi, si è avvalso per rifiutare l'inserzione a turno di quanto stabilito dall'articolo 4 del regolamento dei turni particolari per le aziende che applicano l'accordo sulla continuità del rapporto di lavoro.

*Il Ministro della marina mercantile:*  
LUPIS.

LOBIANCO, BONOMI, VETRONE, BUCCIARELLI DUCCI, ANDREONI, BOTTARI, ARMANI, BALASSO, BALDI, BORTOLANI, CASTELLUCCI, PREARO, SCHIAVON, TANTALO, STELLA, TRAVERSA E URSO GIACINTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ravvisi urgente far revocare le disposizioni impartite, contro legge, dalla Direzione generale dell'amministrazione dei monopoli di Stato diretta a non riconoscere ai produttori di tabacco, aventi un volume d'affari inferiore a 21 milioni, il diritto di rivalsa della imposta sul valore aggiunto sul corrispettivo prezzo stabilito dal tabacco greggio in foglia ceduto al monopolio stesso. (4-04159)

RISPOSTA. — I produttori di tabacco con volume di affari annuo non superiore a 21 milioni, in base al combinato disposto degli articoli 32 e 35, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, sono esonerati, per le cessioni di tabacco greggio o non lavorato, oltre che dal versamento dell'imposta e dalla presentazione

delle dichiarazioni, anche dall'obbligo di emissione della fattura. Per tali cessioni è l'acquirente, e cioè l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, che deve autofatturarsi, indicando nella copia della fattura, da consegnare o spedire al cedente, solo il prezzo stabilito per il tabacco greggio o non lavorato, e non anche l'ammontare dell'imposta.

Infatti, in luogo dell'ammontare dell'imposta, la fattura deve recare l'annotazione dell'esonero.

Ciò premesso e stante, altresì, l'espresso divieto, stabilito dall'articolo 18, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, all'esercizio della rivalsa dell'imposta per le operazioni effettuate senza emissione della fattura, deve concludersi che l'operato dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato è da ritenersi del tutto conforme alla disciplina di cui al decreto istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Occorre per altro aver presente che i produttori agricoli, fra i quali rientrano senza dubbio i produttori di tabacco greggio o non lavorato, possono rivalersi dell'IVA addebitandola in fattura nel caso in cui essi, come è stato precisato dall'amministrazione con telegramma n. 501385 del 30 marzo 1973, diretto a tutti i competenti uffici finanziari, rinuncino all'esonero ed adempiano a tutti gli obblighi, compreso quello della fatturazione delle loro cessioni, previsti a carico degli agricoltori con volume di affari annuo superiore a lire 21 milioni.

Fermo restando, cioè, in questi casi, il diritto alla detrazione forfettaria di cui all'articolo 34, primo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, gli assoggettati volontari sono tenuti alla emissione delle fatture, alla tenuta dei registri ed alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali e annuale.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

**LUCCHESI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se si abbia in animo di provvedere alla istituzione di un nuovo circolo didattico per la parte orientale dell'isola d'Elba con sede a Porto Azzurro (Livorno).

L'interrogante ritiene che sull'argomento ci sia una precisa proposta delle autorità locali.

Con questa istituzione non si farebbe del resto altro che tornare a quel tipo di organizzazione scolastica elementare che l'Elba aveva

prima della guerra con minore popolazione e minori esigenze, infatti allora era articolata su tre posizioni didattiche. (4-04864)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero non ha attualmente alcuna possibilità di istituire nuove direzioni didattiche, in quanto tutti i posti previsti dalla legge 9 agosto 1967, n. 805, sono già regolarmente in funzione.

*Il Ministro: SCALFARO.*

**MAGGIONI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se nel piano di costruzione di fabbricati di tipo economico per l'alloggio ad uso esclusivo del personale militare, risulti compresa la dotazione di fabbricati al CRC/P Remondò di Gambolò (Pavia) a disposizione degli ufficiali e dei sottufficiali dell'arma dell'aeronautica, colà in servizio. (4-03815)

**RISPOSTA.** — Per soddisfare le esigenze abitative del personale in servizio presso l'infrastruttura di che trattasi è in via di completamento una palazzina alloggi per 80 sottufficiali. Sono inoltre programmati lavori per la sistemazione degli alloggi ufficiali.

*Il Ministro: TANASSI.*

**MAGGIONI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che: la *Gazzetta ufficiale* 7 gennaio 1971, n. 4, pubblicava il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 riguardante la riliquidazione della pensione agli statali, con decorrenza dal 1° settembre 1971;

a tale data dai competenti uffici veniva rilevato che la mancata corresponsione dell'intero importo era derivata dal grande numero dei pensionati (circa 600 mila) e dalla forte diminuzione, dovuta alle ferie, del personale della Ragioneria dello Stato che non aveva potuto continuare i lavori di classificazione e di aggiornamento delle nuove pensioni - quali urgenti iniziative si intendano adottare, perché da 17 mesi dalla pubblicazione il decreto possa essere attuato. (4-03864)

**RISPOSTA.** — A norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, compete alle amministrazioni centrali provvedere alla riliquidazione delle pensioni a favore del personale da esse rispettivamente amministrato, con l'emissione di

singoli provvedimenti formali che seguono la stessa procedura delle liquidazioni ordinarie con il duplice controllo della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Dai dati in possesso di questo Ministero risulta che il ritardo lamentato riguarda soltanto poche amministrazioni le quali, per la loro vastità e, quindi, per il gran numero di pratiche da riesaminare, hanno dapprima dovuto risolvere grossi problemi di carattere organizzativo e di potenziamento dei servizi.

Superata ormai tale fase, anche presso di esse il lavoro procede con speditezza, il che lascia presumere che entro breve tempo sarà possibile portarlo a termine.

Per quanto in particolare si riferisce alla competenza di questo Ministero, si comunica che alle dipendenti direzioni provinciali del tesoro sono pervenuti, da parte di tutte le amministrazioni e pressoché contemporaneamente, oltre 600 mila ruoli di variazione di spesa ai quali non era in alcun modo possibile dar corso con lo stesso ritmo dell'arrivo.

Ciò ha creato non indifferenti difficoltà alle direzioni dei grandi centri che hanno un maggior carico di partite di pensione e di altri compiti di istituto.

Nonostante l'impegno profuso dal personale ivi addetto per dare corso alle variazioni con i tradizionali sistemi contabili, non è stato possibile evitare il verificarsi di ritardi nella emissione degli atti di pagamento.

Per fronteggiare la situazione questa amministrazione ha posto in atto una procedura straordinaria che attraverso l'elaborazione elettronica dei dati consente di determinare rapidamente le nuove rate mensili e, quindi, l'importo delle differenze arretrate da corrispondere ai singoli pensionati.

I positivi risultati conseguiti con tale procedura, adottata in via sperimentale presso la sede di Roma che era quella maggiormente oberata di lavoro, hanno permesso di confermarne l'adozione e di estenderne l'applicazione ad altre 57 sedi e cioè a tutte quelle presso le quali se ne è ravvisata l'utilità.

Si ha motivo di ritenere, quindi, che, entro brevissimo termine, sarà possibile normalizzare la situazione delle speltanze arretrate e dar corso al regolare pagamento degli assegni secondo le nuove misure.

*Il Ministro: MALAGODI.*

MASCIADRI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che in Italia si spendono più di 15 miliardi di lire per l'alimentazione e che tutta la materia alimentare

è regolata da una legge del 1962 alla quale manca il necessario regolamento di applicazione, a che punto si trovi la stesura di tale regolamento. (4-04622)

RISPOSTA. — Il testo del regolamento esecutivo delle leggi 30 aprile 1962, n. 283, e 26 febbraio 1963, n. 441, è stato elaborato da tempo da questo dicastero e sottoposto al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

La seconda sezione del citato consesso ha emesso, in data 9 gennaio 1973, ordinanza istruttoria per conoscere l'avviso delle altre amministrazioni concertate in ordine ad alcuni punti — peraltro marginali — sui quali non era stata espressa una completa intesa, e per suggerire, per altro, una parzialmente diversa esposizione sistematica delle varie norme contenute nel testo del regolamento stesso.

Si sta adesso provvedendo agli adempimenti richiesti dal Consiglio di Stato, al fine di ottenerne il definitivo parere occorrente per l'approvazione del Consiglio dei ministri.

*Il Ministro: GASPARI.*

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risultino fondati i rilievi e le eccezioni sollevati dagli studenti del liceo classico di Foligno, bocciati agli esami di maturità al termine del decorso anno scolastico 1971-72, nel ricorso collettivo ed individuale inoltrato al Ministero della pubblica istruzione con il quale si evidenzia che la percentuale dei bocciati da parte della commissione, presieduta da un insegnante di chiarissima fama, è del 20 per cento — un fatto che non si è registrato mai nella scuola di quella città — e si contestano le valutazioni, i criteri ed i metodi adottati dalla commissione stessa.

Per sapere se tale risultato dipenda dai metodi anzidetti e da carenze sul piano formale, o se piuttosto appaia adeguato all'effettivo livello culturale degli esaminandi e se dipenda dal fatto che durante l'anno scolastico si sono susseguiti vari supplenti e che i programmi non furono completati, ma svolti superficialmente o addirittura mai discussi in classe, in conseguenza dell'andazzo, imposto recentemente al liceo classico di Foligno, che vantava alti livelli culturali, dalla presidenza disposta a tutti gli arbitri (collettivi, scioperi ecc.) in nome del più retrivo progressismo marxista; e conseguentemente se ritengano o meno doveroso disporre per una revisione dei



giudizi emessi o piuttosto per garantire, come i più auspicano, una maggiore serietà dei metodi didattici adottati nella scuola predetta.

(4-01475)

**RISPOSTA.** — Premesso che in materia di valutazione tecnica sulla preparazione degli alunni i giudizi delle commissioni esaminatrici sono definitivi e insindacabili, si fa presente che negli esami di maturità svoltisi presso il liceo classico di Foligno al termine dell'anno scolastico 1971-72 la percentuale dei non maturi sembra essere stata contenuta nei limiti della normalità.

Infatti fra gli alunni interni sono risultati « non maturi » 8 candidati su 57 nella prima commissione e 5 su 32 nella seconda commissione; e tali risultati appaiono pienamente conformi alle previsioni dei consigli di classe formulate in sede di compilazione dei giudizi di ammissione dei candidati agli esami. Non sembra che tali risultati siano stati determinati dai metodi adottati dalle commissioni che si sono rivelate anzi molto comprensive; i giudizi negativi invece sono parsi determinati soprattutto dalla preparazione insufficiente dei candidati.

Non sembra poi che il risultato negativo di alcuni candidati possa essere stato determinato dalla circostanza che l'insegnamento fosse stato impartito da insegnanti supplenti. Infatti fra gli alunni dichiarati non maturi vi erano anche alcuni che avevano avuto professori titolari.

Sostanzialmente è parso che il risultato negativo degli esami sia stato determinato dallo scarso impegno dimostrato dagli allievi.

Va precisato infine che il ricorso presentato a suo tempo da sei alunni era sottoscritto da un solo candidato respinto mentre gli altri cinque, maturi, ritenevano di avere ottenuto una votazione bassa.

*Il Ministro: SCALFARO.*

**MENICACCI.** — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere come mai non sono stati computati, agli effetti della liquidazione e della pensione in favore del segretario dipendente delle ferrovie dello Stato al servizio lavori e costruzioni del Ministero dei trasporti, signor Furio Tavanti-Chiarenti, nato a Ripatransone (Ascoli Piceno) il 17 settembre 1911, residente a Città di Pieve, collocato a riposo a domanda *ex lege* 336 del 1970 in data 18 luglio 1972, i 18 mesi di lavoro svolto dal medesimo presso

il comando generale della ex Milizia volontaria sicurezza nazionale, reparto stato maggiore, in qualità di sottufficiale in SPER, come ufficialmente attestato nel suo foglio matricolare militare presso il distretto militare di Perugia.

(4-04441)

**RISPOSTA.** — In sede di liquidazione della pensione a favore dell'ex segretario Tavanti-Chiarenti Furio è stato chiesto alla competente direzione generale delle pensioni del Ministero della difesa quali periodi di servizio, resi dal dipendente presso la Milizia volontaria sicurezza nazionale, potevano essere riconosciuti utili a pensione.

La direzione generale interpellata ha risposto facendo presente che, in base alle norme emanate con la legge 20 marzo 1954, n. 72, al Tavanti potevano essere riconosciuti utili ai fini della pensione, solo i periodi di servizio reso nella Milizia volontaria sicurezza nazionale, durante i quali era stato in forza presso reparti mobilitati.

Il periodo di servizio reso presso il comando generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale non poteva essere considerato utile agli stessi fini, in quanto non coperto da versamenti a favore del fondo pensioni, esistente per il personale della Milizia volontaria sicurezza nazionale.

*Il Ministro: BOZZI.*

**MENICHINO, D'ALESSIO, LIZZERO E SKERK.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — tenute presenti le conclusioni della conferenza sulle servitù militari promossa dalla regione Friuli-Venezia Giulia e le ripetute dichiarazioni dell'amministrazione militare circa l'attuazione dei vincoli imposti ai territori dei diversi comuni della regione suddetta — quali sono le ragioni per cui nella zona di Dobertò del Lago e dei comuni vicini si è invece proceduto ad un ulteriore inasprimento dei gravami, che già pesano su gran parte del loro territorio.

(4-04320)

**RISPOSTA.** — Le notifiche di che trattasi attingono non a nuove imposizioni, ma a limitazioni da tempo disposte a tutela di necessarie infrastrutture militari.

Al riguardo, si assicura, comunque, che sono in corso studi per un alleggerimento dei vincoli stessi.

*Il Ministro: TANASSI.*

MESSENI NEMAGNA. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che nell'alveo del torrente San Giorgio (a 8 chilometri da Bari sulla strada statale n. 16 nord) defluiscono e scorrono all'aperto secondo il naturale declivio, i liquami di fogna degli abitati di Capurso, Noicattaro, Rutigliano e Triggiano; che nell'alveo del torrente sono immesse anche altre discariche private ed abusive che, non regolate, ristagnano in più punti; che conseguentemente la zona è diventata malsana per inquinamento ed è infestata da zanzare e miasmi pericolosi per la salute pubblica; che il torrente San Giorgio, alla foce, determina l'inquinamento di un largo tratto di mare e di una notevole parte della fascia costiera; di fronte alla pericolosità di questa situazione, contraria ad ogni principio anche elementare di igiene, alla inattività degli organi locali — quali provvedimenti si intendano prendere per la tutela della salute delle persone che abitano nella zona e per risolvere in modo definitivo, in ossequio agli elementari principi igienici, una situazione tanto carente. (4-01537)

RISPOSTA. — Per il risanamento della zona della Lama San Giorgio (Bari) l'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese ha redatto e trasmesso al provveditorato alle opere pubbliche di Bari, tramite il locale ufficio del genio civile, un progetto generale di massima di lire 1.300.000.000 che prevede essenzialmente le seguenti opere:

1) costruzione di un impianto epurativo a servizio dei comuni di Rutigliano e Noicattaro ed il completamento degli impianti esistenti a servizio degli abitati di Triggiano e Capurso;

2) costruzione di un collettore per convogliare le acque brute degli abitati di Rutigliano e Noicattaro all'impianto epurativo, nonché la costruzione di un emissario per l'adduzione a mare delle acque completamente trattate.

In detto emissario è previsto anche lo sfocio dei liquami già epurati, provenienti dagli impianti di depurazione di Triggiano e Capurso, mediante due collettori distinti.

Tale elaborato è stato favorevolmente esaminato dal comitato tecnico amministrativo del suddetto provveditorato con voto n. 687, emesso nell'adunanza del 3 settembre 1972.

Per quanto concerne i relativi finanziamenti, si fa presente che questo Ministero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, ha promosso il contributo

statale su complessive lire 560 milioni, diviso in due finanziamenti (l'uno di lire 460 milioni, l'altro di lire 100 milioni).

Il primo elaborato di lire 460 milioni prevede il completamento dell'impianto epurativo di Triggiano, la costruzione *ex novo* dell'impianto di depurazione a servizio degli abitati di Ruti e Noicattaro, nonché la costruzione di un tratto del collettore e dell'emissario necessari per l'entrata in servizio di questo ultimo impianto.

Tale elaborato è già in possesso del succitato istituto che non mancherà di disporre con sollecitudine l'approvazione ed il finanziamento, non appena gli enti locali interessati, più volte sollecitati, avranno inviato le delibere consiliari, approvate dall'autorità tutoria, per l'assunzione del mutuo a loro carico.

Il progetto di secondo lotto di lire 100 milioni è in corso di esame presso l'ufficio del genio civile di Bari.

Esso prevede, in relazione all'elaborato generale, la costruzione del collettore di collegamento fra l'impianto epurativo di Capurso ed il predetto emissario.

*Il Ministro della sanità:* GASPARI.

MESSENI NEMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare affinché le pratiche giacenti presso gli uffici per la riliquidazione delle pensioni a favore degli ex dipendenti dello Stato siano sollecitamente evase.

La Presidenza del Consiglio dei ministri in data 7 maggio 1972 ebbe a sollecitare la accelerazione delle predette pratiche che a tutt'oggi risultano inevase per deficienza numerica del personale addetto.

Tale situazione di stasi rende veramente precarie le condizioni economiche di molti pensionati. (4-03384)

RISPOSTA. — A norma del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1081, compete alle amministrazioni centrali provvedere alla riliquidazione delle pensioni a favore del personale da esse rispettivamente amministrato, con l'emissione di singoli provvedimenti formali che seguono la stessa procedura delle liquidazioni ordinarie con il duplice controllo della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Dai dati in possesso di questo Ministero risulta che il ritardo lamentato riguarda soltanto poche amministrazioni le quali, per la loro

vastità e, quindi, per il gran numero di pratiche da riesaminare, hanno dapprima dovuto risolvere grossi problemi di carattere organizzativo e di potenziamento dei servizi.

Superata ormai tale fase, anche presso di esse il lavoro procede con speditezza, il che lascia presumere che entro breve tempo sarà possibile portarlo a termine.

Per quanto in particolare si riferisce alla competenza di questo Ministero, si comunica che alle dipendenti direzioni provinciali del tesoro sono pervenuti, da parte di tutte le amministrazioni e pressoché contemporaneamente, oltre 600 mila ruoli di variazione di spesa ai quali non era in alcun modo possibile dar corso con lo stesso ritmo dell'arrivo.

Ciò ha creato non indifferenti difficoltà alle direzioni dei grandi centri che hanno un maggior carico di partite di pensione e di altri compiti di istituto.

Nonostante l'impegno profuso dal personale ivi addetto per dare corso alle variazioni con i tradizionali sistemi contabili, non è stato possibile evitare il verificarsi di ritardi nella emissione degli atti di pagamento.

Per fronteggiare la situazione, questa amministrazione ha posto in atto una procedura straordinaria che attraverso l'elaborazione elettronica dei dati consente di determinare rapidamente le nuove rate mensili e, quindi, l'importo delle differenze arretrate da corrispondere ai singoli pensionati.

I positivi risultati conseguiti con tale procedura, adottata in via sperimentale presso la sede di Roma che era quella maggiormente oberata di lavoro, hanno permesso di confermarne l'adozione e di estenderne l'applicazione ad altre 57 sedi e cioè a tutte quelle presso le quali se ne è ravvisata l'utilità.

Si ha motivo di ritenere, quindi, che, entro brevissimo termine, sarà possibile normalizzare la situazione delle spettanze arretrate e dar corso al regolare pagamento degli assegni secondo le nuove misure.

*Il Ministro del tesoro:* MALAGODI.

MESSENI NEMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se corrisponda a verità che in base al combinato disposto del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 19 e della legge 14 giugno 1959, n. 353:

a) che per i sottufficiali, per i graduati di truppa e per i militari di carriera, per ogni biennio di servizio prestato viene concesso uno scatto nella retribuzione;

b) che per i sottufficiali ogni promozione annulla gli scatti acquisiti nel grado già rivestito;

c) che conseguentemente, anche in base alla detrazione, prevista solo per i sottufficiali, dalla anzianità complessiva di una serie specifica di anni a seconda dei gradi, un sottufficiale verrebbe a percepire una pensione inferiore a quella corrisposta a un militare e graduato di truppa con la stessa anzianità di servizio prestato.

Per conoscere, qualora i quesiti posti siano corrispondenti a verità, quali siano i motivi di tale sperequazione o come abbiano potuto determinarsi. (4-03840)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento del trattamento economico del personale statale, ebbe tra l'altro a prevedere un numero illimitato di aumenti periodici degli stipendi, paghe e retribuzioni per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica.

In particolare, per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia, sulla falsariga di quanto già previsto dall'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il citato decreto del Presidente della Repubblica ebbe a confermare la possibilità del conseguimento degli aumenti periodici anche sulla base dell'anzianità di servizio depurata di coefficienti di detrazione per i vari gradi, meno che per quelli di brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e carabiniere e gradi corrispondenti.

L'innovazione del numero illimitato di aumenti periodici favorì soprattutto gli appuntati i quali, oltre ad avere, di norma, una notevole anzianità di servizio fruivano dell'essenziale delle ritenute erariali e 6 per cento tesoro.

Successivamente, la legge 11 giugno 1959, n. 353 stabilì nuove più elevate misure degli stipendi dei sottufficiali, anche se con maggiori detrazioni dell'anzianità di servizio per gli aumenti periodici; nell'occasione fu stabilita una particolare detrazione (sei anni) per i brigadieri e vicebrigadieri.

La legge 3 novembre 1963, n. 1543, invece, innovando alle preesistenti norme che attribuivano agli appuntati emolumenti sempre inferiori a quelli dei vicebrigadieri, ebbe a stabilire, per i militari di truppa dei corpi di polizia, nuove misure delle paghe, elevando, tra l'altro, la misura della paga annua lorda del-

l'appuntato ad importo superiore a quello dello stipendio annuo lordo del vicebrigadiere.

Tale innovazione fu giustificata con la circostanza che la categoria dei militari di truppa dei corpi di polizia, che nella gran parte dei casi termina col grado di appuntato la propria carriera, è ben diversa e distinta da quella dei sottufficiali, al cui grado iniziale di vicebrigadiere si accede di norma in giovane età, a seguito di concorsi per esami seguiti da corsi di formazione.

Nella sostanza si intese stabilire la misura della paga degli appuntati in conformità dei principi sempre seguiti in materia di trattamento economico del restante personale statale per cui gli stipendi e paghe delle più elevate qualifiche di una categoria sono d'importo superiore a quello degli stipendi o paghe delle qualifiche iniziali delle categorie gerarchicamente prevalenti.

Per altro i militari di truppa dei corpi di polizia, anche dopo l'entrata in vigore della predetta legge n. 1543, hanno continuato a fruire, nellenuove più elevate paghe, del computo degli aumenti periodici considerando come permanenza nel grado l'intera anzianità di servizio, senza le detrazioni previste per i vari gradi dei sottufficiali, e della esenzione delle paghe stesse dalle ritenute erariali e 6 per cento Tesoro. Avveniva così che in effetti, nel raffronto degli emolumenti al netto, un appuntato percepiva mensilmente importi di paga superiori agli stipendi mensili sia del vicebrigadiere che del brigadiere.

Con il recente riassetto delle retribuzioni dei dipendenti statali, pur mantenendo fermi i criteri fissati con legge 3 novembre 1963, n. 1543, e cioè confermando per gli appuntati, nel diverso sistema retributivo di uno stipendio mensile, in luogo di una paga giornaliera, un parametro di stipendio superiore a quello dei vicebrigadieri, la disparità esistente è stata attenuata.

Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, emanato in virtù della delega concessa al Governo dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 18 ottobre 1970, n. 775, ha disposto:

con l'articolo 21 che gli aumenti periodici di stipendio siano attribuiti agli appuntati considerando come periodi di permanenza nel grado gli anni di effettivo servizio militare ridotti di 6;

con l'articolo 22 che siano assoggettate alle ritenute erariali e alle ritenute 6 per cento Tesoro gli stipendi degli appuntati e dei carabinieri e guardie;

con l'articolo 29 che gli aumenti periodici di stipendio per i brigadieri e vicebrigadieri siano concessi considerando come periodo di permanenza nel grado l'intero periodo di servizio militare senza operare le detrazioni di 6 anni di anzianità previste dalle precedenti disposizioni.

L'indicato riassetto, pur non provocando regressi, retributivi, non ha, tuttavia, assicurato, comparativamente, agli appuntati e ai militari di truppa gli stessi miglioramenti economici attribuiti alle altre categorie di personale militare. Pertanto, al fine di armonizzare le varie posizioni economiche di tale personale con un adeguato correttivo che lasciasse inalterati i criteri fissati dalla ripetuta legge del 1963, n. 1543, e, nel contempo, non creasse nuove disparità di trattamento tra i vicebrigadieri e gli appuntati, la legge 11 dicembre 1971, n. 1090, ha soppresso, dal 1° luglio 1970, le aliquote di detrazione dell'anzianità di servizio per il computo degli aumenti periodici di stipendio degli appuntati e dei militari di truppa.

Da quanto sopra considerato emerge che un appuntato può in effetti percepire uno stipendio mensile netto superiore a quello percepito, a parità di condizione, dal vicebrigadiere e, conseguentemente, ottenere un superiore trattamento di quiescenza.

Ad ogni modo, qualora l'appuntato riesca a conseguire al termine della carriera il grado di vicebrigadiere, come si verifica in effetti per una modesta aliquota di posti vacanti in detto grado per taluni corpi di polizia, esso ha sempre diritto a fruire nel nuovo grado di un numero di aumenti periodici tali da assicurargli uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello in godimento.

Tale stipendio dovrebbe consentire all'interessato di conseguire all'atto della cessazione dal servizio, anche se non maturi nel frattempo i due anni di permanenza nel grado necessari per la promozione a ruolo aperto al grado di brigadiere, una pensione di importo superiore a quella che avrebbe potuto ottenere, con la medesima anzianità di servizio, nel grado di appuntato.

Per altro, eventuali situazioni di vicebrigadieri che siano stati collocati in congedo con uno stipendio inferiore a quello che avrebbero potuto ottenere, a parità di anzianità di servizio, nel grado di appuntato, trovano tutela nelle norme dell'articolo 15 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che consentono a detto personale di fruire della più favorevole pensione nel grado di appuntato.

*Il Ministro: MALAGODI.*

MESSENI NEMAGNA E SACCUCCI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso che l'Aeritalia sud che sta sorgendo nell'agro Amendola-San Giovanni Rotondo (Foggia) avrà bisogno di tecnici dirigenti e di maestranze specializzate che dovranno essere assorbite dalle popolazioni del sud — se ritenga opportuno che il CIAPI (centri internazionali addestramento per l'industria) ed il FORMEZ (istituto per la formazione di tecnici e dirigenti) inizino subito, nel quadro della politica meridionalistica, la preparazione di uomini del sud, per predisporre, per questo particolare settore aeronautico, maestranze tecniche e dirigenti specializzate che altrimenti sarebbero reclutate nel nord. (4-04112)

RISPOSTA. — Il CIPE con delibera del 12 dicembre 1972 ha disposto il trasferimento, entro il 31 dicembre 1972, di tutti i centri interaziendali di addestramento per l'industria (CIAPI) alle regioni meridionali, le quali sono subentrate dal 1° gennaio 1973 alla Cassa per il mezzogiorno in tutte le funzioni amministrative da essa esercitate.

Ciò premesso, si fa per altro presente che alla per il Mezzogiorno non è stata inoltrata alcuna richiesta dalla società Aeritalia per la formazione delle maestranze destinate al nuovo stabilimento della stessa società.

Quanto, invece, ai diplomati e i laureati tecnici, il consiglio d'amministrazione del cenato istituto, sin dal gennaio 1972, ha approvato il programma generale. I primi due corsi sono iniziati nel luglio 1972 e sono svolti direttamente dall'Aeritalia.

Per l'effettuazione degli altri corsi previsti in programma la « Cassa » è in attesa di ricevere dall'Aeritalia il piano dettagliato con le modalità concrete di svolgimento.

Si fa inoltre presente che il FORMEZ ha già avviato contatti con la società Aeritalia al fine di accertare — unitamente ai tempi — le esigenze di formazione e di aggiornamento del personale direttivo e intermedio necessario allo stabilimento di Foggia.

Il FORMEZ ha anche in corso rapporti con l'IFAP (Istituto per la formazione e l'addestramento professionale dell'IRI) per concordare un'azione comune che risponde nel modo più ampio alle esigenze di formazione dei quadri del nuovo impianto aeronautico.

Sarà cura dell'istituto in questione seguire con particolare attenzione l'evolversi della

situazione al fine di rispondere, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alle richieste della società Aeritalia.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio:* VINGELLI.

MESSENI NEMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere — premesso che la maggior parte dei militari in pensione non ha ancora potuto incassare l'aumento stabilito dal 1° settembre 1971 del 10 per cento sulla pensione stessa — i motivi del ritardo ed ottenere assicurazione circa la liquidazione immediata di quanto dovuto a questi pensionati. (4-04206)

RISPOSTA. — A norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, è compito delle amministrazioni centrali di provvedere alla riliquidazione delle pensioni a favore del personale da esse rispettivamente amministrato.

Per quanto, in particolare, si riferisce al personale militare, il competente Ministero della difesa ha comunicato di aver pressoché ultimato l'emissione dei provvedimenti di riliquidazione ai quali, dopo la prescritta registrazione alla Corte dei conti, fa seguito l'emissione dei ruoli di variazione di spesa che vengono trasmessi alle direzioni provinciali del tesoro competenti per territorio.

Tali ruoli, aggiunti a quelli sinora emessi dagli altri Ministeri (in complesso circa 600 mila), hanno creato non indifferenti difficoltà alle direzioni provinciali del tesoro dei grandi centri che hanno un maggior carico di partite di pensione nonché di altri compiti di istituto.

Nonostante l'impegno profuso dal personale ivi addetto per dare corso alle variazioni mediante elaborazioni contabili con i tradizionali sistemi, non è stato possibile evitare il verificarsi di ritardi nella emissione degli atti di pagamento.

Per fronteggiare la situazione, questa amministrazione ha posto in atto, una procedura straordinaria che attraverso l'elaborazione elettronica dei dati consente di determinare rapidamente le nuove rate mensili e, quindi, l'importo delle differenze arretrate da pagare ai singoli pensionati.

I positivi risultati conseguiti con tale procedura, adottata in via sperimentale presso la sede di Roma che era quella maggiormente oberata di lavoro, hanno permesso di confermare l'adozione e di estenderne l'applicazione

ne ad altre 57 sedi presso le quali se ne è ravvisata l'utilità.

Si ha motivo di ritenere, quindi, che, entro brevissimo termine, sarà possibile normalizzare la situazione delle spettanze arretrate e dar corso al regolare pagamento degli assegni secondo le nuove misure.

*Il Ministro del tesoro:* MALAGODI.

NICCOLAI CESARINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che per potere decidere sulle questioni di principio che attengono ai criteri da seguire nella applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai perseguitati politici antifascisti e razziali ai sensi della legge 8 luglio 1971, n. 541, si rende necessario vi sia il *plenum* dei componenti la commissione e in particolare occorre sia presente il rappresentante della Corte dei conti il più idoneo ad interloquire nella materia, il quale trovasi da tempo dimissionario.

Se ritenga, considerato che la commissione ha chiesto la sostituzione fin dal 16 novembre 1972 e che in mancanza di tale nomina alcune pratiche non vengono evase, dovere disporre affinché la Corte dei conti proceda con tutta la possibile sollecitudine alla sostituzione in parola. (4-04307)

RISPOSTA. — La nomina del rappresentante della Corte dei conti presso la commissione per le provvidenze ai perseguitati politici è stata da tempo perfezionata ed il medesimo partecipa regolarmente ai lavori della commissione stessa.

*Il Ministro:* MALAGODI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri della marina mercantile e dell'interno.* — Per conoscere da chi sia stata concessa l'autorizzazione a trasportare in Porto Azzurro (Livorno), il relitto della petroliera *Bello*, bruciata al largo della Capraia.

Per conoscere il grado di inquinamento provocato in Porto Azzurro, località turistica di enorme pregio, dal relitto e dall'opera di recupero del petrolio greggio; e a chi dovranno essere addossati i danni arrecati alle cose e alla comunità di Porto Azzurro. (4-03232)

RISPOSTA. — La motocisterna *Bello*, matr. 792 di Palermo, tonnello stazza lorda 26.805, fu gravemente danneggiata per esplosione e incendio a bordo, alle ore 13,20 del

16 dicembre 1972, in posizione 43° 07' N - 09° 37' E, nella zona di mare tra Capo Corso e l'isola di Capraia.

Dopo l'abbandono della nave da parte dell'equipaggio e il salvataggio dei naufraghi, la motocisterna bruciò alla deriva sino alle ore 4 del 17 dicembre, quando due rimorchiatori italiani ed uno francese, dopo reiterati tentativi e a coronamento di una serie di rischiosissime manovre, riuscirono a prendere a rimorchio il relitto.

Fu così evitato che la nave, sospinta dalle correnti, finisse in costa e si determinasse la completa fuoruscita delle 45 mila tonnellate di *crude-oil* presenti a bordo.

Il mattino del 18, estintosi l'incendio, il relitto fu trasferito a Cala della Mortola, sul versante orientale dell'isola di Capraia.

Nel giorno precedente, l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno era valso a impedire che l'incendio danneggiasse ulteriormente le strutture della nave: le fiamme, circoscritte ai settori prodieri, avevano distrutto il carico esistente nelle tanche squarciate. Le operazioni di disinquinamento delle macchie oleose, formatesi al largo dopo l'esplosione, furono portate rapidamente a termine grazie alle indicazioni fornite dagli elicotteri della marina militare e fu acquisito il pieno controllo della situazione.

Fu possibile così procedere alle prime verifiche tecniche: la *Bello* con la prua semi-sommersa e un pescaggio prodiero di 17 metri, non poteva essere trasferita in nessuno dei vicini porti petroliferi a causa dei fondali esistenti ai terminali di discarica. Né era pensabile che il relitto, la cui stabilità risultava gravemente compromessa, potesse affrontare i rischi di un trasferimento in altri porti.

Vennero, pertanto, convogliati a Capraia i mezzi per tentare di alleggerire la nave, trabbordando parte del carico su motocisterne di minori dimensioni, ma il pomeriggio del 19 la cala in cui aveva trovato temporaneo rifugio il relitto della *Bello* fu investita da una violenta mareggiata da nord est. Ciò rese necessario il trasferimento d'urgenza del relitto sul versante sud-occidentale dell'isola, dove furono rinnovati i tentativi di iniziare le operazioni di allibio, senza poter conseguire, tuttavia, utili risultati.

Nei giorni 20, 21 e 22 dicembre gli spostamenti del convoglio composto dal relitto, dai rimorchiatori, dai pontoni e dai mezzi antinquinanti d'intervento ravvicinato furono fortemente ostacolati dalle condizioni del tempo (si ebbero in quel periodo burrasche

forza 7 da nord-est che provocarono la sospensione dei collegamenti marittimi tra Livorno e le isole minori dell'arcipelago toscano). La *Bello*, impossibilitata a dare fondo alle ancore, fu mantenuta alla cappa dai rimorchiatori.

In ultimo, la situazione divenne insostenibile: era necessario trasferire la nave in una vicina rada, sicuramente ridossata dai venti di nord-est, e tale da consentire il rapido svolgersi delle operazioni di allibo. Il provvedimento doveva essere attuato senza ulteriori ritardi, ad evitare che le strutture danneggiate della motocisterna potessero cedere sotto l'azione violenta del mare, o che il relitto — non più in sicuro potere dei rimorchiatori — finisse in costa. Sarebbero risultati allora vani tutti gli sforzi compiuti per evitare che si producesse il più grave inquinamento che avesse mai minacciato, in termini di drammatica concretezza, il Mediterraneo.

L'impresa che provvedeva alle operazioni di recupero individuò nella rada di Porto Azzurro — in relazione alle condizioni del mare — l'unica zona idonea a dare sicuro rifugio al relitto.

L'autorità marittima non si oppose al trasferimento, dato che non esistevano valide alternative né vi erano ragioni che potessero motivare — nella grave situazione d'emergenza — un intervento impeditivo. Furono presi, comunque, tutti i provvedimenti e le opportune cautele per evitare che dal trasferimento della motocisterna a Porto Azzurro derivassero pregiudizi agli interessi turistici dell'isola d'Elba.

La *Bello* fu condotta a Porto Azzurro il mattino del 23 dicembre, a distanza di sette giorni dal sinistro, quando l'intero carico delle tanche prodiere squarciate dall'esplosione era stato ormai distrutto, o perché bruciato — come detto — durante l'incendio, o perché aggredito e dissolto dai mezzi antinquinanti che subito intervennero — da parte italiana e da parte francese — dopo il sinistro.

Nella rada di Porto Azzurro la nave fu circondata, fino dal suo arrivo, da sbarramenti galleggianti (panne) antinquinanti e permanentemente assistita da imbarcazioni specializzate, dotate di solventi e sostanze assorbenti per la rimozione in superficie dei residui oleosi.

Le operazioni furono sempre vigilate dalla motovedetta capitaneria di porto 224 della capitaneria di porto di Portoferraio. I pochissimi residui oleosi che, alleggerendosi la parte prodiera della nave, fuoruscirono dalle sacche formate dalle lamiere contorte, furono subito e facilmente neutralizzati prima di

raggiungere gli sbarramenti galleggianti. Nessun inquinamento si produsse pertanto a Porto Azzurro per la permanenza della *Bello*.

La sosta della motocisterna a Porto Azzurro fu limitata al tempo strettamente necessario per compiere le operazioni di allibo, che furono condotte celermente, con l'impiego di tre motocisterne in spola continua con Livorno. Appena raggiunto il pescaggio richiesto, la nave fu subito trasferita a La Spezia per terminarvi le operazioni di scarica e intraprendere i lavori di degassificazione.

Non risulta, comunque, che le cose o la comunità di Porto Azzurro abbiano subito danni dalla permanenza in rada della nave di che trattasi.

*Il Ministro della marina mercantile:*  
LUPIS.

NICCOLAI GIUSEPPE E BAGHINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere in ordine a quali particolari requisiti, il maggiore medico della marina militare Russo, di stanza a La Spezia, oltre ricoprire il primariato di cardiologia dell'ospedale militare, ha assunto anche quello di radiologia, quando sul posto esisteva già altro radiologo.

Per sapere se sia esatto che « quel » primariato serve da giustificativo al Russo per occupare un alloggio di servizio nella palazzina vicino agli uffici del comando in capo.

Per sapere se sia altresì esatto che l'appartamento, testè occupato dal maggiore medico Russo, ha subito da parte del genio militare, una eccellente trasformazione, tanto che per rifiniture, *moquette*, pavimenti e altro, è nettamente più confortevole di tutti gli altri.

Per conoscere i motivi per i quali il maggiore medico Russo si ritiene meritevole di un così particolare trattamento.

Per conoscere la somma che il genio militare ha denunciato per l'arredamento dell'appartamento suddescritto. (4-04431)

RISPOSTA. — Il tenente colonnello medico Domenico Russo ricopre, presso l'ospedale della marina militare di La Spezia, l'incarico di capo reparto di traumatologia, e non quelli — come precisato dagli interroganti — di capo reparto di cardiologia e, allo stesso tempo, di capo reparto di radiologia, ai quali sono, invece, preposti altri due ufficiali superiori. Nel settore della radiologia il tenente colonnello Russo ha esclusivamente l'incarico di aiuto

del capo reparto per quanto attiene alla schermografia.

Il predetto ufficiale soltanto di recente ha potuto ottenere un alloggio di servizio, resosi disponibile dopo che erano state soddisfatte le richieste degli altri ufficiali medici che avevano presentato apposita domanda anteriormente alla sua.

Poiché l'alloggio assegnato all'ufficiale mancava di lavori di pulizia e manutenzione da oltre dieci anni, agli stessi si è dovuto necessariamente provvedere con una spesa complessiva inferiore ai due milioni di lire.

*Il Ministro: TANASSI.*

NICCOLI, TANI, GIOVANNINI, DI PUC-CIO E MONTI RENATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che per la maggioranza degli IACP della Toscana non si è ancora provveduto, conformemente alla legge n. 865, alla nomina dei sindaci revisori di tali istituti di competenza del suo Ministero.

Ciò provoca ulteriori difficoltà alle capacità operative degli istituti stessi e si aggiunge alle ripetute remore e agli ostacoli all'attuazione della legge n. 865 per la casa.

Per sapere in particolare:

1) in quali IACP, su scala nazionale, si è provveduto alla nomina di competenza del suo Ministero, e per quali perdura l'inadempienza;

2) quali sono le cause di tale ritardo e in quale termine di tempo si intende provvedere. (4-04627)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già provveduto alla nomina dei propri sindaci in tutti gli istituti autonomi per le case popolari della Toscana.

Per quanto attiene agli altri istituti, il tesoro provvede alla nomina dei propri sindaci man mano che vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* i decreti del Ministero dei lavori pubblici con i quali sono approvati i nuovi statuti degli istituti in parola, modificati in conformità di quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

*Il Ministro: MALAGODI.*

PALUMBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se gli risultati che tale Fierro Rosa figura prestare servizio contemporaneo di bidella nella scuola elementare di San Mauro

La Bruca capoluogo (Salerno) e nella scuola media dello stesso paese;

b) se risponda al vero il fatto che la stessa donna sia iscritta all'ufficio di collocamento dello stesso paese (San Mauro La Bruca) con la qualifica di bracciante agricola;

c) se sia vero il fatto che la medesima donna, prestando il doppio servizio di bidella, abbia percepito o percepisca anche l'indennità di disoccupazione quale bracciante agricola;

d) se risulti che la Fierro è moglie del vigile urbano Romanelli Gabriele, nipote della moglie del sindaco in carica e cugina del vice preside della scuola media, Prisco Romano;

e) quali provvedimenti, in caso affermativo, s'intendano adottare per eliminare ed eventualmente reprimere le violazioni di legge e di costume che potrebbero essere state compiute. (4-03016)

RISPOSTA. — La signora Fierro Rosa presta servizio presso la scuola elementare di San Mauro La Bruca, dipendente dalla direzione didattica di Pisciotta, con le mansioni di bidella-custode e che la stessa è anche addetta alla refezione scolastica.

Si fa presente, inoltre, che la predetta non risulta essere contemporaneamente in servizio quale bidella presso la scuola media di San Mauro La Bruca, aggregata alla scuola media di Centola.

*Il Ministro: SCALFARO.*

PALUMBO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ostino alla definizione della pratica - posizione 2778534, divisione XII - di pensione privilegiata spettante a Puglia Francesco residente in Sala Consilina (Salerno) già in servizio, quale autista, alle dipendenze di quel comune. (4-04204)

RISPOSTA. — Per poter definire la domanda di pensione privilegiata del signor Nicola Puglia (e non Francesco), si è in attesa che la prefettura di Salerno trasmetta il verbale di visita medica alla quale l'interessato deve essere sottoposto presso un ospedale militare oppure presso l'ufficio del medico provinciale.

Tale visita è stata richiesta in data 21 giugno 1971 e sollecitata il 2 agosto 1972 ed il 12 marzo 1973, su indicazione del ministro della sanità al quale dovrà poi essere inviato il suddetto verbale per il prescritto parere medico-legale.

*Il Ministro: MALAGODI.*



VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1973

**PATRIARCA.** — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere se sia all'esame del Governo un'opportuna modifica del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, negli articoli 2 e 3 dove si stabilisce che i presidenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado vengono scelti « tra i magistrati, ordinari o amministrativi, in servizio o a riposo, o fra gli intendenti di finanza e gli intendenti aggiunti a riposo » con evidente esclusione quindi dei funzionari direttivi di qualifica equivalente della stessa amministrazione finanziaria che hanno prestato servizio nelle amministrazioni delle imposte dirette e tasse, determinando un'evidente sperequazione ancora più rimarchevole se si considera che i funzionari delle imposte e delle tasse hanno sempre recato nelle commissioni tributarie competenza e imparzialità.  
(4-04259)

**RISPOSTA.** — Nessuna modifica degli articoli 2 e 3 del provvedimento delegato sulla nuova disciplina del contenzioso tributario è all'esame del Governo, che per altro non ritiene di poter condividere l'opinione dell'interrogante circa la opportunità di estendere ai funzionari direttivi che hanno prestato servizio nelle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse la possibilità di svolgere la funzione di presidenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado.

La delimitazione della sfera dei soggetti prevista dalla legge ha un chiaro significato ed un intendimento altrettanto definito, che per quanto riguarda l'anzidetta categoria di impiegati, compresi quelli dipendenti dall'amministrazione del catasto, è diretto ad evitare che le persone investite del delicato compito degli accertamenti tributari e delle valutazioni dei beni nel trasferimento della ricchezza possano in prosieguo giudicare i relativi rapporti contenziosi, con evidente lesione del principio dell'autonomia e della indipendenza del giudizio.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

**PATRIARCA.** — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per conoscere eventuali iniziative atte a completare il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, negli articoli 13 e 14 relativi alle segreterie delle commissioni tributarie dove non è chiara né la composizione della segreteria né la funzione del segretario dirigente in contrasto con le precedenti disposizioni contenute nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica

8 luglio 1937, n. 1516, che aveva con opportunità, prevista la funzione e l'adeguato compenso per detto personale.  
(4-04312)

**RISPOSTA.** — Non sembra possa convenirsi con l'interrogante a proposito dei dubbi di chiarezza espressi in relazione agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Se la disposizione dell'articolo 50 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, citato nella interrogazione attribuiva all'intendente di finanza la potestà di nominare ogni anno il segretario ed il personale di segreteria necessario al funzionamento delle commissioni distrettuali e provinciali, l'articolo 13 anzidetto riserva al Ministro delle finanze la scelta degli impiegati delle diverse carriere da assegnare presso le segreterie delle commissioni tributarie.

È perciò agevole considerare che in sede di predisposizione del relativo provvedimento, espressamente previsto dalla nuova legge, sarà la medesima autorità a procedere anche alla indicazione del funzionario destinato ai compiti di direzione di ciascuna segreteria.

Rilevasi, inoltre, che il quarto comma dello stesso articolo 13 garantisce al personale in questione la conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico del ruolo e della carriera cui appartiene, mentre il successivo articolo 14 ne disciplina compiutamente l'attribuzione aggiuntiva dello speciale compenso mensile ed infine del gettone di presenza, spettante a ciascuno in relazione alla partecipazione ad ogni seduta delle commissioni.

Anche dal lato economico, quindi, è da ritenersi che la situazione del personale delle segreterie sia stata sufficientemente definita dalla legge, per cui appaiono, almeno attualmente, non necessari ulteriori interventi in questa materia.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

**PICCINELLI.** — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che, in occasione della corresponsione di competenze arretrate di redditi di lavoro subordinato relative ad anni precedenti dovute per disposizione di legge o accordi sindacali con decorrenza retroattiva, da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette vengono applicati criteri diversi agli effetti della iscrizione a ruolo del conguaglio della imposta complementare.

E in particolare che alcuni uffici non tengono conto dell'anno in cui il reddito è stato prodotto ma, creando una evidente situazione discriminatoria e di palese ingiustizia verso la categoria dei lavoratori subordinati pubblici e privati, fanno esclusivo riferimento all'anno della percezione del reddito, conglobando in un unico imponibile i redditi dell'anno di competenza con quelli arretrati.

Con la conseguenza che i lavoratori stessi risultano due volte danneggiati; la prima non avendo avuto la immediata disponibilità del reddito (e ciò per i notevoli ritardi con i quali sono state definite e perfezionate le trattative sindacali, o emanate, per alcune categorie di personale, le relative disposizioni di legge); la seconda in quanto, con il conglobamento delle competenze suddette, il contribuente viene ad essere tassato con una aliquota di imposta superiore a quella che sarebbe stata a lui attribuita, qualora fosse stato nelle condizioni di potere denunciare anno per anno, le competenze spettantigli.

Poiché a tale stato di cose rende ora giustizia la legge 9 ottobre 1971, n. 285, la quale alla lettera a) del punto 19 dell'articolo 2 dispone la esclusione dal reddito complessivo e la sottoposizione a separata tassazione, con l'aliquota corrispondente al reddito complessivo medio del biennio precedente degli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti dei dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, chiede pertanto se il ministro delle finanze ritenga opportuno, per evitare tale ingiustizia, di diramare tempestivamente istruzioni ai competenti uffici nel senso che « gli emolumenti arretrati, indipendentemente dall'anno in cui sono stati in effetti corrisposti e quindi goduti dal lavoratore, siano, per i contribuenti con redditi derivanti da rapporto di lavoro subordinato attribuiti e tassati in relazione all'anno in cui sono stati di fatto prodotti »: ciò, a prescindere dalla innovazione legislativa sopra richiamata e quindi anche per la definizione delle posizioni relative agli anni anteriori all'entrata in vigore della riforma tributaria. (4-04378)

**RISPOSTA.** — Il trattamento fiscale degli emolumenti arretrati percepiti dai titolari di redditi derivanti da rapporto di lavoro subordinato è attualmente regolato dagli articoli 87 e 135 del testo unico delle imposte dirette, fondati entrambi sul principio della tassabilità del reddito in base al periodo di percezione dei singoli cespiti e non secondo il criterio della loro imputabilità all'anno di produzione.

Un mutamento di indirizzo in questa materia, nel senso cioè di assumere a tassazione i redditi con riguardo al momento in cui essi sono stati di fatto prodotti, esigerebbe corrispondenti modifiche alla vigente normativa, da operarsi solo attraverso adeguate iniziative sul piano legislativo.

Il Governo però non è favorevole a soluzioni di questo tipo, in considerazione altresì della provvisorietà del sistema attuale, che dovrà essere prossimamente sostituito con i nuovi criteri di tassazione previsti al punto 19 dell'articolo 2 della legge di riforma tributaria del 1971, n. 825.

*Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.*

**PISICCHIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ritengano opportuno intervenire in favore dei pensionati statali, in considerazione della loro età avanzata, per abbreviare al massimo il lungo iter delle riliquidazioni delle pensioni, tenuto conto della deludente esperienza del passato, per cui moltissimi di loro, dopo quasi due anni, sono ancora in attesa della nuova pensione, disposta con la legge 28 dicembre 1970, n. 1081.

A tale scopo non sembra che serie difficoltà possano opporsi a che siano adottati, nelle riliquidazioni, i medesimi criteri seguiti nella liquidazione delle pensioni agli statali per i quali viene subito corrisposta una pensione provvisoria, quasi per nulla dissimile da quella effettivamente spettante, in attesa che si perfezioni la lunga procedura della liquidazione definitiva.

A tal uopo l'interrogante chiede quali necessari ed urgenti provvedimenti si intendono adottare in favore della categoria, tenuto conto che si potrebbero corrispondere degli acconti percentuali, come nel caso dell'applicazione dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(4-04263)

**RISPOSTA.** — A norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1081 del 28 dicembre 1970, compete alle amministrazioni centrali provvedere alla riliquidazione delle pensioni a favore del personale da esse rispettivamente amministrato, con l'emissione di singoli provvedimenti formali che seguono la stessa procedura delle liquidazioni ordinarie con il duplice controllo della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Dai dati in possesso di questo Ministero risulta che il ritardo lamentato riguarda soltanto poche amministrazioni le quali, per la loro vastità e, quindi, per il gran numero di pratiche da riesaminare, hanno dapprima dovuto risolvere grossi problemi di carattere organizzativo e di potenziamento dei servizi.

Superata ormai tale fase, anche presso di esse il lavoro procede con speditezza, il che lascia presumere che entro breve tempo sarà possibile portarlo a termine.

Per quanto in particolare si riferisce alla competenza di questo Ministero, si comunica che alle dipendenti direzioni provinciali del tesoro sono pervenuti, da parte di tutte le amministrazioni e pressoché contemporaneamente, oltre 600 mila ruoli di variazione di spesa ai quali non era in alcun modo possibile dar corso con lo stesso ritmo dell'arrivo.

Ciò ha creato non indifferenti difficoltà alle direzioni dei grandi centri che hanno un maggior carico di partite di pensione e di altri compiti di istituto.

Nonostante l'impegno profuso dal personale ivi addetto per dare corso alle variazioni con i tradizionali sistemi contabili, non è stato possibile evitare il verificarsi di ritardi nella emissione degli atti di pagamento.

Per fronteggiare la situazione, il Ministero del tesoro ha posto in atto una procedura straordinaria che attraverso l'elaborazione elettronica dei dati consente di determinare rapidamente le nuove rate mensili e, quindi, l'importo delle differenze arretrate da corrispondere ai singoli pensionati.

I positivi risultati conseguiti con tale procedura, adottata in via sperimentale presso la sede di Roma che era quella maggiormente oberata di lavoro, hanno permesso di confermarne l'adozione e di estenderne l'applicazione ad altre 57 sedi e cioè a tutte quelle presso le quali se ne è ravvisata l'utilità.

Si ha motivo di ritenere, quindi, che, entro brevissimo termine, sarà possibile normalizzare la situazione delle spettanze arretrate e dar corso al regolare pagamento degli assegni secondo le nuove misure.

*Il Ministro del tesoro: MALAGODI.*

**POLI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali decisioni intende prendere per risolvere i problemi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nelle sedi di Pisa e Livorno.

Nelle dette sedi, infatti, e del resto anche in altre località della Toscana, si riscontra

da tempo una grave carenza di personale, con la conseguenza che il personale stesso è costretto a numerose prestazioni straordinarie.

(4-03731)

**RISPOSTA.** — La situazione del personale negli uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella Toscana è del tutto normale, salvo per quanto riguarda gli uffici di Livorno e di Pisa, nei quali si registra, limitatamente per altro al personale ausiliario, una deficienza rispettivamente di una e di quattro unità rispetto all'assegno previsto.

Precisato che le prestazioni oltre l'orario, richieste al personale applicato ai predetti due uffici, sono tuttora contenute in limiti ristretti, che si aggirano sulle 15-20 ore mensili *pro-capite* a Livorno e sulle 30 ore a Pisa, si fa presente che il ricorso a prestazioni straordinarie si rende necessario in attesa che sia possibile adeguare gli organici del personale alle effettive esigenze dei servizi.

Ai fini predetti, questo Ministero ha predisposto un disegno di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati, in forza del quale sarà possibile procedere, sulla base del traffico telefonico e delle accertate esigenze dei vari uffici operativi ed amministrativi, al tempestivo e periodico adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale alle accertate necessità dei servizi e della utenza.

*Il Ministro: GIOIA.*

**QUARANTA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che nel giugno 1972 l'interrogante chiese di conoscere i motivi che determinarono il provvedimento agli studi di Salerno a ritenere incompatibile, a norma del decreto ministeriale 27 settembre 1966, la carica di consigliere comunale con quello di membro del consiglio di amministrazione del patronato scolastico; visto che fino ad oggi nessuna risposta è pervenuta all'interrogante — quali provvedimenti intenda adottare il Ministero della pubblica istruzione in ordine alla decisione succitata.

La designazione stessa e la decisione conseguente del provveditore attengono al comune di Monte San Giacomo (Salerno) che, con delibera consiliare, debitamente vistata dalla prefettura, designava al provveditorato il rappresentante dell'amministrazione in seno al consiglio di amministrazione del patronato scolastico.

Si chiede se il silenzio del provveditore unitamente a quello del Ministero della pub-

blica istruzione vada interpretato come volontà di insistere nella decisione già adottata ed impugnabile, come è ben noto, dinanzi all'autorità amministrativa o giurisdizionale. (4-01835)

RISPOSTA. — Va premesso che dal 1° aprile 1972 nelle regioni a statuto ordinario (tra le quali è compresa la Campania) tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai patronati scolastici sono state trasferite alle autorità regionali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Si fa presente che il provveditore agli studi di Salerno in sede di rinnovo del consiglio d'amministrazione del patronato scolastico di Monte San Giacomo (Salerno) ha precisato al sindaco interessato che, a norma dell'articolo 19 del regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261 e del decreto ministeriale 27 settembre 1966, il nominativo da lui segnalato era incompatibile perché consigliere comunale e quindi andava sostituito con altro elemento.

Il sindaco rinnovava la richiesta precisando che ci si trovava di fronte ad un atto deliberativo consiliare, vistato regolarmente dalla prefettura.

Il provveditore agli studi in data 8 aprile 1972, con nota n. 2120, chiedeva alla prefettura stessa l'annullamento del visto alla nota in questione perché la richiesta era contraria alle norme vigenti.

La prefettura, con nota del 17 luglio 1972, n. 8840, invitava il sindaco di Monte San Giacomo a voler provvedere alla sostituzione del consigliere comunale con altro nominativo che avesse i requisiti previsti dal decreto ministeriale 27 settembre 1966.

Il sindaco, interessato alla questione, dopo tale responso prefettizio, conforme al contenuto della circolare ministeriale del 14 novembre 1966, non dava più risposta e il provveditore agli studi confortato anche dal parere di questo Ministero in merito alla *prorogatio* dei poteri dei consigli d'amministrazione dei patronati scolastici si è astenuto da ulteriori solleciti per il nuovo nominativo.

*Il Ministro: SCALFARO.*

RAFFAELLI E DI PUCCIO. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali denunce per danni di guerra subiti dagli enti locali delle province di Pisa e Lucca risultino tuttora pendenti insodi-

sfatte presso le intendenze di finanza e gli uffici del genio civile delle province in questione. (4-02540)

RISPOSTA. — Presso l'intendenza di finanza di Pisa sono tuttora in fase di istruttoria le domande di risarcimento danni di guerra di cui all'unito elenco, riguardanti beni di enti locali della provincia.

In particolare, per molte di esse si è in attesa che gli enti interessati producano la necessaria documentazione più volte richiesta.

Sempre per la stessa provincia di Pisa, il competente Ministero dei lavori pubblici ha comunicato che le richieste di risarcimento all'esame del locale ufficio del genio civile, ammontanti a lire 210.970.000, saranno man mano accolte nei limiti delle assegnazioni annuali di bilancio.

Per quanto si riferisce alle 6 analoghe domande degli enti locali della provincia di Lucca, anche quella intendenza di finanza è in attesa della richiesta necessaria documentazione, così come lo è l'ufficio del genio civile per altre due domande di sua competenza.

*Il Ministro del tesoro: MALAGODI.*

« DOMANDE RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA A BENI DI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI PISA.

Comune di Casciana Terme:

- 1) domanda n. 16240 - Immobile industriale - Terme;
- 2) domanda n. 48543 - Scuole elementari - arredi;
- 3) domanda n. 48544 - Arredamento stabilimento termale;
- 4) domanda n. 52213 - Fabbricato ad uso grande albergo;
- 5) domanda n. 72241 - Arredamento.

Comune di Calci:

- 1) domanda n. 71001 - Mobili del palazzo comunale, macelli pubblici, scuola, immobili vari.

Comune di Calcinaia:

- 1) domanda n. 72997 - Orologio pubblico;
- 2) domanda n. 72998 J Fabbricato, sede del municipio.

Comune di Capannoli:

- 1) domanda n. 48975 - Mobili delle scuole comunali;
- 2) domanda n. 78661 - Fabbricato civile - Castello in Capannoli.

Comune di Castellina Marittima:

- 1) domanda n. 73262 - Arredi uffici comune e scuole elementari;

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1973

2) domanda n. 73263 — Immobile (muretto comunale).

Comune di Chianni:

1) domande nn. 78347 e 78348 — Arredi, attrezzature uffici comunali e ambulatorio medico.

Comune di S. Luce Orciano:

1) domanda n. 50425 — Attrezzature vari uffici;

2) domande nn. 69840 e 69841 — Monumenti ai caduti.

Comune di Fauglia:

1) domanda n. 67925 — Arredi d'ufficio.

Comune di Montescudaio:

1) domanda n. 75132 — Fabbricato.

Comune di Montopoli V. A.:

1) domanda n. 29777 — Mobili e attrezzi scuole elementari.

Comune di Palaia:

1) domanda n. 19733 — Attrezzi d'ufficio nel comune;

2) domanda n. 75330 — Danni alla piazza della Chiesa.

Comune di Pisa:

1) domanda n. 49716 — Mobili ed immobili, scuole, uffici, teatro, ecc., danni alleati.

Comune di Santa Maria a Monte:

1) domanda n. 61692 — Fabbricato, palazzo comunale;

2) domanda n. 61693 — Scuole di Montecavoli, fabbricati;

3) domanda n. 61694 — Macelli pubblici;

4) domanda n. 61695 — Cinema comunale;

5) domanda n. 73846 — Monumento ai caduti — Capoluogo.

Comune di San Miniato:

1) domanda n. 26930 — Mobili arredamento scuole;

2) domanda n. 33913 — Mobili locali di ufficio.

Comune di Santa Croce sull'Arno:

1) domanda n. 79132 — Mobili e arredi, scuole, asilo, ambulatorio, ecc.

comune di Volterra:

1) domanda n. 32143 — Attrezzatura scuole e uffici vari.

Amministrazione provinciale:

1) domanda n. 50740 — Fabbricato, danni alleati;

2) domanda n. 50762 — Fabbricato, danni alleati;

3) domanda n. 51845 — Fabbricato;

4) domanda n. 50741 — Fabbricato sede amministrazione provinciale;

5) Arredamento didattico scuole medie;

6) domanda n. 76551 — Arredamento comune aule, uffici e speciale per gabinetti scientifici;

7) Fabbricati al servizio dei cantonieri;

8) domanda n. 76553 — Arredamento scientifico laboratorio d'igiene e profilassi;

9) domanda n. 76554 — Fabbricato caserma vigili del fuoro;

10) domanda n. 76555 — Materiale e strumenti scientifici — Liceo e istituto tecnico;

11) domanda n. 69762 — Case cantoniere. Ente comunale di assistenza Pisa:

1) domanda n. 37046 — Fabbricato urbano;

2) domanda n. 60318 — Fabbricato urbano.

3) domanda n. 70800 — Fabbricato ex chiesta;

4) domanda n. 75637 — Arredi d'ufficio;

5) domanda n. 78345 — Fabbricato urbano.

Ente comunale di assistenza Pomarance:

1) domanda n. 20975 — Attrezzatura ambulatorio medico ».

ROBERTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che, a seguito delle disposizioni impartite dall'allora ministro delle poste e delle telecomunicazioni, i sindacati nazionali CISNAL-Post, CISNAL-ULA, CISNAL-Telstato non sono ammessi ad usufruire delle libertà sindacali, e in particolare dei permessi sindacali, concessi alle altre organizzazioni, con conseguente illegittimo impedimento alla libera esplicazione della loro attività.

Per sapere altresì se ritengano opportuno adottare i provvedimenti di loro competenza idonei ad eliminare questa situazione che viola palesemente fondamentali principi costituzionali, nonché lo spirito di tutto la legislazione vigente in materia. (1-04524)

RISPOSTA. — La materia dei permessi sindacali nell'ambito delle amministrazioni statali trova la sua attuale disciplina legislativa negli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249: in attesa dei provvedimenti di attuazione delle predette norme, che dovranno essere adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 29 aprile 1972 sono state emanate da parte di questo Ministero le disposizioni di cui è cenno nel testo dell'interrogazione, che, preme sottolineare, hanno, comunque, carattere provvisorio.

Con le precitate disposizioni sono state prese in considerazione, come organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, quelle confederazioni che sono presenti nel consiglio d'amministrazione postale con propri rappresentanti eletti dal personale postelegrafonico.

E solo per quei dipendenti che facciano parte degli organi collegiali statutari delle predette organizzazioni e che non siano stati collocati in aspettativa per motivi sindacali, è stata prevista la concessione di autorizzazione ad assentarsi dall'ufficio.

La richiamate disposizioni sono state adottate in aderenza alla interpretazione data dall'amministrazione al citato articolo 47/249, secondo la quale il legislatore avrebbe inteso escludere che ottengano permessi per i loro rappresentanti tutte le organizzazioni sindacali.

Infatti, tale beneficio è previsto per « i dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente articolo 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali... ».

E il richiamo all'articolo 45 sembra sia fatto, non per identificare le amministrazioni statali ma per individuare i destinatari dei benefici che, in base appunto a quest'ultimo articolo, sono coloro « che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative ».

Tenuto conto, comunque, della delicatezza, della materia e considerato che le norme dei ripetuti articoli 45 e 47 della legge n. 249 del 1968 sono dirette a tutte le amministrazioni dello Stato per cui si rende necessario che ad essa venga data interpretazione univoca, si è ritenuto opportuno formulare apposito quesito al Consiglio di Stato, il quale per altro non ha ancora reso il richiesto parere.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:* GIOIA.

ROMUALDI, SACCUCCI, TURCHI E CARADONNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali siano le ragioni che sino ad oggi hanno impedito la costruzione dei porticcioli turistici, alla foce del Tevere e se si ritenga urgente l'approvazione dei progetti presentati recentemente da gruppi privati che potrebbero fornire l'occasione

per una realizzazione sperimentale che assicurerebbe nuove fonti di lavoro e di impiego per centinaia di lavoratori specializzati nella motonautica e nelle riparazioni del piccolo naviglio. (4-03946)

**RISPOSTA.** — Le domande concorrenti di due società private, intese ad ottenere la concessione demaniale marittima alla foce del Tevere per la costruzione di un approdo turistico, sono state sottoposte alla prevista istruttoria, che ha avuto, di massima esito favorevole.

Prima di procedere alla comparazione delle due istanze ai sensi dell'articolo 37 del codice della navigazione occorre che il consiglio superiore dei lavori pubblici, l'intendenza di finanza, la regione ed il comune di Roma facciano conoscere i loro pareri.

Poiché il comune di Roma non può attualmente esprimere il proprio parere — non essendo l'approdo turistico previsto nel vigente piano regolatore — il Ministero della marina mercantile sta vivamente interessando lo stesso comune perché ponga con sollecitudine allo studio la variante occorrente.

*Il Ministro:* LUPIS.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che alcune sedi dell'INPS, in sede di interpretazione della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, hanno ritenuto di escludere le cooperative di lavoro esercenti attività complementari del traffico dai benefici previsti dalla citata legge (sgravi degli oneri sociali) di cui all'articolo 18. E ciò ritenendo che l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1964, n. 480, che esonera le dette cooperative dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, abbia voluto non esonerare dall'obbligo, ma escludere le dette cooperative dalla possibilità di assicurare i propri soci contro la disoccupazione involontaria.

In ogni caso l'interrogante chiede di sapere se e quali iniziative il ministro intenda prendere per eliminare tali odiose discriminazioni tra i lavoratori. Rileva infatti l'interrogante che gli sgravi di oneri sociali sono stati concessi per incrementare i livelli di occupazione per cui sarebbe assurdo ritenere che si sia voluta favorire l'occupazione nelle altre imprese, escludendo le imprese cooperative. (4-01188)

**RISPOSTA.** — Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1964, n. 480, i soci di cooperative sono stati esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria in quanto il loro regime lavorativo, non prestandosi ad un efficace controllo dei periodi di disoccupazione, non avrebbe consentito ai lavoratori stessi di beneficiare delle relative indennità.

Per altro, tale normativa è stata ribadita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, che ha confermato l'esclusione dei lavoratori interessati dall'assicurazione per la disoccupazione, estendendola anzi ad altre categorie similari.

Circa la mancata applicazione degli sgravi contributivi previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, nei confronti delle cooperative si comunica che lo sgravio contributivo viene applicato alle cooperative dei confronti delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori non soci assunti con contratto di lavoro subordinato.

Per quanto concerne invece i compensi percepiti dai lavoratori soci, la loro esclusione dallo sgravio contributivo va posta in relazione alla circostanza che la legge n. 1089 applica gli sgravi sulle retribuzioni assoggettate all'assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione dalla quale, come si è detto, sono esclusi i soci di cooperative.

*Il Sottosegretario di Stato:* DEL NERO.

**RUSSO FERDINANDO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza dei criteri adottati dall'INPS per l'assunzione di 3.500 impiegati di gruppo A, I, D, assunzione subordinata al possesso, dal 1° gennaio 1972, della residenza anagrafica nella circoscrizione provinciale della sede a cui si aspira.

Per conoscere — considerato che:

a) detta assunzione avviene per selezione e non per concorso, come è d'obbligo per gli Enti pubblici e che la condizione della residenza anagrafica, a cui è subordinata l'ammissione alla selezione e l'assunzione, viola il principio della mobilità delle forze di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, principio sancito dalla Costituzione;

b) già l'INPS ha abusato, in tal senso, negli ultimi concorsi nei quali, mentre ha assunto tutti gli idonei dei concorsi delle sedi provinciali del nord, ha escluso dall'ammissione all'impiego gli idonei che hanno parte-

cipato ai concorsi nelle sedi meridionali e non a parità di merito, bensì con punteggi superiori agli idonei assunti in altre sedi;

c) si può ritenere oltre che illegittimo, anacronistico un tale criterio, nel momento in cui in Europa si tende alla mobilità delle forze di lavoro, e inopportuno data la differente distribuzione delle stesse nell'ambito del territorio nazionale;

d) tale condizione è estremamente nociva e dannosa per i lavoratori meridionali che, se perdurasse un tale criterio, sarebbero costretti a trasferire in massa le residenze nelle città del nord — quali provvedimenti intendano adottare, al più presto, per eliminare tale grave ingiustizia rimuovendo la condizione della residenza e obbligando altresì l'INPS a riaprire i termini del concorso e a dare piena pubblicità della rimossa condizione della residenza anagrafica e, quindi, della possibilità di un candidato di partecipare al concorso presso qualunque sede provinciale dell'istituto. (4-02196)

**RISPOSTA.** — Le obiezioni mosse dall'interrogante in ordine al requisito della residenza anagrafica nella circoscrizione provinciale, richiesto dall'INPS per l'ammissione alle prove di selezione da effettuare su base provinciale per l'assunzione di 3.500 unità in posizione non di ruolo, sebbene valide in linea di stretto principio, non sono apparse tuttavia tali da giustificare un intervento del Ministero. Ciò in considerazione del fatto che:

a) si tratta, nella specie, di assunzioni da effettuare, in via del tutto straordinaria, allo scopo di porre in grado l'INPS di fronteggiare tempestivamente inderogabili e pressanti esigenze derivanti dalla accresciuta domanda di prestazioni;

b) le prove selettive, sebbene diverse dalle tradizionali procedure del pubblico concorso, non costituiscono altro che un semplice sistema adottato dall'istituto nella sua autonomia, per addivenire all'assunzione di impiegati da utilizzare con rapporto di impiego di natura precaria;

c) il requisito suddetto è stato richiesto al precipuo scopo di poter ricoprire le vacanze esistenti, soprattutto nelle sedi del nord, con elementi sicuramente locali e non già — con tutte le prevedibili conseguenze negative — con elementi che abbiano assunto una residenza di comodo ovvero residenti in altre province, indotti a partecipare alle prove di selezione in funzione esclusivamente del maggior numero di posti disponibili presso le sedi stesse;

d) la soppressione del ripetuto requisito avrebbe necessariamente comportato una riapertura dei termini previsti per la presentazione delle domande di assunzione, disattendendo lo scopo che si intendeva perseguire con l'assunzione di personale straordinario con procedure rapide.

Infine, essendo state previste assunzioni presso tutte le sedi provinciali, a tutti gli aventi diritto era data la possibilità di partecipare al concorso, sia pure in ragione della propria residenza.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale:*  
DEL NERO.

**RUSSO FERDINANDO.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che le tariffe praticate per i viaggi aerei fra la Sicilia e Pantelleria sono notevolmente elevate soprattutto se si considera che il collegamento aereo rappresenta per l'isola di Pantelleria l'unico ed il più breve mezzo di collegamento con la Sicilia ed il continente.

Tenuta presente poi la situazione di depressione economica dell'isola e le grandi possibilità esistenti per il turismo di Pantelleria; considerato che l'ATI riceve dei contributi anche per tale collegamento, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministero ritenga di stabilire una diminuzione delle tariffe aeree Pantelleria-Trapani, Pantelleria-Palermo, coprendo il deficit con i contributi dello Stato, dato il carattere sociale che rivestono i collegamenti aerei in questione. (4-03364)

**RISPOSTA.** — Il contributo che viene erogato alle società di navigazione aerea, in base al regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, non può per sua natura essere imputato alle possibilità scaturenti dall'esercizio di una particolare linea, in quanto esso ha piuttosto lo scopo di sovvenzionare il complesso delle linee deficitarie di una determinata compagnia aerea.

Il sistema tariffario vigente, che si basa sulla adozione di prezzi uniformi in ragione della distanza chilometrica, è elemento ostativo all'applicazione di riduzioni di tariffa che abbiano efficacia limitata ad un determinato percorso, anche se, come nel caso di specie, esso è meritevole di ogni considerazione.

Va tuttavia rilevato che le tariffe aeree applicate per i viaggi tra la Sicilia e l'isola di

Pantelleria sono rimaste invariate a decorrere dal 1971, nonostante l'aumento generale dei costi di esercizio.

*Il Ministro: Bozzi.*

**SANTAGATI E TASSI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere in che modo siano state distribuite le somme stanziata dalla legge delega per la divulgazione della riforma tributaria ed in particolare per conoscere quali ditte siano state invitate, se gli appalti siano stati assegnati a trattativa privata, quali criteri siano stati adottati nel conferimento degli incarichi pubblicitari, quali società siano state prescelte e se per le proiezioni cinematografiche e per la pubblicità giornalistica sia stata praticata una percentuale, non inferiore al 25 per cento, a studi pubblicitari operanti in esclusiva. (4-04918)

**RISPOSTA.** — Il senso che sembra emergere dai quesiti posti dalla interrogazione è analogo a quello che gli interroganti hanno recentemente avuto occasione di rappresentare, intervenendo alla discussione sullo stato di attuazione della riforma tributaria svoltasi nella seduta del 22 marzo '73 della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati.

Già allora ci fu dato di smentire, e ritenevamo senza equivoci, le voci messe in circolo, relative a presunti appalti per la propaganda dell'IVA.

Si ribadisce ora quella affermazione, confermando che è assolutamente destituita di fondamento la notizia secondo la quale il Ministero delle finanze avrebbe affidato ad agenzie pubblicitarie la gestione della campagna di propaganda per l'IVA e per ogni altro tributo contemplato dalla riforma tributaria.

L'amministrazione non ha assunto alcun impegno di tal genere, e le iniziative finora poste in essere per una ampia diffusione della nuova imposta sul valore aggiunto e del suo meccanismo di applicazione sono state realizzate direttamente, senza ricorso ad appalti o ad altri sistemi di mediazione.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

**SERVADEI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa lo spostamento a monte della linea ferroviaria Ravenna-Rimini, specie per alcune tratte che si trovano all'interno di importanti centri balneari romagnoli, con gravissime conseguenze urbanistiche, di traffico, di rumori, ecc.



Il problema continua ad essere di grande attualità — e di rilievo non semplicemente locale — anche in considerazione del ventilato raddoppio di tale linea, una misura questa certamente utile se realizzata però in una sede diversa dall'attuale, sulla base delle proposte da tempo avanzate dalle amministrazioni comunali interessate. (4-04707)

**RISPOSTA.** — Lo spostamento a monte della linea ferroviaria Ravenna-Rimini è un provvedimento che in atto non sembra possa rivestire interesse per l'azienda ferroviaria, non esistendo motivi di carattere tecnico idonei a giustificarlo.

Si ritiene, invece, che un provvedimento in tal senso contrasterebbe con l'interesse della stessa utenza ferroviaria.

Lo spostamento a monte della linea ferroviaria, è stato da tempo richiesto dagli enti locali, ma al solo scopo di risolvere i problemi urbanistici derivanti dal notevole sviluppo assunto dai centri rivieraschi successivamente non rientra in atto nei programmi dell'Azienda ferroviaria, in vista soprattutto della esigenze prioritarie da soddisfare nell'intera rete.

*Il Ministro: BOZZI.*

**SPONZIELLO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non viene definita la pratica di reversibilità della pensione di De Salve Leonzio, deceduto il 15 ottobre 1966, posizione n. 433763, richiesta dall'orfana maggiorenne De Salve Agata e se non ritenga di disporre per una rapida definizione della stessa. (4-03482)

**RISPOSTA.** — La signorina Agata De Salve, orfana maggiorenne del signor Leonzio De Salve, già titolare di pensione a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, ha chiesto il riconoscimento dell'inabilità al lavoro ed il conferimento della reversibilità della pensione goduta dal padre si no alla data di morte e, successivamente, dalla madre, deceduta il 3 marzo 1971.

Per la definizione della domanda di pensione, si è ora in attesa che il Ministero della sanità, già sollecitato, esprima il prescritto parere in ordine alla visita medica collegiale alla quale l'interessata è stata a suo tempo sottoposta ed alle cui risultanze è subordinata la concessione della pensione.

*Il Ministro: MALAGODI.*

**TANI.** — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali denunce per danni di guerra subiti dagli enti locali delle province di Arezzo, Siena e Grosseto risultino tuttora pendenti indisodisfatte presso le intendenze di finanza e gli uffici del genio civile delle province in questione. (4-02271)

**RISPOSTA.** — La situazione delle pratiche per risarcimento danni di guerra a beni di enti locali delle province suddette è la seguente: Provincia di Arezzo.

Presso la locale intendenza di finanza risulta pendente una sola domanda di risarcimento presentata dal comune di Arezzo il 27 ottobre 1953, per danni di guerra subiti dall'immobile denominato Caserma Garibaldi.

Detta domanda non è stata accolta dall'intendenza di finanza nella considerazione che l'immobile rientra tra i beni la cui riparazione o ricostruzione è posta dalla legge 26 ottobre 1940, n. 1543 (articolo 27) a totale carico dello Stato.

Avverso il citato provvedimento l'ente ha prodotto ricorso gerarchico il cui esame è in corso presso la commissione centrale di cui all'articolo 13 della legge 29 settembre 1967, n. 955.

Provincia di Siena.

Per la parte di competenza dell'intendenza di finanza è in corso di trattazione una domanda del comune di Castiglione d'Orcia, inoltrata, per il prescritto parere, alla commissione tecnico-amministrativa danni di guerra della provincia di Firenze.

Altra istanza del comune di Buonconvento è stata definita con la corresponsione dell'indennizzo nella misura di lire 138.375.

Relativamente agli adempimenti di competenza del genio civile, le opere ancora da ripristinare sono le seguenti:

Chiusi: riparazione teatro comunale del capoluogo (lire 8.000.000, già finanziato);

Radicofani: ricostruzione torre civica e relativo orologio. Previsti lire 20.000.000;

Sarteano: ricostruzione tetto, portici ecc. del cimitero monumentale di Santa Vittoria (previsti lire 7.000.000, già finanziato);

Casole d'Elsa: riparazione chiesa succursale di parrocchia di san Nicolò, previsti lire 2.000.000;

Montepulciano: ricostruzione campanile chiesa parrocchiale di San Pietro in Abbadia di Moltepulciano, previsti lire 2.000.000;

Radicondoli: ricostruzione dell'immagine sacra della chiesa parrocchiale di Santa Maria e Belforte, previsti lire 1.200.000;

Castelnuovo Berardenga: riparazione di n. 3 Colonia solare Poggia Rancia e Colonia Solorae di Castiglione d'Orcia, previsti lire 18.000.00;

Chiusi: ripristino del conservatorio di Santo Stefano nel capoluogo, previsti lire 130 milioni. (È in corso, da parte dell'Ente interessato e del comune di Chiusi, la pratica per il riconoscimento quale enti di assistenza e beneficenza).

Provincia di Grosseto.

La locale intendenza di finanza deve definire ancora 8 denunce in ordine alle quali è in attesa di ricevere la prescritta documentazione.

*Il Ministro del tesoro:* MALAGODI.

TANTALO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per eliminare le gravi manifestazioni di inquinamento del fiume Ofanto (Potenza) che hanno provocato, oltre che una notevole moria di pesci, anche gravissimi danni alle colture agricole sottoposte ad irrigazione.

L'interrogante fa presente che sin dal dicembre 1971 si è costituito a Lavello (Potenza) un comitato intercomunale contro l'inquinamento, comitato che, in possesso di relazione dell'Istituto agronomico sperimentale di Bari e di referti di analisi effettuate sui campioni prelevati dalle acque superficiali della zona ivi comprese quelle di scarico degli stabilimenti industriali, ha denunciato i fatti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Melfi ed alle altre autorità, ma, sinora, senza alcun risultato.

L'interrogante richiama l'attenzione dei ministri sull'urgenza di un decisivo intervento. (4-01646)

RISPOSTA. — Gli inquinamenti del fiume Ofanto si verificano in massima parte a causa degli scarichi di alcuni stabilimenti industriali ubicati in provincia di Potenza.

Lungo il percorso del fiume stesso si sono, nel tempo, installati alcuni insediamenti industriali, quali: un impianto del gruppo Eridania Zuccheri in agro di Lavello, una cartiera ed un sansificio in agro di Venosa.

Tali industrie, con l'immissione continua nel fiume degli scarichi residuati dai propri cicli di lavorazione, hanno determinato, unitamente ad altri fattori, l'inquinamento delle acque dell'Ofanto e, quindi, il depauperamento della fauna ittica.

Al riguardo, tuttavia, va precisato che i rifiuti derivanti dalle cennate attività industriali non costituiscono, di per sé, la sola causa inquinante.

V'è da considerare, infatti, che nel fiume Ofanto confluiscono ormai, da tempo, i liquami delle reti fognanti del comune di Venosa e di altri centri abitati ubicati a monte di quest'ultimo.

Le cennate circostanze impediscono, com'è noto, la utilizzazione delle acque a scopo irriguo, con notevoli danni per le colture e per l'intera economia del comune di Lavello, che è essenzialmente agricola.

Al riguardo quell'amministrazione, nell'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema in esame, in data 20 ottobre 1971, assumeva l'iniziativa per la costituzione di un « Comitato sostenitore della difesa delle cose danneggiate », composto dalle rappresentanze di tutti i partiti politici, delle organizzazioni sindacali della Coldiretti, dell'Alleanza contadini e dell'Unione agricoltori, nonché dall'ufficiale sanitario e dal veterinario condotto.

Successivamente, in data 5 agosto 1972, veniva indetta, presso la sede municipale di Lavello, una riunione per l'esame, in concreto, del problema relativo all'inquinamento dell'Ofanto, e per richiamare l'attenzione delle autorità provinciali e regionali competenti.

Per quanto concerne le determinazioni adottate, in merito, in via amministrativa si precisa quanto appresso.

Con nota 1° febbraio 1971, l'amministrazione comunale di Venosa, venuta a conoscenza del mancato rinnovo dell'autorizzazione (già a suo tempo disposta, da parte della provincia nei confronti della cartiera) a scaricare le acque nel fiume, diffidava il legale responsabile della società industriale ad adottare tutti gli accorgimenti indispensabili ed idonei a risolvere il problema dell'inquinamento.

A seguito della diffida, la società in parola comunicava all'amministrazione intimante di avere già provveduto, fin dal 31 dicembre 1970, alla installazione di una vasca di decantazione, per la chiarificazione delle acque derivanti dall'attività industriale.

Con l'occasione il legale dell'azienda precisava, altresì, di avere interpellato, senza alcun esito positivo, alcune ditte specializzate in impianti di depurazione e che, comunque, il problema in esame avrebbe potuto formare oggetto di una più organica risoluzione, alla luce di disposizioni per la tutela delle acque dagli inquinamenti, il cui disegno di legge,

per altro, pendeva all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

L'ufficio del genio civile di Potenza, già interessato in ordine alla questione dell'inquinamento, con nota dell'8 settembre 1972 del Commissariato del Governo di Potenza, diretta all'amministrazione provinciale, al medico provinciale e, per conoscenza, alla prefettura di Potenza, chiedeva alle autorità competenti se la semplice installazione delle vasche di decantazione fosse stata, o meno, sufficiente a legittimare la proroga della concessione, relativa alla derivazione di acque, in favore della cartiera.

Con successiva nota del 21 ottobre 1972 il predetto organo tecnico interessava nuovamente l'ufficio del medico provinciale di Potenza per acclarare, in forma circostanziata, la necessità di far seguire, ad un filtraggio meccanico delle acque di scarico, anche un trattamento biologico delle stesse, onde eliminare, in modo più organico ed incisivo, la causa dell'inquinamento.

Sulla base delle considerazioni formulate dall'ufficio del genio civile, la prefettura di Potenza interveniva presso le autorità competenti al fine di conseguire, mediante opportuni interventi coordinati, la eliminazione dell'inconveniente lamentato.

La cartiera di Venosa, che assume la denominazione di società per azioni Cellulosa lucana, già sensibilizzata per la installazione di idonei impianti di decantazione delle acque di scarico, con nota dell'11 settembre 1972, diretta agli organi di magistratura ordinaria ed alle autorità amministrative statali, regionali e provinciali, nel considerare che l'inquinamento doveva ritenersi, in parte, determinato anche da detriti alluvionali confluenti nel fiume, prospettava, altresì, la soluzione che ad opera del Consorzio di bonifica della fossa premurgiana, e mediante finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno, venisse realizzata, a monte dell'invaso del Rendina, un muro di contenimento delle sabbie e degli altri elementi inquinanti dipendenti da precipitazioni atmosferiche.

Come accennato in premessa, le cause determinanti dell'inquinamento in esame sono state inizialmente ravvisate nell'esercizio delle attività industriali svolte dallo zuccherificio e dalla cartiera, nonché dalla confluenza, delle acque dell'Ofanto, dei liquami addotti dalle reti fognanti del comune di Venosa e di altri centri abitati alla periferia di quest'ultimo.

A completamento delle notizie che con la presente si forniscono, si precisa che l'inse-

diamento industriale del gruppo Eridania zuccheri, a seguito di intervenuta sentenza del pretore di Melfi, ha provveduto alla installazione di filtri di depurazione, tecnicamente idonei, sicché l'attività dell'industria, discontinua nel tempo, non costituisce, allo stato attuale, un elemento pregiudizievole alla purezza delle acque del fiume.

Per ciò che inoltre riguarda i fattori inquinanti che concernono il comune di Venosa, l'autorità giudiziaria ha condannato l'amministrazione della Cartiera lucana per violazione agli articoli 6 e 33, 9 e 36 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Quanto sopra premesso, si rappresenta comunque che nella materia in questione la competenza amministrativa viene demandata all'ente regione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

*Il Ministro della sanità: GASPARI.*

**TRIPODI GIROLAMO.** — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, dell'agricoltura e foreste e dell'interno e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che il comune di Canolo ha deciso di vendere ad una società diretta dal signor Fazzari Francesco una superficie di ettari 40 di terreno demaniale dello stesso comune da utilizzarlo per l'insediamento di un presunto complesso turistico-alberghiero-residenza, la cui spesa approssimativa prevista è di circa 8 miliardi di lire;

2) se corrisponda a verità il fatto che della stessa società turistica è socio l'assessore dello stesso comune di Canolo il perito industriale Sgambetterra Emilio;

3) se corrisponda a verità il fatto che il Fazzari, svolgendo nel passato attività edilizia in qualità di cottimista o di piccolo imprenditore, ha dichiarato più volte fallimento e non ha retribuito nemmeno operai che hanno prestato attività lavorativa alle proprie dipendenze e se ciò dovesse essere vero quali garanzie e quale fiducia possa essere data all'impegno di realizzare il complesso turistico;

4) se corrisponda a verità il fatto che anche lo Sgambetterra ha aperto una cava e successivamente ha concluso l'attività industriale senza pagare gli operai;

5) se qualora i precedenti del titolare della società e del socio risultassero veritieri,

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1973

secondo quanto suesposto, ritengano che il complesso turistico, che potrebbe essere effettivamente un fatto di notevole importanza economica e sociale, sia invece un tentativo di colossale speculazione;

6) con quali garanzie saranno concessi eventualmente contributi statali e agevolazioni creditizie per l'insediamento del complesso turistico-alberghiero residenziale.

(4-02248)

RISPOSTA. — Per quanto attiene al punto 1) della presente interrogazione si riferisce che la prefettura di Reggio Calabria, riguardo ad una eventuale vendita da parte del comune di Canolo di una superficie di ettari 40 di terreno demaniale dello stesso comune, ai fini della realizzazione di un complesso turistico ricettivo, ha precisato che l'amministrazione comunale interessata, con deliberazione consiliare in data 29 maggio 1972, stipulava una promessa di vendita in favore della ditta Fazzari Francesco o di persona o di società dal medesimo indicata, fissando, nella medesima delibera, precise garanzie per il comune e riservandosi di decidere sulla offerta presentata per l'acquisto dell'area sulla base di approfonditi accertamenti da parte gli uffici tecnici.

La predetta deliberazione è stata regolarmente inoltrata, a suo tempo, al competente comitato regionale di controllo, per l'ulteriore seguito.

La prefettura di Reggio Calabria ha comunicato, inoltre, riguardo al punto 2) dell'interrogazione, che non risulta che l'assessore del comune di Canolo Sgambetta Emilio sia socia del signor Fazzari.

Quanto al punto 3) dell'interrogazione, si rende noto che, dagli elementi forniti dalla suddetta prefettura, appare che la garanzia e le referenze già richieste dall'amministrazione comunale e da esibire in sede contrattuale da parte della ditta o della società che intende realizzare l'iniziativa, saranno date dal Banco di Napoli.

Relativamente al quesito di cui al punto 5) dell'interrogazione, la più volte richiamata prefettura riferisce ancora che il signor Sgambetta, nel 1957, sotto la denominazione di « Canolo marzi » aprì una cava in contrada Pertusella di Canolo, ma che nel 1961 il predetto cessò ogni attività con notevoli passività che ha gradualmente estinto senza ricorrere al fallimento.

Precisato quanto sopra, in ordine al punto 5) dell'interrogazione, questo Ministero deve far presente che ogni valutazione di

carattere tecnico così come l'esame degli aspetti finanziari dell'iniziativa in parola spetta attualmente alla competente amministrazione regionale, a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di turismo e di industria alberghiera alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6.

Con riferimento al punto 6) dell'interrogazione, infine, si sottolinea che, in base a quanto detto sopra, è competenza della regione l'eventuale concessione di agevolazioni creditizie per la realizzazione di opere di interesse turistico, e che, d'altra parte, l'iniziativa di cui è questione non ha formato oggetto di richiesta di finanziamento, in base alle leggi di incentivazione già amministrate da questo Ministero; né alcuna domanda in proposito risulta pervenuta alla Cassa per il mezzogiorno.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo:* BADINI CONFALONIERI.

ZURLO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali interventi intenda effettuare nel Mezzogiorno, ed in particolare in Puglia, nel quadro del programma straordinario di interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria dello Stato, per rispondere alle indifferibili esigenze di miglioramento della situazione meridionale e pugliese e alle indicazioni prioritarie date dal Parlamento.

In particolare l'interrogante sottolinea le seguenti urgenti necessità:

1) completamento del raddoppio della linea adriatica, con relativa elettrificazione dei tratti ancora privi;

2) immediato inizio dei lavori di raddoppio ed elettrificazione della linea Bari-Lecce;

3) rettifica del tracciato e raddoppio della linea Foggia-Caserta.

L'interrogante chiede anche di sapere cosa il ministro intenda fare per migliorare il materiale rotabile in esercizio sulle linee meridionali, lungo le quali si nota spesso, ed in particolare nei treni su cui viaggiano i lavoratori pendolari, l'uso del materiale più deteriorato e più vecchio. Ciò costituisce frequente motivo di critiche e polemici commenti da parte di numerosi viaggiatori nei confronti del Governo cui vengono attribuiti intendimenti discriminatori nei confronti delle regioni del sud rispetto a quelle del nord, ai quali ultimi

verrebbe destinato il materiale rotabile più moderno.

L'interrogante chiede infine di sapere quali misure si intendano adottare per migliorare i servizi di ristoro nei treni Lecce-Roma e viceversa, nonché per aumentare il numero delle carrozze letto, la cui attuale insufficienza determina gravi disagi a numerosi viaggiatori che hanno inderogabile bisogno di giungere a Roma in mattinata in condizioni di efficienza tale da poter agevolmente far fronte ai propri impegni professionali o di affari. (4-04658)

RISPOSTA. — La programmazione di dettaglio degli interventi da eseguire nell'ambito dei prossimi piani di potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria è tuttora in corso di elaborazione.

Al momento, quindi, non risulta possibile precisare quali provvedimenti a favore delle infrastrutture ferroviarie del Mezzogiorno, ed in particolare della Puglia, potranno trovare collocazione nei piani stessi.

Il materiale rotabile adibito alle linee del sud, presenta le stesse caratteristiche, a parità di tipo di servizio, di quello del nord: un sostanziale miglioramento potrà conseguirsi nel quadro dell'attuazione dei piani di potenziamento ed ammodernamento in relazione alla disponibilità di nuovi mezzi finanziari.

Circa il servizio di carrozze letto, attualmente assicurato nei treni 991/992 fra Roma e Lecce, si fa osservare che, nei giorni in

cui è stato accertato in tempo utile che la vettura programmata non risultava sufficiente a soddisfare le richieste dell'utenza, si è di norma provveduto ad integrare il servizio mediante una vettura sussidiaria.

Per altro, sono state già impartite disposizioni perché nei giorni di fine settimana e nei periodi in cui è prevedibile l'insufficienza di una sola vettura, si adottino misure idonee a garantire, per quanto possibile, in rapporto alla disponibilità del parco, tale integrazione.

Il servizio di ristoro nei treni 991/992 è stato in passato assicurato con esito negativo, a causa dell'esigua richiesta da parte dei viaggiatori, dovuta anche all'orario di circolazione dei treni stessi.

Esistono, per altro, soddisfacenti servizi di ristorazione fra Roma e Bari con i treni R53/R52 ed R627/628.

Tuttavia il miglioramento ed il potenziamento del servizio ristoro è oggetto di particolari attenzioni da parte dei competenti uffici delle ferrovie per adeguarlo alle giuste aspettative della utenza ferroviaria.

A tal fine è stata già avviata la costruzione di carrozze *self-service* il cui impiego, prevedibile per il prossimo anno, consentirà di elevare notevolmente la qualità del servizio di ristorazione sui treni, e particolarmente su quelli interessanti le linee del sud.

Il Ministro: Bozzi.